

ENRICO MELILLO

ORDINAMENTI POSTALI
E TELEGRAFICI DEGLI
ANTICHI STATI ITALIANI
E DEL REGNO D'ITALIA

Tomo VII

a cura di
Bruno Crevato-Selvaggi

QUADERNI DI STORIA POSTALE

N. 26 - DICEMBRE 2001

Questa parte del lavoro di Enrico Melillo tratta dei servizi della posta non di corrispondenza. Prima di tutto, il “servizio di banca”, cioè quel complesso di operazioni oggi conosciute come “bancoposta”, poi le associazioni ai giornali, il servizio dei pacchi postali, infine i libretti di ricognizione.

Dopo quello della corrispondenza, il servizio dei vaglia postali è il primo offerto dalle poste italiane: permetteva di trasferire somme di denaro senza la materiale trasmissione di questo, indispensabile quindi sia per i piccoli affari personali e famigliari, sia per lo sviluppo del commercio interno, come poi sarà il servizio dei pacchi, anch'esso trattato in questa parte, quando verrà assunto direttamente dalle Poste verso la fine dell'Ottocento. Certo, vincoli al libero commercio interno come lo intendiamo noi oggi ve n'erano ancora, a cominciare dalle regole, molto più farraginose e complicate, sino alla persistenza dei dazi interni, che peraltro saranno aboliti solo nel secondo dopoguerra. Ma è indubbio che gli scambi commerciali dell'artigianato e della piccola impresa trassero non lieve beneficio da questi nuovi servizi offerti dalla posta, che ancora una volta ribadì il proprio ruolo di centralità sociale nell'Italia dell'epoca, non solo per la relazioni interpersonali ma anche come motore di sviluppo economico e sociale.

Ruolo, questo di sviluppo economico soprattutto delle classi meno abbienti della popolazione, che la posta italiana sviluppò principalmente quando creò la cassa postale di risparmio. Non occorre qui ribadire - altri hanno scritto molte e belle pagine sull'argomento - l'importanza e lo sviluppo della banca postale, ancor oggi la più diffusa banca italiana con la capillarità dei suoi sportelli, e disposta a ricevere anche i risparmi più modesti, destinata quindi a servire quel cetto di popolazione che per indole ma soprattutto per immediate necessità era meno propensa al risparmio fruttifero delle proprie sostanze. È indubbio ormai che non lieve peso nell'elevazione materiale - con tutto ciò che ne consegue - del cetto operaio e contadino italiano lo ebbe la posta con la sua banca.

I servizi a denaro offerti dalle poste, che all'epoca di Melillo erano i vaglia nelle loro diverse forme, i titoli postali di credito, le riscossioni per conto di terzi e le casse di risparmio, oggi si sono diversificati e ancor più sviluppati (pensiamo al servizio dei conti correnti, istituito nel 1917) e sono tutt'oggi i principali servizi offerti. Anzi, il rinnovamento delle poste dovuto ai cambiamenti istituzionali e normativi di questi ultimi anni ha puntato soprattutto sul bancoposta, sviluppandone ancor più il servizio e procedendo ad una reale semplificazione e snellimento delle procedure che (anche se ancora non è giunto al regime ottimale) ha ben pochi precedenti nella storia di un'amministrazione che non ha mai avuto paura delle procedure burocratiche.

Bancoposta, quindi, come servizio di punta e fiore all'occhiello della nuova azienda postale italiana, che per raggiungere questo risultato è stata persino capace di non sacrificare il servizio corrispondenze, anch'esso spinto da potenti motori di rinnovamento ed ancor più stabilizzato di quello bancario.

L'attuale azienda, quindi, marcia ad un buon regime ma non è esente da peccati anche gravi. Bisogna continuare a lamentare, e l'appello è lanciato con voce alta e ferma, la noncuranza per la propria memoria storica aziendale (in controtendenza con altre situazioni europee) e la conseguente disattenzione, economica e culturale, per tutto ciò che ne è testimonianza: apparecchi, carte. Per la verità ultimamente qualcosa si è mosso su questo fronte, ma stanno giungendo da diverse parti segnali così contraddittori (si è sussurrato persino di ammassamenti delle poche carte storiche superstiti per procedere poi a scarti indiscriminati) che non spengono, anzi accrescono la preoccupazione del mondo degli studiosi, dilettranti o accademici. Ormai più di qualche voce si sta levando a difesa di un patrimonio culturale già pesantemente devastato e tuttora a rischio, e il nostro Istituto non manca e non mancherà di svolgere quel ruolo di attento osservatore, di cerniera fra diversi mondi culturali nonché di centro di documentazione, ricerca ed anche di denuncia che gli compete. Proponendo anche un proprio ruolo attivo per la tutela e lo studio di quel patrimonio.

Anche trattando dei servizi a denaro Melillo non lesina confronti con le altre situazioni europee. Egli lo fa non per ampliare la propria prospettiva, rendendosi conto dell'ecumenicità perlomeno europea (o meglio, occidentale nel senso d'allora) dei fenomeni culturali economici sociali di costume e quindi anche postali, ma più semplicemente perché la stessa amministrazione postale italiana dell'epoca si rivolgeva sempre a quei modelli europei con reciprocità, in un fecondo interscambio culturale, normativo e tecnico. Comunque sia ciò agevola la comprensione a noi oggi, più consci della necessità di allargare il nostro angolo visuale e di considerare i fenomeni storici in una prospettiva più generale, che per i fenomeni postali dev'essere perlomeno 'occidentale'.

Per esempio e per sottolineare qualche aspetto meno noto, osservo l'analisi attenta ed il confronto (soprattutto con la Francia) di aspetti oggi completamente avulsi non solo dalla nostra realtà ma anche dalla nostra mentalità, come il dibattito sul consenso maritale necessario per la movimentazione del proprio libretto postale da parte delle donne sposate. Il legislatore dell'epoca, che agiva con criteri paternalistici, cercava di mediare tra le diverse esigenze: tutela dell'autorità maritale che sentiva principio inderogabile della società, e realismo operativo ritenendo - ma siamo a livello di stereotipo macchiettistico - che fosse la donna a tutelare il risparmio minuto della famiglia, e quindi l'avvenire, contro le grandi capacità di sperperi in bagordi dei mariti.

Un altro aspetto su cui è utile meditare un po' è la grande innovazione della conversione internazionale fra le casse di risparmio postali europee. In un'Europa che vedeva ancora molta emigrazione operaia e bracciantile (dal sud verso il nord) e contemporaneamente lo sviluppo del turismo internazionale borghese e non più solo aristocratico, la possibilità di accedere al proprio libretto di risparmio anche attraverso gli sportelli della cassa di un altro Stato è genialmente anticipatrice di un mercato e di una moneta unica cui solo oggi siamo avviati. Non dimenticando, naturalmente, la parità monetaria d'epoca delle valute dell'Unione latina, con la loro libera reciproca circolazione, che aveva contribuito a rendere possibile quel servizio europeo in un senso molto più contemporaneo a noi che al Nostro.

L'altro grande servizio trattato qui da Melillo, si è detto, è quello dei pacchi. Anch'esso vertiginosamente cresciuto nel tempo (dalla sua nascita ad oggi, solo per valutare un parametro, è cresciuto di un fattore 10, passando nel peso ammissibile dai 3 chili del 1881 agli attuali 30) propone diversi motivi d'interesse e di modernità. È l'unico servizio che si è sempre svolto in libera concorrenza con i privati - già all'epoca se ne potevano occupare le ferrovie o gli spedizionieri - e questa concorrenza è spesso stata motrice di novità nel servizio offerto dalle poste e di riduzione di tariffe, in omaggio alle attuali teorie economiche che hanno portato al passaggio dal monopolio statale alla concorrenza privatistica per quasi tutte le aziende di servizi occidentali. Nel settore dei pacchi (non solo in quello, naturalmente) la concorrenza postelprivati ha sempre fatto leva sulle diverse caratteristiche offerte: affidabilità e prezzi modici da un lato, rapidità e snellezza che va pagata, dall'altro.

La necessità di offrire sempre qualcosa di più agli utenti (soprattutto alle imprese, bacino privilegiato d'utenza) fece sì che si studiassero criteri per rendere meno farraginoso il controllo ed il pagamento delle gabelle che gravavano sull'economia italiana dell'epoca (i dazi interni, soprattutto) ed anche che venisse introdotto un servizio di cui Melillo non coglie la portata quasi rivoluzionaria, e cioè i pacchi in porto assegnato, ovvero con pagamento posticipato. Evento rivoluzionario per un'amministrazione che aveva fatto della diffidenza nei confronti del pubblico una delle

proprie regole prime, ma effetto di una concezione del servizio del tutto diversa da quella della posta lettere, nata da una precisa consapevolezza della realtà economica dell'epoca.

Molte, quindi, le occasioni di riflessione di questo tomo dell'opera di Enrico Melillo: ed altre ancora il cortese lettore vorrà trovare tra le pagine del manoscritto, ora fedelmente riportate a stampa, con solo qualche modernizzazione semantica e lessicale.

L'edizione dell'intera opera di Enrico Melillo non è ancora terminata. Mancano le ultime parti, dedicate ai servizi telegrafici e telefonici - che all'epoca rappresentavano la 'modernità' anche tecnologica nelle comunicazioni - che verranno edite nei prossimi volumi per la cura di un giovane ricercatore specializzato in questi settori, cui ben volentieri passo il testimone.

BRUNO CREVATO-SELVAGGI

Servizio di Banca

I. Vaglia.

1. Vaglia ordinari interni ed internazionali.

Chi non sia digiuno del tutto di storia delle finanze in genere o delle poste soprattutto, ricorda che nei secoli passati i valori venivano trasmessi da un punto all'altro, come un qualsiasi oggetto, con più o meno garanzie, a seconda delle loro identità e dei mezzi di trasporto di cui allora si disponeva.

La trasmissione di valori mediante titoli di deposito deve ricercarsi in tempi non molto lontani da noi e trova la sua naturale origine nel bisogno di scambiarsi, con tratte commerciali, pagabili a vista o a tempo, le somme corrispondenti di affari conclusi o da iniziarsi.

Nel regno Sardo, sulla falsariga delle *reconnaissances* adottate in Francia per i militari, nei primi anni del secolo scorso iniziò il sistema di trasmettere, con mandati a vista e nominativi del denaro a militari (anno 1818) poi con molte limitazioni anche a privati (anno 1839) e con maggior larghezza nel 1850.

Man mano il sistema andò generalizzandosi, e quando nel 1862 si unificarono le varie leggi postali, tutti gli antichi stati avevano di già il servizio dei vaglia che il Giorgi chiamò "banca delle classi umili". Allora si trattò soltanto di uniformare e di modificare i vecchi sistemi nella forma e nelle tariffe, se non nella sostanza, migliorandoli in quelle parti che per le mutate condizioni politiche e per il presunto sviluppo commerciale e industriale richiedevano maggiore ampiezza e più grandi agevolazioni:

La commissione parlamentare che esaminò il progetto della legge del 5 maggio di quell'anno si preoccupò dei limiti entro cui doveva svolgersi l'importante esercizio, e delle cautele necessarie a garantirlo. E, previ accordi con l'Amministrazione finanziaria, allargò quei limiti con i *Buoni del Tesoro*, coordinando il servizio dei vaglia con la facile ed opportuna trasmissione di denaro ad uffici momentaneamente sprovvisti di fondi o per versamento di quelli esuberanti. E quelle cautele enumerò nell'interesse e a garanzia del pubblico nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione del titolo.

Ritenne inoltre come mezzo pronto, facile e sicuro per le piccole somme, l'emissione dei vaglia, contro un rispettivo relativamente economico e stabili la seguente tariffa: centesimi 10 per ogni 10 lire fino a 50 lire, aggiungendo oltre a questa somma altri centesimi 10 di 50 in 50 lire.

Questa tassa così mite voleva allettare il pubblico a servirsi, nella trasmissione di denaro, della posta, anziché delle banche.

Il servizio dei vaglia prese subito il sopravvento, il che attesta con quanto favore sia stata accolta questa utile innovazione nelle provincie soprattutto dove fino ad allora era sconosciuta.

Esaminando il movimento negli anni 1861, '62 e '63 dei vaglia emessi e pagati e delle tasse riscosse non si può non riconoscervi uno splendido indizio della crescente prosperità del nostro paese fin dagli albori della nostra redenzione, tanto più se si riflette che i 221 milioni circolanti in quei tre anni per la Posta si componevano in massima parte di vaglia postali che non superavano in media le lire 50 e che servivano ordinariamente alle classi meno agiate. Sbaglierebbe però chi volesse attribuire questa progressione dei vaglia postali esclusivamente alla riduzione di tas-sa sancita dalla legge del 5 maggio, dovendosi preferibilmente ricercare la causa nella cresciuta attività sociale che sotto libero reggimento riceve più vigoroso impulso ¹.

L'immenso sviluppo che prese questo servizio presto impose all'Amministrazione una seria responsabilità ed un aumento di lavoro e di spesa; considerazioni economiche consigliarono una modificazione alla tassa che si riscuoteva in forza della legge 1862.

E fu proposta la tassa di cent. 20 progressiva di 20 in 20 lire fino a L. 60, e si provvide con ciò ad un notevole aumento nel prodotto, senza recare aggravio alla classe meno agiata, per la quale (così nel progetto di legge presentato dal Ministro Menabrea nella tornata parlamentare del 16 febbraio 1864) è precipuamente rivolta questa benefica istituzione: nessuno stabilimento industriale è in grado di trasportare o far pagare da un ca-po all'altro del regno una somma per quanto piccola ad un prezzo minore di quello che viene offerto dalla posta con le stesse garanzie.

La Commissione della Camera che prese in esame quel progetto, nella Relazione presentata il 31 maggio del 1864, ebbe a dire che lo sviluppo preso da questo servizio aveva sorpassato forse le previsioni di quelli che lo proposero e lo sostennero. Infatti i vaglia che nel 1861 vennero emessi in numero di 1.413.980, salirono a 2.429.310 nel 1863; il valore delle somme trasmesse per tal mezzo, che fu di L 44.789.781,37 nel 1861, raggiunse nel 1863 la cospicua somma di L 119.354.667, ossia quasi triplicò, e le tasse che vi percepì lo Stato furono quasi duplicate, cioè da L 463.770,37 che furono in quel primo anno, ammontarono alla somma di L 719.442,35 nell'anno ultimo in corso. Questo aumento così grande portò, giova ripeterlo, un accrescimento ben naturale di lavoro ed aggravò la responsabilità dell'amministrazione in ragione delle moltiplicate operazioni.

Come accadde sempre ove la Posta fa questo servizio i vaglia per piccole somme furono i più numerosi. Numericamente quelli da L. 1 a 20 furono circa il 60% del totale, mentre quelli da L. 60 a 100 arrivarono appena all' 8%. Quindi per quanto voglia seguirsi la massima dell'ingle-

¹ *Prima relazione sul servizio postale (anno 1863)*, Torino, 1864.

se Rowland Hill che l'Amministrazione delle poste dev'essere considerata assai meno come un mezzo fiscale, che quale istrumento di progresso e d'incivilimento, pur tuttavia non potrebbe pretendersi che debba essere volta in aggravio del Tesoro, ed ancor meno in uno stato quale il nostro, che trova il suo bilancio passivo per sorpassare l'attivo.

“Ove si avverasse il fatto” continua la relazione “che un tale servizio invece di dar luogo a un profitto contenuto entro certi limiti, dovesse essere cagione di perdita allo stato, ne avrebbe l'ingiustizia che questi presterebbe gratuitamente i propri servizi facendoli pagare con le pubbliche imposte da tutti i cittadini italiani, anche da quelli che non ne traggono profitto rendendo questi in certo qual modo tributari degli altri o più favoriti o meno gravati.

“Il lavoro richiesto dalle operazioni di trasmissioni di denari col mezzo dei vaglia è uguale per quelli di piccole somme come per quelli di somme più importanti; se non che il numero maggiore dei primi fa che assorbano circa due terzi della spesa totale che lo stato incontra per questo servizio. Né va trascurata la responsabilità che si accresce in ragione del moltiplicarsi delle operazioni, del maggior numero di uffizi che ne sono incaricati e degli impiegati più numerosi che vi prendono parte.

“E qui è il luogo di far osservare come l'Amministrazione postale garantisca anche i casi di forza maggiore, e di comunicarvi in via di notizia come non lievi furono le perdite subite dall'Amministrazione per denari per varie cause sottratti.

“La tassa di 20 centesimi per ogni 20 lire o frazioni fino a L. 60 che propone il progetto di legge attuale, è sempre inferiore a quella inglese e qualche volta alla francese. Al di sopra delle L. 60 la tassa qui proposta è inferiore d'assai a quelle stabilite in Francia e nel Belgio, come chiaramente risulta dallo specchio messo in nota *. Nessuno stabilimento industriale sarebbe in grado di far trasportare da un capo all'altro del regno in piccoli centri di popolazione somme meschine, non pel prezzo e con le

*

1864	Italia	Francia	Inghilterra	Belgio	Svizzera
per un vaglia di L. 10	L. 0,20	L. 0,10	L. 0,30	L. 0,10	Per le somme inferiori a L. 100 la tassa progredisce in ragione di distanza da 15 a 60 c. Per le somme maggiori di L. 100 la tassa è di 2 c. per ogni 100 L. e per ogni 5 leghe di distanza.
per un vaglia di L. 20	L. 0,20	L. 0,70	L. 0,30	L. 0,20	
per un vaglia di L. 30	L. 0,40	L. 0,80	L. 0,30	L. 0,30	
per un vaglia di L. 40	L. 0,40	L. 0,90	L. 0,30	L. 0,40	
per un vaglia di L. 50	L. 0,60	L. 1,00	L. 0,60	L. 0,50	
per un vaglia di L. 100	L. 0,80	L. 1,50	L. 0,60	L. 1,00	
per un vaglia di L. 200	L. 1,20	L. 2,50	L. 1,20	L. 2,00	
per un vaglia di L. 250	L. 1,40	L. 3,00	L. 1,20	L. 2,50	
per un vaglia di L. 500	L. 2,40	L. 5,50	-	L. 5,00	

garanzie che offre l'Amministrazione postale ma forse non riuscirebbe alle classi meno agiate, che principalmente hanno occasione di fare queste trasmissioni di denaro, di trovare chi a qualunque prezzo se ne incaricasse. Dimodochè questa retribuzione invece di essere considerata come una tassa e lungi dal cadere del novero delle imposte, ove anche arrechi all'erario un qualche profitto, deve prendere posto fra quelle che Stuart Mill rassomiglia ad un profitto di commercio.

“E volendo ridurre a cifre la probabile differenza d'incasso che porterebbe all'erario la tariffa proposta, essa può calcolarsi a circa annue lire 250.000, se il numero dei vaglia emessi o da emettere nell'anno corrente non si discosterà di molto da quello degli emessi nell'anno scorso, e maggiore se, come si ha ogni ragione di supporto, da quelli emessi dai primi mesi del corrente, il numero ne sarà accresciuto.”

Questa nuova tariffa durò fino al 1888, epoca in cui il Ministro Saracco presentò il progetto per modificazioni alle leggi postali, col quale si propone una notevole riduzione.

“Non è tutto quanto si potrebbe desiderare” dice il Ministro “ma è già qualche cosa poiché l'invio di mille lire verrebbe a costare lire 2,60 mentre ora costa L 4.40, se fra gli uffici situati in città capoluoghi di provincia, e L 4,80 se fra gli uffici di altre località; la differenza fra gli uffici e uffici mi propongono inoltre di farla scomparire, elevandolo a mille lire, mediante il regolamento ad essere emanato per l'esecuzione di questo progetto, dato che esso giunga a divenir legge, il limite dell'importare dei vaglia che possono essere emessi e pagati da qualunque ufficio, escluse soltanto le collettorie, la cui organizzazione non consente tanta larghezza. Ridurre maggiormente tale tassa non si potrebbe, senza un discapito troppo grave per l'erario; discapito che non scomparirebbe tanto facilmente, neppure con lo sviluppo del servizio, poiché questo è soggetto ad una concorrenza per parte degli istituti di credito.”

E a tal proposito la Commissione parlamentare che riferì su questo disegno di legge, nella tornata del 1888, latore Chiaradia, aggiunse un nuovo termine di tariffa per i vaglia postali: quello dei piccoli vaglia fino a 10 lire, con la tassa di dieci centesimi.

“È parso a noi” così la Relazione “che sarebbe una giusta facilitazione a pro delle classi meno favorite dalla fortuna, per le quali è più frequente lo scambio delle piccole somme di denaro, e giovò a persuaderci dell'opportunità dell'innovazione anche il pensiero che per le piccole somme la tassa del vaglia, cui deve aggiungersi quella della lettera o del biglietto postale con cui va accompagnato, risulta relativamente eccessiva. D'altronde non sarà certo a tutto danno per l'erario che avremo ridotta la tassa dei piccoli vaglia, giacchè molti, che oggi arrischiano il biglietto da due o cinque lire in una lettera semplice, preferiranno approfittare del ribasso e garantire il sicuro recapito del loro denaro col farne oggetto di un vaglia postale che non paghi che 10 centesimi.”

E la tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno, in vigore dal 1°

agosto 1889 per effetto della legge del 30 luglio 1888, n° 5618, fu stabilita come segue:

Fino a L. 10	cent. 10
Oltre L. 10 fino a L. 25	cent. 20
Oltre L. 25 fino a L. 50	cent. 40
Oltre L. 50 fino a L. 75	cent. 60
Oltre L. 75 fino a L. 100	cent. 80

Aggiungendo successivamente cent. 20, di 100 in 100 lire, o frazione di 100 lire.

Malgrado la riduzione, questa tariffa è sempre fra le più elevate d'Europa e d'America, meno di quella della Francia che è la più onerosa di tutte; ma offre in cambio maggiore semplicità di applicazione e di conteggio essendo dell'1%.

Col disegno di legge Lacava, presentato alla Camera il 20 dicembre 1889, il governo, nel proporre la riduzione nella tassa di assicurazione delle corrispondenze e dei pacchi, ebbe a dichiarare che si era astenuto da farsi iniziatore di tal riduzione per tema di veder scemato il movimento dei vaglia postali; ma soggiunse subito che non bisognava preoccuparsi molto, poiché la concorrenza ai vaglia già esisteva, operandosi egualmente spedizioni di biglietti di banca in pieghi semplicemente raccomandati, fatti tutt'al più assicurare in società private, se non in molta entità.

“Quella che nuoce effettivamente ai vaglia” così il ministro “è la concorrenza degli istituti di credito, i quali fanno rimesse da un paese all'altro gratuitamente o quasi sebbene non sia il caso di rammaricarvene, perché questa agevolezza, circa alla quale l'Italia va innanzi ad altri paesi, pure assai più progrediti nel resto del loro ordinamento bancario, giova all'economia nazionale.”

Però, malgrado tale concorrenza, il servizio dei vaglia si è mantenuto sempre nella via del progresso: i vaglia ordinari nell'esercizio 1889-90 furono 4.747.019, con il valore di L. 513.868.842,63; quelli pagati furono 4.708.466 per un valore di L. 513.720.570,10.

Queste cifre in confronto dell'esercizio precedente segnano un aumento complessivo di oltre un milione di vaglia emessi e pagati per un valore di circa 167 milioni. Siffatto fortissimo aumento, che provenne specialmente dai vaglia ordinari e da quelli telegrafici, si deve attribuire essenzialmente alle riduzioni delle tasse per effetto della legge 30 giugno 1888, andata in vigore il 1° agosto 1889.

Nell'esercizio 1898-99 gli emessi raggiunsero la cifra di 5.629.003, per un valore di L. 724.173.666,07; i pagati salirono a L. 5.609.997, per un valore di L. 740.099.292,32. Nell'esercizio 1909-910 i vaglia e i titoli di credito emessi e pagati ascsero complessivamente a 44.583.536 per un totale di L. 3.903.687.864,65.

I vaglia internazionali emessi durante l'esercizio 1889-90 furono 166.284 per L. 33.865.261,17; quelli pagati, 1625.362 per L. 34.037.652,17. Nell'esercizio 1898-99 gli emessi raggiunsero la cifra di 216.516 per

L. 40.743.242,55; quelli pagati 904.540 per un valore di L. 79.215.350,63. Nell'esercizio 1909-10 i vaglia emessi furono 599.913 per L. 67.900.828,51; quelli pagati 2.492.705 per L. 266.175.743,17.

Nell'emissione e nel pagamento di questi vaglia notiamo che il movimento dei titoli è discretamente rilevante; ma esso, per quelli interni, apparisce solo nel numero, non già nel valore. Questo risultato dimostra quanto la concorrenza delle banche abbia influito in tale servizio, e come il pubblico se per l'invio di piccole somme preferisce la Posta, si valga invece delle banche per le spedizioni di somme maggiori; e prova sempre più la convenienza di ridurre le tariffe per ottenere due vantaggi; di attrarre nelle casse dello Stato somme più rilevanti e di diminuire il numero delle lettere assicurate che presentano un grave pericolo per la possibilità di manomissioni.

Con la legge del 1890 fu ridotta a metà della normale tassa di emissione dei vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufficio traente. Questo concetto venne già applicato alle lettere con la legge del 1862, e, benché tardi, venne nel 1890 esteso alla raccomandazione di tutti gli oggetti di corrispondenza e all'assicurazione delle corrispondenze e dei pacchi.

Come tutti gli altri Stati, anche l'Italia ha fissato il limite massimo di somma da poter raggiungere nella emissione di un vaglia ordinario interno: esso è di L. 1.000, (per Massaua L. 3.000 dal 20 novembre 1887) come nella Svizzera, nell'Inghilterra è di L. 250, in Germania, nelle Indie Orientali neerlandesi e negli Stati Uniti d'America di L. 500; la Francia e il Belgio non ammettono alcuna limitazione.

Per il servizio con l'estero, il limite normale è fissato dalle Convenzioni internazionali in L. 1.000, con facoltà di ridurlo a L. 500 o ad una somma approssimativa nella moneta di ciascuno Stato. La tassa d'emissione, già di centesimi 50 fino al 1890, è ora di centesimi 25 ogni 25 lire o frazione di 25 lire, qualunque sia il paese di destinazione ².

2. Vaglia militari.

Nel passare in rassegna gli ordinamenti postali dal Regno Sardo accennammo alla trasmissione di denaro a militari in servizio, e alla legge piemontese del 1850 che stabilì la tassa di favore.

Questa equa connessione, mantenuta nella legge del 1862 ed in quelle successive, "trova nel servizio speciale che quei prodi cittadini prestano al loro paese finché rimangono sotto le bandiere ³."

Dal 1° gennaio 1881, allo scopo di rendere quasi impossibile la dispersione dei vaglia militari che prima verificavasi purtroppo in numero assai rilevante, di meglio assicurare il pagamento ai destinatari e di far

² Vedi *Accordo relativo al servizio dei vaglia postali o Regolamento di dettaglio e d'ordine*, firmati dai rappresentanti degli Stati contraenti, a Washington il 15 giugno 1897.

³ Vedi "Regno Sardo", *Quaderni di storia postale* 4, Issp, Prato, 1984.

rimborsare ai mittenti l'importo da essi non riscosso durante il tempo della loro validità, tali vaglia non vennero consegnati più ai mittenti per l'invio ai destinatari, ma trasmessi da ufficio ad ufficio per essere rimessi ai Comandi dei reggimenti, degli istituti ecc., incaricati di soddisfarli per conto della Posta.

Nel 1888 fu elevato da L. 20 a 25 il limite massimo ed insuperabile della somma da essere spedita con la semplice tassa di cent. 5 tanto pel distretto postale come nelle altre località del regno.

Per militari debbono intendersi i sottoufficiali, caporali, soldati dell'esercito, dell'armata in servizio attivo e loro assimilati.

Il movimento dei vaglia vien dimostrato dalle statistiche ufficiali, le quali, a differenza di quelle per la corrispondenza ordinaria e per i giornali di seconda mano, devono, nel caso nostro, ritenersi esatte perché compilate in base a documenti. Nell'esercizio 1889-90 i vaglia militari emessi furono 483.752 per un valore di L. 3.069.704,96; i vaglia pagati 479.557, per un valore di L. 3.069.384,34.

Nell'esercizio 1898-99 gli uni e gli altri subirono una diminuzione: gli emessi raggiunsero la cifra di 315.772, con un valore di L. 2.074.654,35 e i pagati quella di 317.943 per un valore di L. 2.091.258,34. La diminuzione deve indubbiamente attribuirsi alla modicità della tassa su piccole somme, la quale permetteva spedir danaro in vaglia ordinari, per evitare ai destinatari militari le formalità non sempre rapide che accompagnano la riscossione dei vaglia militari.

Nelle ultime statistiche i vaglia militari sono compresi fra quelli ordinari, e per quanto riguarda la spedizione essi hanno il medesimo trattamento degli altri vaglia (R. Decreto 28 giugno 1903 n° 403).

3. Vaglia telegrafici interni ed internazionali.

Il servizio dei vaglia telegrafici fu istituito nel 1864.

Nel progetto di legge presentato dal ministro Menabrea si legge in proposito: "Una utilissima innovazione vi si propone, di far pagare cioè dall'uno all'altro degli uffizi postali del regno delle somme di danaro per mezzo di avvisi telegrafici. Questa agevolezza sarà accolta con favore dal pubblico, e profitterà in pari tempo alla finanza."

A corrispettivo del maggior lavoro e del maggior dispendio che arreca alla Posta la specialità di tale servizio fu proposta una tassa di cent. 20, in aggiunta a quella normale per i vaglia ordinari e a quella telegrafica ⁴, tassa secondo la Commissione Parlamentare ⁵, insignificante se si consi-

⁴ Relazione della Commissione sul progetto di legge di modificazioni postali (anno 1894).

⁵ La tassa postale dei vaglia telegrafici a favore di persone dimoranti nella stessa città dell'ufficio mittente è quella stabilita per i vaglia pagabili nel distretto dell'ufficio traente più cent. 20 (artt. 66 e 61, legge postale Testo Unico. La tassa telegrafica dei vaglia stessi è di cent.

dera l'utile grandissimo che può derivare al pubblico in alcuni casi nei quali la rapida trasmissione di una somma di denaro può salvare da gravi danni e talvolta anche da ruina dei piccoli commercianti o industriali.

Questo sistema venne già introdotto dalla Svizzera, prima e fino al 1864 sola fra tutti gli Stati d'Europa, e diede effettivamente utilità al pubblico e profitti alla finanza. L'Italia, imitando e seguendo il genio economico e sagace della vicina Confederazione, trovò che il nuovo servizio corrispondeva ai bisogni e allo sviluppo della vita commerciale ed industriale dei suoi figli, lo adottò e ne ebbe buoni risultati.

I vaglia telegrafici internazionali sono sottoposti alle stesse norme degli ordinari. Alla tassa progressiva si aggiunge quella telegrafica, che viene calcolata in base al numero delle parole per cui costano secondo le tariffe in vigore dei singoli paesi.

Il limite massimo nel servizio interno è di L. 1.000; in quello internazionale fino al 1897 fu di L. 500; ma dopo la convenzione di Washin-gton, fu elevata L. 1.000.

Il movimento dei vaglia telegrafici vien dimostrato dai seguenti dati statistici ufficiali. Nell'esercizio 1889-90 il numero dei vaglia telegrafici emessi per l'interno fu di 239.789 per un valore di L. 56.656.768,49; per l'estero di n° 4.533, per L. 991.093,37. Quelli pagati raggiunsero la cifra di 239.314 per un valore di L. 56.558.830,93; per l'estero, 4416 per L. 1.026183,16. Nell'esercizio 1898-99 i vaglia telegrafici emessi furono complessivamente 273.088, per un valore di L. 68.334.346,09; quelli pagati, 273.181 per un valore di L. 68.112.638,99.

Nelle ultime statistiche i vaglia telegrafici interni e internazionali sono compresi fra quelli ordinari.

4. Vaglia consolari.

I vaglia consolari così utili per i connazionali trasferitisi in lontane regioni, valgono per l'invio dall'estero in Italia con la mediazione dei Regi Consolati.

Furono creati con R. Decreto 11 maggio 1867, n° 3631, allo scopo di favorire anche le relazioni commerciali, specialmente con quei paesi con cui l'Italia non aveva il servizio dei vaglia internazionali. Con R. Decreto 10 febbraio 1876, n° 2958, il servizio dei vaglia consolari fu riorganizzato; i vaglia sono predisposti dall'Amministrazione centrale all'ordine dei regi consolati all'estero autorizzati a questo servizio⁶; i Consoli li girano

50, oltre cent. 5 per ogni parola che i mittenti vogliono aggiungere al testo dei telegrammi, i quali sono considerati urgenti senza soprattassa (anno 1889).

⁶ Consolati ammessi al servizio vaglia: Aleppo (Siria), Assunzione (Paraguay), Avana (isola di Cuba), Campinas, Curityba, Pernambuco, Porto Alegre, Ribeirao Preto, Rio Janeiro, S. Paolo Victoria (Brasile), Lima (Perù), Messico (Messico), Montevideo (Uruguay), Scutari (Turchia), Trebisonda (Turchia Anatolia).

poi a seconda delle persone cui devono essere soddisfatti; possono essere pagati dalle direzioni e dagli uffizi; ciascun vaglia è rilasciato per somme non inferiori ad una lira, né superiore a L. 500 e non può comprendere frazione di lira; tassa, cent. 20 ogni 10 lire o frazione per i vaglia alienati nei consolati stabiliti nel mar Mediterraneo e nel mar Nero ed in qualunque altra località d'Europa; cent. 30 per ogni 10 lire o frazione per i vaglia alienati negli altri Consolati, pagamento in moneta metallica.

Il decreto del 1876 è ancora in vigore, salvo quanto fu regolarmente disposto dal servizio postale approvato con R. Decreto 10 febbraio 1901, n° 120 e salva la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia stessi a tre anni dal giorno dell'alienazione da parte dei Consolati.

I vaglia sono di nove tagli, cioè di L. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500. I Consoli, al pari dei nostri uffizi all'estero, sono inoltre incaricati di provvedere di numerario, verso ritiro di cambiali, i comandanti delle nostre navi da guerra di passaggio o ancorate nei porti ove risiedono i consolati e gli uffizi; pagano sussidi ed altre spese per conto dei diversi Ministeri (anno 1882).

Dalle statistiche ufficiali rileviamo che nell'esercizio 1889-90 il numero dei vaglia consolari emessi fu di 9.433, per un valore di L. 859.545; quelli pagati raggiunsero la cifra di 9.639, per un valore di L. 906.319. Nell'esercizio 1898-99 quelli emessi furono appena 1.246, per un valore di lire 81.709, e quelli pagati 1.191, per L. 75.377.

Questa sensibile diminuzione, che deve attribuirsi al crescente sviluppo dei vaglia internazionali, è andata accentuandosi negli anni successivi, fino a raggiungere nel 1911 l'abolizione di questo titolo il quale aveva pur reso buoni servigi ai nostri immigrati.

* * *

Tutte le specie di vaglia rivestono carattere giuridico, e però qualsiasi alterazione commessa in tali titoli da impiegati ⁷ o da privati ⁸ costituisce falso documentale in atto pubblico; il valore delle ricevute dei vaglia è un mezzo di prova nei rapporti fra le parti ⁹.

La prescrizione dei vaglia è limitata a tre anni ¹⁰. Il periodo delle validità dei vaglia interni è di due mesi, oltre quello di emissione; era di sei mesi per i vaglia consolari; è determinata dalle convenzioni in vigore per

⁷ Cassazione di Torino, 20 dicembre 1866, causa Mench, e 27 gennaio 1886, causa Vitale. Cassazione di Firenze, 5 agosto 1871, causa Scotti.

⁸ Cassazione di Firenze 11 dicembre 1870, causa Foresti. Cassazione di Torino, 28 dicembre 1866, causa Bonfigli e 28 novembre 1883, causa Piro. Cassazione di Roma 25 settembre 1889, causa Lippi; 14 aprile 1890, causa Ponza; 25 agosto 1892, causa Calabretta; 19 aprile 1893, causa Savino. Cassazione di Napoli, 30 gennaio 1878, causa De Marco.

⁹ Tribunale di Orvieto 9 febbraio 1872, causa Stacchini e Bianchini. Corte di Appello di Firenze, 9 ottobre 1877, causa Bartali-Avveduti.

¹⁰ La legge del 5 maggio 1862 stabiliva, come in Francia, Belgio e Svizzera, a 5 anni il termine per la prescrizione dei vaglia. Il progetto Saracco lo riduceva a 2. La Camera lo estese a 3, come in Austria.

quelli internazionali ¹¹. L'Amministrazione risponde delle sottrazioni perpetrate dai suoi dipendenti.

* * *

Definite così la tariffa e la specie dei vaglia attraverso le varie leggi che si sono succedute dal 1860 in poi; affermato il carattere giuridico di essi; stabilito il limite di prescrizione e di validità e la responsabilità dell'Amministrazione, possiamo ora accennare ai miglioramenti e alle modificazioni che accompagnano questo servizio nel suo continuo sviluppo.

Una delle riforme più utili è la continua girata della proprietà e dei diritti ad essi inerenti dei vaglia nominativi. Fu raccomandata vivamente dalla Commissione parlamentare, che riferendo sul disegno di legge Devincenzi, fin dal 1872 ebbe a dire fra l'altro che tale agevolezza d'incontestabile importanza non toglieva nessuna delle cautele che l'Amministrazione reputa necessaria a garantire l'identità della persona e la validità del pagamento. Avrebbe anzi voluto ammettere anche il vaglia al portatore ed estendere la girata ai titoli di credito postali.

La Camera però non credette per allora di accettare tale modificazione e la girata (che nel nel nostro caso viene considerata come cessione art. 1538 Cod. Civ.) fu invece concessa con la legge del 1890, adempiendo in tal modo ad un desiderio che fu spesso e da varie parti espresso. Questa agevolazione da un lato agevola la riscossione dei vaglia, dall'altro dà all'Amministrazione il diritto di non rispondere dell'autenticità delle girate (art. 287 Cod. di Comm.) ¹² ed impedisce pericolose e facili collusioni a danno dell'erario.

Successive modificazioni stabilirono che i vaglia ordinari e telegrafici ceduti per girata possono essere pagati senza soprattassa in un ufficio diverso da quello di primitiva destinazione, avvertendo però per i vaglia pagabili in origine nel distretto degli uffizi traenti e presentati da uffizi di altri distretti, da destinatari o dai giratari, dovrà riscuotersi a titolo di complemento di tassa la differenza fra la tassa pel distretto e quella fuori dal distretto (anni 1890 e 1892).

In coerenza dell'articolo 258 del Codice di Commercio, che dà per valide le girate benché i giranti scrivano solo il loro nome e cognome a tergo dei titoli furono nel 1893 ammesse anche per i vaglia le girate in bianco lasciando ai possessori di riempirle da sé. I vaglia con girata in bianco potendo essere riscossi da qualunque persona, equivalgono a titoli al portatore, e debbono quindi aver corso entro buste per lo meno raccomandate.

¹¹ La convenzione di Washington (15 giugno 1897) adotta il periodo di due mesi, oltre a quello di emissione, per i paesi europei, estendendolo a sei mesi nei rapporti con gli altri (art. 8 del Regolamento).

¹² Questa massima non è applicabile al caso dei vaglia girati a favore di terzi da eredi dei destinatari (anno 1892).

V'ha un'eccezione nell'uso della girata: i vaglia emessi per conversione di mandati rilasciati dalla Cassa di depositi e prestiti ad enti morali non possono essere eventualmente girati che ad esclusivo favore del tesoriere centrale del regno (anno 1901).

In relazione alla legge del 20 marzo 1865, Allegato E, sul contenzioso amministrativo, il R. decreto 3 ottobre 1873, n°1603, ammetteva la notificazione o intimazione degli atti di opposizione al pagamento di vaglia postali, o di sequestro, pignoramento o cessione del relativo ammontare, al titolare della Direzione o dell'ufficio di destinazione dei vaglia stessi. In forza di quel decreto il pagamento di tali vaglia era sospeso in attesa di un provvedimento esecutivo dall'Autorità giudiziaria, ai termini dell'art. 561 del codice di procedura civile.

Il sistema dava luogo ad inconvenienti e fu abbandonato. Al suo posto venne stabilito questo principio: i vaglia non sono oggetti al sequestro, pignoramento od opposizione per parte dei terzi, tranne con provvedimento dell'Autorità giudiziaria in sede penale. La disposizione venne introdotta, su proposta dal ministro Saracco, nella legge del 1888, e non è che l'applicazione ai vaglia del privilegio della insequestrabilità già accordato, in forza della legge 27 maggio 1875, n° 2779, ai libretti delle casse postali di risparmio.

La relazione ministeriale così parla in proposito: “Se a favore di questi [libretti di risparmio] militava la ragione, che vuolsi favorire in ogni modo il risparmio popolare e rendere facile e spedito un servizio, del quale si prevedeva un notevole sviluppo, altre e forse anche più gravi ragioni militano in favore dei vaglia.

“Prescindendo pure dalle difficoltà e direi pure dai pericoli che cagionano all'Amministrazione i frequenti atti di sequestro, di pignoramento o di opposizione in genere, che le sono intimati, è manifesto che in un vaglia sono interessate due persone, cioè il mittente e il destinatario, e spesso l'aggiudicazione che il magistrato fa al terzo sequestrante o pignorante dell'importo di un vaglia, in pagamento di un'obbligazione del destinatario di questo, costituisce né più né meno che una spogliazione del mittente.

“Se tutti i vaglia rappresentassero somme di esclusive proprietà dei rispettivi destinatari, niun male ci sarebbe che fossero sottoposti in tutti e per tutto al diritto comune; ma nel massimo numero dei casi si tratta di somme che i mittenti spediscono ai destinatari per abilitarli ad eseguire date commissioni o quale corrispettivo di servizio che loro chieggono; commissioni quelle e servizi questi che non ricevono più esecuzioni, se i vaglia vanno a beneficio di terzi, i quali non hanno con i mittenti rapporti di sorta.

“Vero è che, verificandosi il caso, i mittenti stessi potrebbero intervenire in causa e fare opposizione ad atti che vengono a colpire una loro proprietà, senza loro colpa; ma niuno ignora che, quando trattasi di piccole somme e di paesi lontani la perdita del fatto proprio è preferibile all'esercizio giuridico delle proprie ragioni.”

La disposizione pose termine a non pochi inconvenienti, nel reciproco interesse dell'Amministrazione e dei terzi.

Notiamo infine che l'eccezione circa le inibizioni ordinate dalle autorità giudiziali in sede penale ne richiamò un'altra durante la discussione della legge della Camera dei Deputati, quella cioè per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in sede commerciale, per i quali provvede l'art. 171 del regolamento che, nel secondo capoverso, si riporta per i falliti alle disposizioni del codice di commercio.

Il R. Decreto 9 aprile 1865, n. 2241, stabilì le tasse di duplicazione e di rinnovazione dei vaglia; la duplicazione, in sé, che pur costituisce un atto giuridicamente importante, non era stata sancita fino al 1888 da veruna legge. La legge Saracco e il successivo Testo Unico diedero forza legislativa a quelle tasse, sancirono la duplicazione dei vaglia, e autorizzarono la rinnovazione d'ufficio a favore dei mittenti soltanto dopo un anno, cioè allorquando fosse stato lecito presumere che i destinatari non avessero assolutamente inteso riscuotere i vaglia, con facoltà fino alla scadenza di quel termine di poterla fare indifferentemente a favore degli uni e degli altri¹³. Per la duplicazione dei vaglia smarriti era imposta una soprattassa di cent. 20, che, fu abolita con la legge del 12 giugno 1890 n° 6889. La rinnovazione dei vaglia scaduti invece è soggetta ad una soprattassa di cent. 10, meno per i vaglia militari. È ammessa la duplicazione dei vaglia internazionali, in quanto sia consentito dalle convenzioni in vigore.

Gli uffici sono autorizzati di seguire il pagamento dei vaglia ordinari e telegrafici smarriti ai destinatari che lo chiedano d'urgenza in base agli avvisi regolari (anno 1890). Sono ammessi alla rinnovazione d'ufficio a favore dei Ricevitori del registro i vaglia postali fatti emettere dai Ricevitori medesimi pel pagamento di quote di multa e per spese di giustizia, non riscossi dai destinatari (anno 1898).

A queste facilitazioni fondamentali, d'indole generale, ne vanno aggiunte molte altre, concesse per raggiungere la maggiore speditezza nei depositi e nelle riscossioni, nel conteggio e nei riscontri.

Per esempio gli uffici di terza classe sono ammessi alla emissione e al pagamento dei vaglia telegrafici sino al limite di lire 100 per ciascun vaglia (anno 1890), e per i vaglia telegrafici non sono tollerati indirizzi convenzionali (anno 1893). In via di eccezione le somme che marinai imbarcati su navi da guerra o militari delle truppe in Cina intendono spedire alle rispettive famiglie sono rimesse al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, che emette e spedisce un vaglia postale agli uffici di destinazione (anno 1895). I contabili delle private (magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi) residenti fuori dei capoluoghi di provincia, sono autorizzati ad eseguire i propri versamenti per mezzo di vaglia postale intestati alle Sezioni di R. Tesoreria provinciale ed esenti

¹³ La rinnovazione prima del 1890 non si faceva senza domanda dei mittenti e dei destinatari e senza il pagamento della tassa di cent. 10; in mancanza di domande di rinnovazione l'importo dei vaglia non pagati andava a beneficio del Tesoro dello Stato.

dalle tasse, da essere poi corrisposte mediante un canone annuo al Cassiere Centrale delle Poste (anni 1895 e 1899).

L'ufficio postale di Massaua, che nel 1887 ¹⁴ poteva emettere e pagare vaglia ordinari nel limite massimo di lire 3.000, è autorizzato (anno 1896) a rilasciare eccezionalmente un unico vaglia ordinario senza limite per le somme superiori a L. 15.000 da spedirsi da uno stesso mittente a uno stesso destinatario e ad annunziare con un solo telegramma l'emissione di più vaglia telegrafici fino a lire 1.000 ciascuno allo stesso indirizzo per conto della medesima persona. In via pure eccezionale è elevato a L. 1.000 il limite massimo dei vaglia così ordinari che telegrafici da emettersi dagli uffici di terza classe di Adi-Ugri, Ghinda e Saganeiti.

Riguardo l'emissione dei vaglia da e per gli uffici della Canea, di Bengasi e Scutari di Albania sono applicate le stesse norme e lo stesso limite per i vaglia a Tripoli ¹⁵. In conseguenza gli uffici del regno rilasceranno su quello di Canea, di Bengasi e di Scutari vaglia internazionali nel limite di L. 1.000, contro deposito di valute in oro o in scudi, percependo però le tasse stabilite per i vaglia interni.

Per eccezione sono emessi in Italia pure i vaglia per i militari appartenenti al presidio di stanza alla Canea e per quelli inviati nell'estremo Oriente (Cina) (anni 1884, 1900, 1901).

In caso di mancanza di fondi negli uffici di seconda e terza classe si ammette, per il pagamento dei vaglia di qualunque specie, esclusi i militari, il concorso degli agenti delle gabelle, dei contabili demaniali e, se ne aderiscono, anche gli esattori comunali e consorziali delle imposte dirette (anno 1892).

I vaglia telegrafici internazionali e consolari diretti ai sottufficiali, caporali, soldati e assimilati dell'esercito e dell'armata si pagano direttamente ai destinatari se accompagnati dal sott'ufficiale portalettere e muniti di dichiarazione che attesti la loro identità personale (anni 1889, 1901).

Qualora un mittente di un vaglia telegrafico chieda di recuperare d'urgenza l'importo nell'ufficio d'origine, mediante altro vaglia telegrafico, o il mittente o il destinatario chiedano sia pagato da una località diversa dalla primitiva, gli uffici possono promuovere con telegrammi a spese degli interessati, la commutazione telegrafica dei titoli originali (anno 1890). Nelle ore serali e in tutte le altre in cui sia chiuso l'ufficio di cassa o quello speciale dei vaglia, compresi i giorni festivi, vengono affidati all'ufficio delle raccomandazioni le emissioni ed il pagamento dei vaglia telegrafici (anno 1890). Negli altri uffici il servizio dei vaglia telegrafici può essere fatto durante l'intero orario del servizio postale o telegrafico (anni 1892, 1899). Aggiungiamo che essendo stata, nel 1884, modificata la legge di Contabilità generale dello stato, si ravvisò nel 1887 ¹⁶, l'oppor-

¹⁴ R. Decreto 13 novembre 1887, n° 5030.

¹⁵ R. Decreto 18 dicembre 1884, n° 2846.

¹⁶ R. Decreto 25 luglio 1887, n° 4866.

tunità di introdurre qualche modificazione al regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato nel 1873¹⁷ per metterlo in relazione anche col nuovo testo di legge per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato¹⁸. Esso, oltre le disposizioni generali, dava norme per la gestione degli uffici, delle direzioni provinciali, dei Consolati all'estero, nei rapporti con le Amministrazioni estere; stabilì le attribuzioni dell'ora abolita Direzione generale, il modo di rendere i conti giudiziari e di riscuotere i debiti accertati a carico dei contabili, di altri agenti morali e di terzi.

Infine nell'intento di semplificare la scritturazione dei vaglia ordinari, il Ministero nel 1896 fece adottare, per il solo servizio dell'interno del regno, un nuovo tipo di vaglia, senza avviso, sul quale la somma scritta in cifre o in lettere era confermata da due strisce suddivise ciascuna in nove listini, una per le lire da una a nove, e l'altra per le decine di lire da dieci a cento. Le frazioni di lira era rappresentate soltanto dalla scrittura, senza essere confermate da strisce. Il nuovo modello fu limitato, in via di esperimento, ai vaglia non superiori a L 100 ed emesso solo dagli uffici delle principali città, a cominciare da quelli di Roma. Ebbe vita meschina, e disparve in meno di un anno, senza neppure un avviso al pubblico e nei bollettini dell'amministrazione¹⁹.

II. Cartoline vaglia

L'istituzione delle cartoline vaglia rimonta al 1890; ma il progetto di legge Genala (2 dicembre 1885) già accennava a questa nuova forma di trasmissione dei valori: egli ne proponeva l'uso a somiglianza dei "bons de poste", già in vigore nel Belgio, in Francia e in Inghilterra²⁰, e si prometteva di conseguire una maggiore facilitazione nell'invio delle piccole somme, senza sottostare alle formalità cui sono soggetti i vaglia ordinari.

Notava inoltre che il vaglia richiedeva tempo e spesa, mentre le cartoline-vaglia più economiche e spiccie, sarebbero tornate utilissime nei loro tagli fissi e nella facoltà ai mittenti di riempirle e di aggiungergli

¹⁷ R. decreto 21 dicembre 1873 n. 1747 (serie seconda).

¹⁸ R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie terza).

¹⁹ Un tentativo simile venne fatto nel 1883. Esso però aveva per scopo di evitare frodi che si tentavano e si perpetravano dal pubblico. A porvi un freno si provò ad introdurre vaglia artisticamente lavorati; si ebbe un buon disegno, e fu stipulato un contratto con un provveditore. Ma il tentativo riuscì a vuoto e si dovette per necessità ricorrere all'unico mezzo che poteva assolutamente troncarle alla radice, e si stabilì che nessun vaglia potesse pagarsi se l'ufficio cui era presentato non avesse ricevuto il relativo avviso dall'ufficio che lo aveva tratto (*Sesta relazione sul servizio postale in Italia*, 1868, Torino, 1869).

²⁰ Alcuni ritengono che le cartoline-vaglia abbiano la loro origine in alcuni *buoni* di piccolo taglio, messi in vendita nella città di Amburgo nel 1866, che furono in breve adottati con leggere modifiche e con ottimi risultati in tutta la Germania. Nel 1880 l'Inghilterra creò anch'essa i *buoni*, pagabili in 15.000 uffici postali; si vendevano e si vendono come i francobolli.

comunicazioni attuali e personali ai destinatari, per pagamenti di somme limitate e rimborsi di piccoli acquisti.

Aggiungeva infine: “Siccome il prezzo delle cartoline vaglia seguirà naturalmente la sorte della cartolina ordinaria, così quando il bilancio consentirà di apportare la desiderata riforma ulteriore alla tariffa postale, ne verrà un conseguente ribasso in questo servizio di trasmissione del denaro.”

Ma tanto l'on. Genala come la giunta che prese in esame il progetto, non trovarono, per attivare il nuovo servizio, il modo più pratico e senza inconvenienti. Così dal disegno di legge, molto modificato e notevolmente ridotto, l'idea della geniale riforma venne eliminata, per risorgere nel 1890 con la legge Lacava.

La Commissione parlamentare che riferì sul disegno di questa legge, nella seduta del 22 febbraio 1890, ebbe a dire per mezzo dell'on. Chiaramonte, che le cartoline vaglia suppliscono ad un bisogno cui negli altri paesi è provveduto con buoni postali, *Postalorders* degli inglesi, e in maniera più completa e soddisfacente; che esse avrebbero adempiute a tutte le esigenze e acquistato il carattere di vera utilità per il pubblico; che la tassa mite ²¹ sarebbe riuscita inferiore a quella dei vaglia anche se fosse stato necessario adoperare due tagli di cartoline per formar una data somma; che i timori di una possibile sorgente di frodi erano completamente quietati dal fatto che i vaglia *à decouvert*, a somma variabile, esistenti nei rapporti internazionali non danno luogo ad inconvenienti di sorta; che ne avrebbe tratto profitto l'Amministrazione delle poste perché il movimento delle spedizioni di danaro per i vaglia sarebbe cresciuto sensibilmente e avrebbe compensato ad usura la piccola perdita sull'ammontare della tassa e perché avrebbe fatto conseguire sensibili risparmi nella contabilità, nei registri e nel personale degli impiegati.

La legge che ebbe effetto dal 1° ottobre 1890 ²² stabilì nove tagli di cartoline, e cioè da L. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20.

Provvedute dall'officina governativa delle carte valori, stampate con inchiostro di colore diverso ²³ a seconda delle serie (dalla lettera A alla lettera I), sono spedite *à decouvert*, senza alcun avviso. Servono al pari dei vaglia ordinari per eseguire pagamenti all'interno del regno, come pure da e per località fuori del regno ove esistono uffici italiani. Non sono ammesse nel servizio internazionale e quelle, che, per errore, si spediscono all'e-

²¹ Per le cartoline vaglia non eccedenti L. 5, cent. 10; per quelle di valore da L. 5 a L. 10, cent. 15; per quelle da L. 10 a L. 15, cent. 20; per quelle da L. 15 a 20, cent. 25.

²² R. decreto 2 luglio 1890 n. 6954 (serie terza) e decreto ministeriale 1° settembre 1890.

²³ 1890. Le prime cartoline vaglia avevano il bollo bleu, valore in cifra ed in lettere. Quelle di valore minore di 1 lira erano su carta *chamois*; da L. 1, violetta; da L. 2, gialla; da L. 3, rosa; da L. 4, verde; da L. 5, arancio; da L. 10, 15, 20, grigio-bruno. Con R. decreto 5 gennaio 1893 n. 9, con effetto dal 1° marzo successivo, a queste nove serie ne furono aggiunte altre quattro: da L. 6, stampata in colore turchino orientale; da L. 7, in colore bruno d'Italia; da L. 8, in colore verde annas; da L. 9, giallo arancio; tutte su cartoncino di colore giallo. L'istituzione di queste quattro altre serie di cartoline vaglia ebbe per scopo di rendere meno frequente il caso di dover adoperare due cartoline per l'invio di una data somma.

stero, sono trattate come corrispondenza ordinaria.

Nel 1896 allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti che presentava questo servizio, il Ministero escogitò un nuovo ed unico tipo di cartolina, sulla quale la somma da spedirsi veniva indicata mediante la perforazione di appositi cerchi numerati e confermata in cifre, che scrivevansi dagli agenti postali, senza che più occorresse l'applicazione dei francobolli per frazioni di lira. Le nuove cartoline furono emesse in via di esperimento solo dagli uffici delle principali città, cominciando da quelli di Roma, e pagate da tutti gli uffici del regno, dalla colonia Eritrea e dalla Repubblica di San Marino. Ma presto entrarono senza eccezione nel dominio pubblico e tutti gli uffici furono autorizzati ad emettere ed a pagare.

L'esperimento dimostrò presto la necessità di alcune modificazioni consigliate anche da ragioni di economia. Nella ristampa avvenuta verso la fine del 1896, fu ridotto a più piccole dimensioni il formato (9 per 14); la matrice venne collocata orizzontalmente al di sopra della cartolina; le somme da spedirsi comprendevano anche le unità di centesimi e potevano giungere fino a L. 20,99; le perforazioni furono tre invece di due; ai cerchi furono sostituiti i quadretti su due linee, la prima per indicare, mediante la perforatura, le decine, e la seconda, le unità e i centesimi; la somma da pagarsi al destinatario doveva scriversi in cifre anche sul polizzino.

Malgrado queste modificazioni che davano maggiore garanzia e sicurezza, avvennero qua e là delle frodi, specialmente per mezzo della foratura, e fu quindi necessario ricorrere ad un terzo sistema.

Così nel Testo unico delle leggi postali²⁴, restando ferme le tasse già prima stabilite sul valore delle cartoline, queste furono finalmente costituite da un cartoncino la cui faccia anteriore serviva per l'indirizzo del destinatario e per le indicazioni di servizio; a tergo vi erano appositi spazi per le indicazioni, che riguardavano il mittente; erano inoltre provviste di due tagliandi, uno dei quali serviva per le comunicazioni fra mittente e destinatario, l'altro come ricevuta; ogni cartolina era contrassegnata con un numero e con una lettera alfabetica che distingueva le diverse serie²⁵.

Questo metodo fu mantenuto fino a quando non si credette utile quello già studiato nel 1898, il quale, basandosi sul sistema *à decouvert* in uso nella Germania, nell'Austria-Ungheria e nella Svizzera, cercò di svolgere con un solo tipo e una contabilità, con maggiore semplicità e speditezza, il servizio dei vaglia ordinari, militari e telegrafici, unificando le caratteristiche, la forma, il trattamento dei vaglia e quello delle cartoline, concedendo a queste ultime indistintamente anche la girata, ed eguagliando gli uni e le altre ai vaglia internazionali²⁶.

Man mano furono accordate altre agevolazioni nel trattamento delle

²⁴ Approvato con R. decreto 24 dicembre 1899 n. 501.

²⁵ L'istruzione ministeriale del 1900 aggiunge che le cartoline-vaglia erano di quattro colori diversi, secondo l'importo della somma spedita, cioè: bianche da un centesimo sino a L. 5,99; rosa da L. 6 a L. 10,99; verdi da L. 11 a L. 15,99; azzurre da L. 16 a L. 20,99.

²⁶ R. decreto 20 novembre 1902, n. 487.

cartoline-vaglia:

a) mediante il pagamento della soprattassa stabilita per le lettere è ammessa la raccomandazione, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento; per quelle raccomandate si può avere la ricevuta di ritorno e il recapito per espresso;

b) in genere, sono applicabili ad esse tutte le disposizioni relative ai vaglia ordinari; considerate come questi, carte di valore, la loro alterazione, contraffazione o falsificazione sono punite dalle leggi penali comuni quali delitti ²⁷; equivalgono a titoli al portatore e quindi, in tesi generale, non debbono accogliersi domande di provvedimenti amministrativi atti ad impedire il pagamento per parte di privati che dichiarino di non essere più in possesso perché smarrite o rubate;

c) a maggiore garanzia n'è vietata la spedizione senza indirizzo, insieme con i titoli commerciali da riscuotere, per le spese di protesto;

d) alle cartoline-vaglia rinviate non si applica alcuna soprattassa o nuovo bollo;

e) inoltre l'istruzione ministeriale del 1900 avverte che l'ufficio italiano di Tripoli di Barberia è ammesso alla vendita di cartoline-vaglia da inviarsi a persone dimoranti nel regno, nella repubblica di San Marino e nella colonia Eritrea; ma non può pagarne;

f) nello stesso anno n'è autorizzata, in via di eccezione, l'emissione sull'ufficio di Canea, a favore dei militari appartenenti al presidio di stanza colà;

g) per l'emissione da e per gli uffici di Bengasi e di Scutari di Albania sono stabilite le stesse norme stabilite per l'ufficio di Tripoli, ma senza reciprocità.

Le statistiche ufficiali ci dicono il movimento ascendente delle cartoline-vaglia emesse e pagate. Nel corso di nove mesi, dal 1° ottobre al 30 giugno 1891, si ebbe una vendita di 1.149.700 di tali titoli per 7.845.800; ne furono pagati 1.132.112 per un valore di L. 7.644.441 e con L. 173.821,58 di francobolli aggiunti. Nell'esercizio 1898-99 il numero di quelle emesse raggiunse la cifra di 6.408.308, per L. 52.423.938,55; ne furono pagate 6.372.764 per L. 52.291.994,41.

* * *

Ma un fatto nuovo venne a mutare profondamente l'ordine contabile e amministrativo del servizio dei vaglia e delle cartoline vaglia.

Discutendosi alla Camera dei deputati i bilanci preventivi del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1894-95, 1897-98 e 1901-1902, ripetutamente diversi oratori, rilevati gli inconvenienti prodotti dalla molteplicità dei tipi di vaglia a tassa per l'interno del regno, espressero il voto confortato dall'approvazione dell'assemblea, che ai tipi stessi se ne sostituisse uno solo avente carattere di carta valore (rappresentando per sé

²⁷ Codice penale, artt. 268, 269, 270, 272, 274.

stesso la tassa di emissione) e da scritturarsi per intero dal mittente.

Qualche deputato lamentò anche che in conseguenza dell'uso dello stesso vaglia per il servizio del pubblico e per il giro dei fondi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, o di altri enti autorizzati eccezionalmente a trasmettere il denaro in esenzione di tassa, non si potessero scervere la contabilità, in modo da conoscere distintamente l'importo dei vaglia emessi contro il pagamento delle relative tasse, e quello dei vaglia rappresentanti operazioni veramente fittizie e non produttive di alcun beneficio.

In altri termini si reclamava un provvedimento per il quale si venisse a stabilire un logico rapporto fra le tasse percepite e le somme rappresentate dai vaglia, rapporto che mancava affatto in conseguenza della promiscuità contabile delle operazioni a pagamento e gratuite.

Nessun dubbio sull'esistenza e sulla gravità degli inconvenienti lamentati, tant'è che l'Amministrazione volle porvi rimedio, usando quei mezzi, che si armonizzavano con i desideri espressi dai rappresentanti della Nazione e maggiormente prospettavano un esito felice, essendo già da tempo in vigore presso Stati che per evoluzione commerciale ed economica vanno annoverati fra i principali come la Germania, l'Austria, l'Ungheria e la Svizzera.

Anteriormente al 1903 i vaglia interni erano, come è noto, di quattro diverse specie: ordinari, telegrafici, militari e cartoline-vaglia. Ciascuna specie dava luogo a contabilità separate, ciò che, in opposizione con ogni principio di retta amministrazione e di bene intesa economia, produceva intralcio alla speditezza dei servizi, sperpero di stampati e di tempo, ed irrazionale impiego di manodopera. Dal 1° gennaio 1903, in forza del R. decreto del 20 novembre 1902 numero 487, dopo aver sentito il parere competente dei capi dei più importanti servizi dei vaglia, furono aboliti 4 tipi di titoli interni precedentemente in uso, e ad essi se ne sostituirono due, uno a tassa e l'altro di servizio.

Al vaglia tassa fu dato un carattere di carta valore, in quanto, suddiviso in 6 diversi tagli, rappresentava il valore della tassa relativa alla somma che con ciascun taglio era permesso spedire. A tergo del avviso di ogni titolo era riservato uno spazio per le comunicazioni di qualsiasi genere del mittente per il destinatario e questa facilitazione va considerata come l'equivalente di sgravio di tassa (non potuto accordare per ragioni di opportunità) tenuto conto che il vaglia senza uscire dall'ambito della posta e senza spese perveniva all'ufficio di destinazione, il quale staccava l'avviso e lo recapitava al destinatario sempre gratuitamente.

Chi voleva spedire un vaglia acquistava il relativo modulo presso un ufficio postale pagando la tassa prescritta e vi scriveva la somma da spedire, tutte le indicazioni necessarie alla identificazione del mittente e del destinatario, nonché le comunicazioni che intendeva fare a quest'ultimo. Dopo di ciò presentava il vaglia all'ufficio di posta, il quale, incassatone l'importo eseguiva tutte le operazioni di sua spettanza e spediva quindi il

titolo all'ufficio di destinazione consegnando una speciale ricevuta al mittente. Giunto il titolo all'ufficio cui era diretto, se d'importo non eccedente L 25, era pagato a domicilio del destinatario cui si rilasciava altresì l'avviso contenente le comunicazioni del mittente. Se il vaglia era d'importo superiore a L 25, al destinatario veniva recapitato l'avviso, sulla presentazione del quale all'ufficio di posta gli si pagava lo somma dovuta, previ i necessari accertamenti circa la sua identità personale.

Per trasmettere poi fondi in esenzioni di tassa, sia nell'interesse dell'Amministrazione che di altri enti eccezionalmente autorizzati, fu istituito un speciale vaglia di servizio esclusivamente destinato a quell'uso.

Da questi cenni sommari emerge che la riforma si prefisse due scopi d'ordine contabile e amministrativo l'uno, ed economico l'altro. Contabile ed amministrativo in quanto con il ridurre a due i 4 tipi di vaglia esistenti, si ottenne una grande semplificazione nelle contabilità, un più sollecito svolgimento dei servizi ed un risparmio di stampati e di lavori; economico, avendo dato ai mittenti il mezzo di spedire gratuitamente i vaglia contenenti una breve corrispondenza, spedizione che richiedeva la tassa delle lettere.

Tuttavia, malgrado tali benefizi reali ed immediati il nuovo sistema non venne accolto col favore che meritava, perché i suoi pregi furono da molti disconosciuti.

Alla non buona accoglienza della riforma concorse in parte la circostanza che il nuovo servizio cominciò a funzionare in un periodo in cui gli uffici postali sono sopraffatti da un lavoro eccezionale, per cui, quantunque fossero adottate tutte le precauzioni possibili per evitare qualsiasi confusione, non si poté ovviamente ovviare a qualche ritardo nel soddisfare le esigenze del pubblico; ritardo del quale a torto si vuol ricercare la causa unicamente ed esclusivamente nell'essenza del titolo.

Aggiungasi a ciò che una riforma così complessa e della quale si faceva per la prima volta l'esperimento in Italia, non poteva andare esente da qualche menda, che per altro facilmente avrebbe potuto essere riparata. Ma la ragione principale del non completo successo va attribuita a quella specie di diffidente ostilità che le innovazioni in genere incontrano nel pubblico, e, nel caso concreto, all'avversione che i mittenti dimostrano subito al dover essi scritturare i vaglia quantunque tale operazione non presentasse alcuna difficoltà. Concorse a non rendere bene accetta l'innovazione l'essersi tolto ai destinatari la facoltà di girare i vaglia trasmessi per posta.

In ogni modo partendo dal concetto che un servizio pubblico deve del pubblico soddisfare per quanto possibile i desideri, l'Amministrazione studiò quali ritocchi fossero da apportare al nuovo vaglia senza ledere i principi fondamentali che presiedettero alla sua istituzione, onde giungere ad eliminare quei fatti che potevano dar pretesto a lagnanze. Si voleva un titolo che senza pericolo potesse andare per le mani di tutti, da scriverarsi per intero dall'impiegato richiesto della emissione, da consegnarsi dal

mittente, con facoltà adesso di impostarsi dove e quando meglio gli piacesse, recapitabile al destinatario, perché a suo piacimento potesse riscuoterlo in un ufficio piuttosto che in un altro e che fosse girabile.

Tutti questi requisiti si riuniscono nel nuovo vaglia che fu istituito il 1° luglio 1903 per effetto del R. decreto 28 giugno di quell'anno n. 403. Ad esso fu tolto il carattere di carta valore non più necessario, dal momento che il titolo non doveva più essere consegnato al mittente se non quando il medesimo ne avesse versato l'importo e la tassa relativa, ciò che rese possibile anche l'abolizione dei vari tagli a tassa fissa creata con R. decreto il 20 novembre 1902 riducendoli ad un solo servibile per la spedizione di qualsiasi somma.

Fu mantenuta al mittente la facoltà di scrivere comunicazioni per il destinatario istituendo all'uopo uno speciale talloncino, da staccarsi e trattenersi dall'interessato, e fu ripristinata la facoltà della girata limitatamente alla piazza su cui il vaglia fu tratto.

Tale restrizione voleva impedire l'abuso che si commetteva prima del 1903 da alcuni destinatari di vaglia, di servirsi di questi per eseguire pagamenti fuori piazza, girando i titoli ai propri corrispondenti, e sottraendosi così al pagamento della tassa per l'emissione di un nuovo vaglia.

Consentendo che il vaglia andasse per le mani del mittente e del destinatario, l'Amministrazione doveva garantirsi delle possibili alterazioni di scrittura, in modo di essere certa che il titolo non avrebbe potuto essere pagato che alla persona indicata dal mittente e per la precisa somma da questi versata. A ciò si provvide con la istituzione dell'avviso di conferma che viene spedito dall'ufficio che emette il vaglia a quello sul quale è tratto, e che dà modo a quest'ultimo di controllare, all'atto in cui viene richiesto del pagamento, la regolarità delle indicazioni recate dai vaglia. Siffatto avviso si omette soltanto quando trattasi di vaglia di importo non eccedente le L. 25, titoli questi ai quali si vollero conservare tutti i caratteri delle cessate cartoline-vaglia, accolte con tanto favore dal pubblico.

I vaglia in questione sono consegnati dall'ufficio postale che li rilascia ai mittenti con la sola indicazione dell'importo, lasciando ai mittenti stessi d'indirizzarli a chi e dove vogliono, e ai destinatari di esigerli indifferentemente in qualsiasi località.

Con tali nuove modificazioni, mentre si sono raggiunti pienamente i due principali scopi cui mirava la riforma del gennaio 1903, quello contabile-amministrativo e quello economico, soddisfacendo ad un tempo ai voti del Parlamento, si è ottenuto un tipo di vaglia perfetto che riscuote le simpatie del pubblico e che risponde a tutte le sue esigenze, come dimostra lo sviluppo che il servizio va prendendo in sempre maggiori proporzioni ²⁸.

Ed anche i rapporti con l'estero furono, man mano, meglio discipli-

²⁸ *Relazione statistica intorno ai servizi postali, telegrafici e telefonici e marittimi per gli esercizi 1902-903 e 1903-904*, Roma, 1907.

nati. Il 12 ottobre 1907 fu concluso un accordo fra la nostra e l'Amministrazione inglese per lo scambio dei vaglia telegrafici, ammettendo nello stesso tempo l'avviso di pagamento che prima non esisteva, ed il 1° dicembre 1907 fu iniziato il servizio con la repubblica del Brasile.

Durante l'esercizio 1907-908 l'Amministrazione postale italiana concluse accordi per il servizio dei vaglia con le repubbliche di Brasile, dell'Honduras e della Costa Rica e vennero inoltre modificate i servizi con l'Inghilterra, il Messico e la Grecia. I servizi con le repubbliche del Brasile e dell'Honduras sono stati istituiti sulla base dell'accordo di Roma; quello invece con la repubblica di Costa Rica venne regolato con Convenzione speciale, e si effettua con il mezzo di due uffici di cambio; Genova per l'Italia e San José per la Costa Rica.

Nelle relazioni con Inghilterra e Messico è stato introdotto il servizio degli "avvisi di pagamento". Con la Grecia, infine, è stato convenuto che, con il 1° luglio 1908, oltre gli uffici di Atene, Corfù, Patrasso, Pireo, Sira e Volo, con i quali il servizio ha luogo rigorosamente sulla base dell'accordo di Roma, anche tutti gli altri uffici che fanno il servizio dei vaglia interni, siano autorizzati a cambiare vaglia internazionali con l'Italia.

Questo servizio è fatto del pari sulla base dell'accordo di Roma, tranne per quanto si riferisce al modo del pagamento dei vaglia rilasciati dall'Italia sui detti uffici greci.

Durante l'esercizio 1909-910 furono infine conclusi questi accordi:

- 1) istituzione del servizio dei vaglia internazionali con la Turchia;
- 2) istituzione del servizio diretto dei vaglia internazionali ordinari con la federazione australiana (Australia meridionale, Australia occidentale, Nuova Galles del sud, Queensland e Victoria compresa la Tasmania);
- 3) istituzione del servizio dei vaglia internazionali telegrafici con la Grecia, limitatamente però con gli uffici di Atene, Corfù, Patrasso, Pireo, Sira e Volo.

III. Titoli postali di credito

I titoli postali di credito furono istituiti con la legge del 23 giugno 1873. Il concetto della loro istituzione fu quanto mai pratico e giusto.

Il ministro Devincenzi nel presentare il disegno di legge per modificazioni della legge postale (29 gennaio 1872) disse che l'emissione di titoli di credito sarebbe riuscita di grande utilità per coloro che "nell'intraprendere un viaggio desiderano non solo evitare il pericolo di smarrimento o di furto del proprio danaro, ma vogliono averlo disponibile in tutte quelle altre località del regno ove hanno affare o convenienza di fermarsi".

E la Commissione parlamentare, nel raccomandare la proposta, aggiungeva: "con l'introduzione di questi titoli l'Amministrazione crede

di porgere al viaggiatore il mezzo di procurarsi i fondi che gli occorrono, senza aver a portarli con sé. Non sono una concorrenza alle banche e ai banchieri, poiché è evidente che, dove vi ha degli stabilimenti di credito c'è più convenienza di rivolgersi ad essi che alla Posta; ma per le località ove difettano le banche, appare vantaggiosa la riforma proposta, inquantoché tende a rendere un servizio che altrimenti non si avrebbe o si avrebbe a condizioni troppo onerose”.

Le due Camere approvarono la riforma, e il titolo postale di credito nominativo e senza la facoltà della girata ²⁹, fu adottato nel 1873.

Esso ha per scopo la trasmissione di una determinata somma da un paese all'altro, e da una ad altra persona, ed il suo importo può essere riscosso in qualunque ufficio; solo il primo pagamento deve essere fatto nell'ufficio designato sul titolo, salvo autorizzazione in contrario.

È indubitabile che esso dovrebbe rispondere ai bisogni sempre crescenti del traffico, del commercio, della civiltà; ma le legittime speranze che si erano fondate sullo sviluppo dell'utilissima istituzione sono rimaste deluse; tra noi ben poco cammino ha fatto; una crescente atrofia l'ha invaso. Le cause di questo insuccesso sono tre, di diversa natura e entità.

La prima, la minore, va ricercata nella scarsissima pubblicità data al titolo di credito, per cui si può quasi affermare che esso è sconosciuto alla quasi totalità del pubblico cui potrebbe interessare.

Il secondo motivo è attribuibile alla legge stessa, che, ispirandosi a criteri fiscali e nella falsa credenza di aumentare il reddito col mantenere alte le tasse, stabilì per il titolo di credito la tassa stessa dei vaglia; sicché ora, dopo i ribassi subiti da quest'ultima, l'emissione di un titolo di credito per L. 5.000 costa L. 10,40, tassa evidentemente esagerata e che non è in rapporto al servizio reso.

Ma il colpo definitivo al titolo di credito fu dato all'Amministrazione stessa con le eccezionali facilitazioni ai titolari di libretti delle casse postali di risparmi, concedendo loro di riscuotere in qualsiasi ufficio il loro credito purché riconosciuti e garantiti. L'Amministrazione venne così non solo a mettere fra di loro in antitesi ed in concorrenza due servizi da lei stessa esercitati e che dovevano avere e mantenere fini e tendenze diversi, ma svisò completamente il carattere del libretto di risparmio il quale si è sostituito del tutto al titolo di credito, con una doppia prerogativa di non costare nulla e di rendere anche un'interesse...

Allo stato delle cose, non è certo possibile localizzare d'un tratto il libretto di risparmio e ricondurlo alla primitiva sua funzione togliendo così al pubblico un vantaggio di cui ora gode, senza nulla sostituirvi in compenso; ma si potrebbe invece modificare il titolo di credito in modo da farne un utile e poco costoso succedaneo al libretto di risparmio non localizzato, quale può dirsi l'attuale.

²⁹ La Commissione parlamentare aveva proposto di ammettere, come per i vaglia e poi per i vaglia-cartolina, la girata; ma nella discussione avvenuta alla Camera il 2 giugno 1893 il Governo si dichiarò contrario.

A tal scopo, e a differenza di quanto ora è consentito, il titolo di credito dovrebbe essere emissibile tanto dalle direzioni quanto dagli uffici di prima e di seconda classe, la cui tassa dovrebbe essere minima, tanto cioè quanti basti a compensare le spese vive per l'esecuzione del servizio.

Il pubblico in tal modo avrebbe a propria disposizione un mezzo comodo ed economico di riscuotere dovunque voglia il denaro depositato in un ufficio di posta...

E vuolsi ancora aggiungere che se, come si può presumere, il nuovo titolo di credito postale avrà lo sviluppo desiderabile ed incontrerà il favore del pubblico, il Tesoro potrà avere una piccola utilità da questo vivificato servizio, in quanto che i capitali depositati non essendo ritirati in generale che a poco a poco e dopo un certo lasso di tempo, la giacenza di tutte quelle somme nelle casse postali e nelle tesorerie, agevolerà notevolmente il movimento generale di denaro e, nella più limitata ipotesi, risparmierà alle direzioni provinciali la necessità di chiedere sovvenzioni alla tesoreria, pel servizio dei vaglia e dei risparmi ed anche per il pagamento dei mandati per conto del Tesoro ³⁰.

Queste però sono belle idee e forse speranze, che devono ancora realizzarsi; permane quindi tuttora la sconsolante realtà delle cose, e cioè, la pochissima fortuna toccata ad un'istituzione, la quale pareva destinata ad un successo vero, duraturo.

Le statistiche confermano lo scarso insignificante suo cammino. Nel 1874 furono rilasciati appena 34 titoli per L. 36.110. La *Relazione* nel servizio postale di quell'anno giustifica tanta penuria con la scarsissima conoscenza di tale agevolezza e col piccolo numero di viaggiatori portanti seco grosse somme senza uscire dai confini del regno.

Nel quinquennio 1879-1883 la media fu appena di 27 all'anno; e tale su per giù si mantenne fino all'esercizio 1889-90 in cui il numero si elevò a 72 per un valore di L. 92.200. Nell'esercizio 1895-96 furono 61 per L. 89.675; in quello 1909-910 si ebbero 214 titoli emessi per l'importo complessivo di L. 280.565 e si eseguirono 793 rimborsi per l'importo complessivo di L. 282.033.

Per il rilascio dei titoli postali di credito (somma minima L. 200, massima L. 5.000) si paga una tassa uguale a quella dei vaglia postali, con un minimo di L. 1.

Sono vevoli per tre anni, compreso l'anno dell'emissione, trascorsi i quali le somme non riscosse vanno in profitto all'erario.

Prima del 1890 la prescrizione era, come per i vaglia, di 5 anni. Con la legge postale di quell'anno fu ridotta a tre. Questa riduzione fu dal ministro motivata con la considerazione che "se si ammette un termine di tre anni per i vaglia che circolano per mezzo della Posta e taluno dei quali può

³⁰ Relazione alla Camera dei deputati sul disegno di legge presentato dal Ministro Galimberti per modificazioni al Testo Unico delle leggi postali (approvato con R. decreto 24 dicembre 1899 n. 501) ed alla legge 27 maggio 1875 n. 2779, serie seconda, sulle casse postali di risparmio.

andare smarrito ad insaputa totale sì del mittente che del destinatario, a fortiori si deve ammettere per i titoli di credito, destinati a rimanere nei portafogli dei rispettivi intestatari ed a viaggiare con essi; onde non possono smarrirsi senza che eglino siano tosto per avvedersene”³¹.

Il Regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1887 n. 4866, dà le norme per la gestione dei vaglia e per i titoli di credito³².

Non essendo il titolo di credito entrato nelle abitudini della vita pratica, non è stato possibile conoscere, prevenire ed evitare probabili inconvenienti, né modificare e migliorare il tipo e il trattamento. Finché non sarà provveduto ad una sensibile diminuzione di tassa; finché la facoltà di emetterli non verrà estesa a tutti gli uffici³³; finché non sarà prolungato il termine della validità; finché non saranno eliminate le inceppanti pastoie regolamentari, questa forma di trasmissione resterà come un semplice ed ingombrante documento storico, e il pubblico continuerà a servirsi di altri mezzi, specialmente bancari, per il giro di denaro da una città all'altra.

IV. Riscossione per conto di terzi

Prima che il servizio delle riscossioni di effetti avesse dato luogo ad un accordo fra vari stati dell'Unione era già in vigore presso alcune nazioni, sia nei rapporti interni, sia in quelli internazionali.

Il congresso di Lisbona, con l'accordo concluso il 21 marzo 1885 e approvato con legge del 25 marzo 1886, n. 3737, stabilì lo scambio degli effetti da riscuotere a mezzo degli uffici postali degli stati contraenti³⁴, che si assunsero con il patto della reciprocità il nuovo servizio, attivato nell'anno successivo. In conseguenza dal 1° giugno 1886 cominciò anche in Italia a funzionare con l'estero sotto il nome di *Service de recouvrements* ed in breve prese un notevole incremento.

Dal 1° al 30 giugno 1886, ossia nel primo mese, il numero degli effetti inviati all'estero furono 92 in 81 spedizioni, per un valore riscosso di L. 8.925,67 con un importo delle tasse di francatura e di raccomandazione di L. 40,75. Nell'intero esercizio 1886-87, in 221 spedizioni contenti 342 titoli, 101 vennero riscossi per un valore di L. 19.040,28 e 241 non riscossi per L. 10.540,24, con un importo delle tasse di francatura e di raccomandazione di L. 123,70.

³¹ Relazione sulle modificazioni alle leggi postali. Camera dei Deputati, n. 103, legislatura XVI.

³² Il primo regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito fu pubblicato il 21 dicembre 1873, R. decreto n. 1747 (serie terza).

³³ L'ufficio postale di Massaua nel 1894 fu autorizzato all'emissione di titoli di credito.

³⁴ Austria-Ungheria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo, colonie portoghesi, Repubblica di Liberia, Romania, Svizzera e nel 1889 il Montenegro. Vedi *Accordo al servizio delle riscossioni* e il relativo *Regolamento di dettaglio e d'ordine*, firmati a Washington dai rappresentanti degli stati contraenti il 15 giugno 1897.

Numero ed importo dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati dagli uffici postali italiani durante l'ultimo decennio

Esercizi		interni		internazionali e consolari		totali	
		numero	importo	numero	importo	numero	importo
1900-901	14.736.274	915.886.541,44	373.158	51.006.993,73	15.109.432	966.893.541,22	
1901-902	15.225.133	959.332.040,00	291.395	56.433.547,64	15.516.528	1.015.765.583,64	
1902-903	15.701.082	1.009.008.170,19	297.767	54.531.557,27	15.998.849	1.063.539.727,46	
1903-904	15.953.343	1.133.404.471,72	336.110	46.819.279,01	16.289.453	1.180.223.751,83	
1904-905	16.702.194	1.253.605.127,30	370.281	40.513.270,41	17.078.475	1.294.118.406,71	
1905-906	17.451.479	1.378.084.783,86	427.550	47.419.774,37	17.379.035	1.425.504.558,73	
1906-907	18.093.926	1.470.822.998,63	457.258	50.831.013,13	18.541.654	1.527.653.991,75	
1907-908	18.891.508	1.557.367.637,24	488.271	52.485.609,62	19.379.779	1.629.853.246,86	
1908-909	19.404.714	1.671.793.864,73	535.510	53.736.977,41	19.949.224	1.725.530.842,19	
1909-910	20.810.521	1.981.638.333,37	599.913	67.900.828,51	21.410.434	1.849.539.161,88	
Somma	192.960.074	13.156.943.955,58	4.183.219	521.078.861,10	177.143.3293	13.078.622.816,77	

Esercizi		interni		internazionali e consolari		totali	
		numero	importo	numero	importo	numero	importo
1900-901	14.440.542	913.877.972,00	65.220	42.111.126,62	949.347	53.506.081,63	
1901-902	15.159.609	964.002.925,74	65.500	44.550.760,55	1.010.345	58.985.387,81	
1902-903	15.235.300	994.856.336,75	58.816	42.956.101,90	1.263.026	84.287.163,18	
1903-904	15.799.472	1.127.878.442,03	69.195	30.244.274,77	1.568.301	118.492.162,69	
1904-905	16.607.401	1.237.349.869,61	74.081	29.147.770,45	1.766.739	134.471.651,45	
1905-906	17.119.801	1.373.040.092,85	82.149	24.967.527,26	2.037.612	169.419.761,59	
1906-907	18.001.342	1.473.393.732,21	89.376	29.407.390,34	2.234.585	218.637.766,09	
1907-908	18.757.219	1.565.343.011,02	56.587	24.834.524,38	2.400.423	237.712.664,80	
1908-909	19.386.260	1.687.671.000,91	62.149	17.610.472,18	2.224.644	210.238.008,30	
1909-910	20.680.397	1.787.973.958,60	67.226	24.498.959,29	2.425.479	241.675.784,88	
Somma	171.186.743	13.126.800.141,72	690.299	310.328.907,70	17.880.501	1.537.425.432,75	

Movimento dei fondi				
Stabilimenti	Esercizi			
	1889-90		1898-99	
	entrata	uscita	entrata	uscita
Cassa centrale	189.458.520,95	187.784.743,14	280.940.261,89	275.589.556,98
Casse provinciali e uff. it. estero	567.291.996,55	565.572.526,65	1.014.570.405,17	996.921.524,57
Uffici e collett.	893.295.777,54	893.279.219,04	1.258.669.572,27	1.258.600.313,15
Consolati	880.468,83	918.730,21	88.923,93	78.017,11
Entrata	1.650.926.763,87	1.647.555.221,04	2.554.269.763,26	2.531.189.411,81
Uscita	1.647.555.221,04		2.531.189.411,81	
Movimento complessivo	3.293.481.984,91		5.085.459.175,07	
Debiti				
1889-1890				
Per vuoti di cassa e frodi commesse da contabili			L. 62.608,67	
Per furti, aggressioni, gruppi smarriti etc.			L. 4.481,83	
Per incendi verificatisi			L. 811,98	
			L. 67.902,48	
1898-1899				
Per vuoti di cassa e frodi nel servizio			L. 74.333,70	
Per frodi nel servizio dei risparmi			L. 155.795,24	
Per furti, aggressioni, smarrimenti, incendi etc.			L. 12.308,52	
			L. 242.437,46	
Profitti				
1889-1890				
Per tasse riscosse nell'emissione vaglia e titoli di credito			L. 2.423.993,98	
Per diritto fisso sulla riscossione per conto terzi			L. 5.206,34	
Per rimborso amministrazioni estere per quote di tasse riscosse			L. 131.261,75	
Per profitto sul cambio con l'estero			L. 16.963,95	
Per vaglia caduti in prescrizione			L. 11.322,92	
Totale			L. 2.588.748,94	
1898-1899				
Per tasse riscosse nell'emissione vaglia, cart. vaglia e titoli di credito			L. 74.333,70	
Per rimborso amministrazioni estere a titolo di tasse			L. 106.232,70	
Per profitto sul cambio con l'estero			L. 5.897,11	
Per vaglia caduti in prescrizione			L. 47.415,68	
			L. 3.519.655,70	

Movimento dei fondi 1909-1910		
	entrata	uscita
Cassa centrale	L. 547.273.122,39	L. 543.468.655,67
Casse provinciali e uff. it. estero	L. 1.593.564.649,69	L. 1.561.408.473,54
Uffici di 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a classe	L. 3.800.716.180,73	L. 3.800.632.941,70
Consolati	-	3.125,00
Entrata	L. 5.941.558.952,81	L. 5.905.513.195,91
Uscita	L. 5.905.513.195,91	
Movimento complessivo	L. 847.072.148,72	
Debiti		
Per vuoti di cassa e frodi nel servizio dei vaglia		L. 50.397,97
Per frodi nel servizio dei risparmi		L. 117.562,47
Per furti, aggressioni, smarrimenti, incendi ed altro		L. 32.840,96
		L. 200.801,40
Profitti		
Per tasse riscosse nell'emissione vaglia e titoli di credito		L. 5.781.738,15
Per rimborso amministrazioni estere a titolo di tasse		L. 1.191.974,26
Per profitto sul cambio con l'estero		L. 158.492,96
Per vaglia caduti in prescrizione		L. 105.391,81
Totale		L. 7.235.597,18

Degli effetti arrivati all'estero, dal 1° aprile al 30 giugno 1886, in 1.127 spedizioni, furono riscossi 1.264 per L. 54.709,65 e 1.265 non riscossi per L. 65.071,66, con un importo delle tasse di 126,40 (diritto fisso di cent. 10 su ciascun effetto riscosso). Nell'esercizio 1886-87, dei titoli inviati nelle 7.073 spedizioni, 6.952 furono riscossi per L. 372.820,08, non riscossi per L. 201.835,55, con un importo di L. 659,20 come diritto fisso e di L. 4.708,45 come tassa dei vaglia per l'invio ai mittenti delle somme riscosse.

Questo vantaggioso risultato, che faceva sperare in uno sviluppo sempre crescente, non poteva sfuggire ai nostri legislatori, i quali ritennero utile e opportuno, nell'interesse della vita economica e finanziaria dello Stato, estendere nell'interno del regno la nuova istituzione, resa ancora più necessaria dalla scarsità o dalla mancanza di istituti bancari nei centri minori.

L'on. Saracco, nel disegno di legge presentato il 15 dicembre 1887, riportandosi ad un precedente progetto del 1885, disse che il nuovo servizio preferiva chiamare semplicemente *delle riscossioni* perché era presu-

mibile che i veri effetti di commercio avrebbero istituito l'eccezione, non la regola, finché non fosse stato ammesso il protesto dei non pagati e che in massima parte si sarebbe trattato di semplici quietanze ordinarie. L'approvazione del nuovo servizio avrebbe messo termine ad un'anomalia qual è quella che la posta rende al pubblico servizi maggiori nei rapporti con l'estero di quelli che rende nell'interno e avrebbe tolto l'Italia da uno stato d'inferiorità in confronto della maggior parte dei paesi stranieri. Il servizio delle riscossioni, continua, è l'inverso di quello dei vaglia; se non si vuol dire invece che ne costituisce il complemento. Nei vaglia l'Amministrazione riceve l'incarico di pagare; in quella delle riscossioni riceve l'incarico di riscuotere per conto dei terzi. È sempre un giro di fondi, né più, né meno.

Inoltre l'ammissione dei pagamenti parziali, raccomandata dal Consiglio delle industrie e del commercio, con queste parole: "non so vedere difficoltà nell'accettazione di pagamenti in conto, quando trattasi, e lo direbbe il regolamento, di pagamenti parziali nel vero senso della parola, non di pagamenti rateali. Certo sarebbe fastidioso e difficile dover tenere un conto corrente per ciascun titolo, che il debitore volesse pagare a riprese; ma l'accettare un acconto una volta tanto, darne ricevuta e rimandare il titolo o protestarlo per la differenza, quando il protesto sia ammesso, sono atti abbastanza agevoli".

Egli tolse al precedente progetto la restrizione che il servizio dei protesti sarebbe limitato, se ammesso, agli uffici delle località ove esistono notai ed uscieri; restrizione affatto inutile o dannosa; inutile, perché è naturale che l'Amministrazione possa designare gli uffici cui debbono essere affidato i singoli servizi; dannosa, perché moltissime località, ove non esistono notai o uscieri, sono vicine ad altre ove se ne trovano, da potersi valere di quelli residenti in queste ultime.

D'altra parte tenne nel debito conto i troppi ostacoli che si sarebbero opposti al protesto, ostacoli derivanti dalla novità dell'istituzione, dalla poca perizia degli agenti postali in materia legale, dalle gravi responsabilità che sì delicata materia importa; ed ebbe timore di andare incontro a frequenti contestazioni in cui la posta si sarebbe vista trascinare o per responsabilità eccedente il proprio mandato, o per omissioni dannose al pubblico e tali da compromettere la nuova istituzione. Propose quindi la facoltà di fare o non fare il protesto, uniformandosi ai deliberati della Convenzione di Lisbona.

La Commissione parlamentare, che riferì su questo disegno di legge con la Relazione presentata alla Camera il 16 marzo 1888, accettando senza modificazioni od aggiunte gli articoli relativi al nuovo servizio, disse che questo formava argomento di un'importanza più estrinseca che intrinseca e che l'esito di esso dipendeva dall'accoglienza che il pubblico gli avrebbe fatto, dalle proporzioni che avrebbe assunto, e dalla avveduta e ragionevole riserva lasciata al regolamento per avviarlo convenientemente. Se avvenisse, concludeva, di siffatte riscossioni quella che toccò ai

titoli postali di credito, i quali rimasero quasi clandestini, non sarebbe stato prezzo dell'opera farne oggetto di particolareggiate e minute disposizioni legislative. D'altra parte i punti principali, analoghi a quanto fu stabilito in argomento delle convenzioni internazionali, sono nettamente fissati nel disegno di legge.

In quanto ai pagamenti parziali delle cambiali raccomandò, nel rigore del regolamento, di non perdere di vista le disposizioni del Codice di commercio sugli effetti di simili pagamenti.

Il progetto di legge fu approvato, e il servizio delle riscossioni per conto dei terzi, che era rimasto circoscritto all'estero fino al 30 luglio 1889, venne esteso col 1° agosto seguente, per effetto della legge 30 luglio 1888, all'interno del regno facendo ragione così ai giusti desideri delle Camere di commercio e degl'industriali.

Pel servizio interno furono adottate le norme principali vigenti per quello internazionale, sia riguardo al limite del valore dei titoli che si possono affidare alla posta per l'incasso (cambiali, vaglia cambiari, quietanze ordinarie, fatture quietanze, cedole di carta di pubblico credito e simili), sia quanto all'obbligo ai committenti di sottoporre detti titoli alla francatura e raccomandazione, sia, infine, riguardo alle tasse cui le operazioni di incasso danno luogo.

Per rendere però più bene accetta al nostro pubblico la nuova istituzione, furono concesse agevolazioni, in confronto al servizio con l'estero. Così fu accordata, seguendo le raccomandazioni della Commissione parlamentare, la riscossione parziale dei titoli purché autorizzata dai committenti; fu concessa la riscossione dei titoli al portatore a condizione che l'invio di essi abbia a farsi in pieghi assicurati verso corresponsione della relativa tassa, e, finalmente non essendosi ancora autorizzato il protesto degli effetti fu accordata la facoltà di richiedere ai nostri uffici, nel caso di non pagamento, la consegna degli effetti stessi a persona di fiducia designata al committente, allo scopo che questa persona compia gli atti relativi, senza ingerenze però e responsabilità della posta.

Le previsioni fatte dall'on. Saracco e dalla Commissione parlamentare furono superiori all'aspettativa e sono confermate dalle statistiche ufficiali, le quali ci dicono che dal 1° agosto 1889 al 30 giugno 1890 i titoli spediti nell'interno del regno furono 69.061 per un valore di L. 5.743.153,29 e con un importo per tassa di francatura e di raccomandazione di L. 31.077,45. Ne vennero riscossi 37.295 per un valore di L. 3.495.554,75, e con un importo, per diritto fisso di cent. 10 per ogni titolo, di L. 3729,50. I non riscossi raggiunsero la cifra di 27.659 per un valore di L. 2.163.911,03. Rimasero in sofferenza, al 1° luglio 1890, 4.107 titoli per L. 84.694,51.

Ma nell'esercizio 1898-99, ossia per un decennio circa, il servizio delle riscossioni raggiunse uno straordinario aumento sia nei rapporti interni sia in quelli esteri. Nell'esercizio 1909-10 tale servizio segna un progresso ancora più significativo come si rileva dai seguenti prospetti.

Questi dati bastano a dimostrare l'importanza di questo servizio che, fin dalla prima attuazione, lasciava presagire quel progresso notevolissimo che esso ha raggiunto, specialmente quando, apprezzando la giustezza dei desideri degli uomini d'affari, si accordarono nuove facilitazioni per effettuare i protesti a titoli cambiari affidati alla Posta e non riscossi.

I titoli ammessi alla riscossione, la cui validità sfugge alla competen-

Servizio interno				
titoli arrivati			riscossi	
	n. totale	importo totale	numero	importo
1898-99	896.593	78.198.248,37	504.083	54.032.567,89
non riscossi				
	n. totale	importo totale		diritto riscos.
	392.510	24.155.380,48		50.408,30
			riscossi	
	n. totale	importo totale	numero	importo
1909-10	1.667.898	166.383.080,59	1.022.509	122.553.814,72
non riscossi				
	n. totale	importo totale		diritto riscos.
	645.389	43.829.365,87		102.086,50

Servizio con l'estero				
titoli spediti			arrivati: riscossi	
	n. totale	importo totale	numero	importo
1898-99	4.488	396.200,98	13.342	748.756,30
non riscossi				
	n. totale	importo totale		diritto riscos.
	8.544	319.952,14		1.334,20
			arrivati: riscossi	
	n. totale	importo totale	numero	importo
1909-10	20.442	1.079.078,04	39.318	1.445.527,09
non riscossi				
	n. totale	importo totale		diritto riscos.
	12.319	818.122,35		3.931,80

za ed all'esame degli uffizi postali, sono: le quietanze o ricevute ordinarie; le fatture o note di commissione; le cambiali, gli assegni bancari (*chèques*), le delegazioni, i vaglia e gli altri titoli cambiari, le fedie di deposito di magazzini generali (*warrants*), le note di pegno, le polizze di carico, gli atti di prestito a cambio marittimo; le cedole di titoli al debito pubblico, (esclusa la rendita consolidata ³⁵), quelli di titoli comunali e provinciali, quelle di azioni, o di obbligazioni di società industriali o commerciali, di società ferroviarie, etc.; le ricevute di fitti, di pigioni, di rate dovute a società di assicurazioni od a società di mutuo soccorso e simili; i libretti delle Casse di risparmio ordinarie; in genere qualsiasi altro titolo sulla presentazione del quale un terzo possa fare una riscossione per conto del committente. Sono esclusi i biglietti e le cartelle di lotterie straniere.

L'importo singolo e complessivo era fissato fino al 1892 a L. 1.000 come in Germania e in Svizzera ³⁶; venne poi elevato a L. 2.000 per ogni spedizione, purché i titoli appartengano tutti ad una stessa persona, e non siano a debito di più di 5 persone diverse dimoranti ciascuno nel distretto dell'ufficio postale incaricato della riscossione.

Questa restrizione fu consigliata dalla necessità di coordinare il servizio delle riscossioni con quello dei vaglia, e di escludere una possibile concorrenza a danno dell'industria privata.

Nei rapporti con l'estero l'importo massimo è di L. 1.000 o di una somma corrispondente in moneta dei singoli paesi di destinazione, fatta eccezione per i titoli cambiali con la Francia e con la Tunisia, il cui importo può ascendere a L. 2.000.

Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate: la tassa di francatura e di raccomandazione dei titoli stessi in partenza; un diritto di riscossione di cent. 10 per titolo; la tassa vaglia per la spedizione delle somme riscosse. I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, sono rimandati, come quelli internazionali, gratuitamente.

L'importo del vaglia da unirsi ai titoli con domanda di protesto è stabilito nella seguente misura: L. 7 per i protesti da essere fatti da uscieri; L. 15 per quelli affidati a notai.

Per i titoli scambiati con la repubblica di S. Marino, le spese sono anticipate dall'ufficio che fa eseguire il protesto, con le norme stabilite con il servizio con l'estero. Può essere chiesto il protesto anche per gli effetti pagabili nella colonia Eritrea ed a Tripoli di Barberia.

³⁵ Sono escluse le cedole della rendita consolidata del debito pubblico al 3, al 4, al 4,50 ed al 5%, al portatore o miste, e i certificati della rendita nominativa di questi consolidati, poiché l'Amministrazione delle poste paga già le prime per conto del Tesoro e riscuote gli interessi dovuti sui secondi, senza spese di sorta per i richiedenti, convertendone l'importo in deposito di risparmio. Nel servizio delle riscossioni possono essere accettati soltanto i certificati presentati ad uffici di città capoluoghi di provincia, e pagabili nelle locali sezioni di Tesoreria, poiché tali certificati non sono ammessi nel servizio dei risparmi (R. decreti 23 agosto 1878, n. 4497; 27 maggio 1880, n. 5461; 22 marzo 1888, n. 5337; *Istruzione ministeriale*, edizione 1889).

³⁶ L'Austria può spedire per l'interno dell'impero fino a L. 1.250 (fiorini 500); la Francia L. 2.000; nel Belgio non vi è alcun limite.

La nostra tariffa interna risponde a quella internazionale; però, secondo gli accordi con l'estero, sulle somme riscosse viene pagata la tassa sui vaglia, che varia secondo i diversi paesi.

Prima del 1897 i titoli pagabili nel distretto degli uffici di posta cui erano rimessi non richiedeva la riscossione di alcuna tassa. Questa esenzione diede luogo a gravi inconvenienti specie nella riscossione di fatture commerciali, e perciò fu abolita con R. decreto 16 febbraio 1899, il quale dispose, con effetto dal 1° marzo successivo, che i pieghi contenenti titoli affidati alla posta per l'incasso fossero assoggettati alle tasse di francatura e di raccomandazione stabilite per le lettere da recapitarsi nel distretto medesimo.

Altre facoltà sono accordate (1899) ai mittenti:

a) i creditori possono disporre che i titoli siano loro restituiti entro un termine più ristretto dai sette giorni prescritti ed anche immediatamente dopo il giorno di presentazione e di scadenza, quando non si tratti di titoli dei quali sia stato chiesto il protesto. Non possono accordare una dilazione superiore ³⁷.

b) possono chiedere di essere informati telegraficamente dell'esito delle operazioni per la riscossione dei titoli da essi presentati, unendo la spesa del telegramma; e che le somme riscosse siano spedite mediante vaglia telegrafico.

c) i mittenti possono ritirare i titoli già consegnati alla Posta; far sospendere il protesto; autorizzare l'accettazione di acconti esclusa al momento dell'impostazione; fare accettare la loro dichiarazione di valore quando sui titoli da spedirsi con assicurazione questo non sia indicato o non sia noto all'agente postale.

Notiamo inoltre che nell'esercizio 1907-908 il servizio delle riscossioni nei rapporti interni ha continuato ad avere un sensibile sviluppo soprattutto nell'importo totale dei titoli presentati per la riscossione. Ciò lascia naturalmente supporre che sia aumentato il numero degli effetti cambiari, i quali sono ordinariamente di somme rilevanti e che quindi vada aumentando la fiducia del ceto commerciale e bancario.

Agli accordi internazionali conclusi a Roma col 1° ottobre 1906 aderì la Danimarca, con la quale fu attivato questo servizio, che nel 1909 poté funzionare anche con la Serbia e con la Guaiana olandese. Dal 1° gennaio 1910 l'ufficio di Mogadiscio nella Somalia italiana fu autorizzato ad eseguire il servizio delle riscossioni nei rapporti interni e dal 1° aprile successivo nei rapporti con l'estero.

Aggiungiamo infine che nel 1906 il servizio delle riscossioni è stato esteso nel regno agli uffici di terza classe nel limite L. 100, per l'uniformità col servizio dei vaglia, ed escludendo l'esecuzione degli atti di protesto.

L'Amministrazione è responsabile solo delle somme che riscuote ed

³⁷ Fino all'anno 1892 la dilazione accordata ai debitori era di 48 ore.

entro il limite del riscosso; non assume invece responsabilità per eventuali ritardi per la presentazione dei titoli, né per mancata riscossione dei medesimi. Nel caso di smarrimento o di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, un'indennità di L. 25.

V. Casse di risparmio postali

Il risparmio è una necessità dei popoli, un bisogno delle classi meno agiate e un mezzo altamente educativo. Esso è la base fondamentale dell'incremento economico di una nazione, uno dei fattori più efficaci del suo progresso morale, la via della redenzione delle plebi, il fondamento di quanto vi è di meglio nel carattere. Un popolo tanto vale quando risparmia, dice Quintino Sella³⁸ e Smith: «chi risparmia è il benefattore della società, è il creatore del capitale destinato a dar pane e lavoro ad un gran numero di produttori.» Un proverbio aggiunge bene in proposito: «non lasciare mai oziosa né una lira né un'ora». E i risultati che si ottengono dal risparmio sono e saranno sempre confortanti, e la enorme massa delle economie nelle nazioni civili sono lì a testimoniare quei risultati mirabili.

Donde vengono le somme che si collocano in nuovi opifizi, in macchine nuove, in miglioramenti di ogni genere, in una parola tutti i capitali che annualmente s'impiegano? Essi vengono dal risparmio, dacché in una società ben costituita le persone che fanno economia sono di molto superiori a quelle che spendono di più dei propri redditi³⁹.

Ma il risparmio che migliora ed allietta le classi povere, aveva bisogno di essere incoraggiato e stimolato. Era necessario, come dice il Luzzatti, imprigionarne il pensiero all'istante stesso nel quale balena alla mente dell'uomo povero, incerto dell'indomani fluttuante fra la previdenza e la dissipazione. Bisognava che la possibilità del risparmio trovasse, come nello spiegamento di una forza meccanica, minore ostacolo, il minore attrito possibile⁴⁰, per evitare che il pentimento del buon proposito assalisse gli animi fiacchi e irresoluti; era indispensabile porgere occasione al popolo di assuefarsi all'economia⁴¹; e sorsero i Monti, i Banchi, le Casse di risparmio, protetti dalla scienza, dagli sforzi umanitari e speculativi di economisti e dall'arte dei governi intenti a facilitare i risparmi nelle classi meno agiate per le quali maggiore, ma più salutare, è il sacrificio che debbono provare per mettere da parte una frazione anche piccola dei loro ristretti risparmi.

³⁸ Relazione parlamentare 10 marzo 1870.

³⁹ F. MAZZIOTTI, *La sapienza politica del conte di Cavour e del principe di Bismarck*, Torino, Roux e Favale, 1886.

⁴⁰ F. VITTOZZI, *Le casse di risparmio e il Banco di Napoli*, Napoli, 1894.

⁴¹ G. GIUSTI, *Per la fondazione della cassa di risparmio in Pescia. Manifesto al popolo di Valdinievole*, 1840.

Le Casse di risparmio, che a dir del Cicconi ⁴² sono una istituzione economica sociale e politica e secondo il Giusti, una istituzione pia, hanno avuto origine secondo il Boccardo nel 1778 ad Amburgo; secondo altri nel 1765 a Brunswik, e nel 1768 a Berna, ad imitazione del monte San Giorgio fondato nel 1407 dalla repubblica di Genova ⁴³. C'è chi ne rivendica la proprietà al Tonti, napoletano e chi la fa risalire al francese Delestre, dottore in legge, ex-ambasciatore di Francia sotto il regno degli ultimi Valois e di Enrico IV, consigliere del re, ritiratosi nel 1604 con le funzioni amministrative di luogotenente civile alla sede reale di Langres.

Nel 1798 Priscilla Wakefiel ne fondò una a Dottenheim, nel Middlesex, per i soli fanciulli poveri, e nel 1804 un'altra, privata, per ogni classe di persona. Nel 1807 ne sorse una terza a Bath. Il Duncan, nel 1810 ne fondò una, che chiamò *Banca parrocchiale*, a Ruthwell, nella Scozia.

L'istituzione delle casse di risparmio ricevette il suo primo riconoscimento legale a Boston (Massachussets) nel 1816 e la sua prima legge organica al parlamento inglese nel 1817. L'Inghilterra in quell'anno contava colà 74 casse di risparmio, le quali nel 1863 raggiunsero il numero di 683 con 1.583.000 depositanti. L'interesse dei depositi era al 5% nel 1801 e non poteva eccedere 4,56% nel 1817; 3,42 nel 1828; 3,04, nel 1844.

L'idea delle casse postali di risparmio fu enunciata nel 1807 da Withbread, che aveva proposto a Londra un *Poor Fund and Assurance Office* per gli operai, rappresentato nelle province dalle casse postali. Ma il pensiero di immischiare lo Stato fu allora ritenuto stravagante e pericoloso.

Quando furono adottati i *Money Orders* (i nostri vaglia postali) con cui lo Stato non disdegnava di rendere ai cittadini un servizio economico avente quel carattere di universalità che deve trovarsi in ciò che fa il governo, risorse il concetto delle casse postali. Ne fecero proposta l'Hancock e il Vicario Hamilton nel 1852 e l'avvocato Giovanni Bullar nel 1856; quest'ultimo propose anzi che gli uffici postali dei vaglia, istituiti nel 1838, servissero da intermediari nella trasmissione del risparmio di quei poveri che abitavano lontano dalle casse.

Finalmente il banchiere Carlo Guglielmo Sikes, che dal 1850 se ne occupava, ne prese l'apostolato agitando la pubblica opinione; finché trovò un ministro d'ingegno e di cuore, il Gladstone, che propose ed ottenne dal Parlamento nel 1861 le casse postali di risparmio. La prima legge porta la data del 17 marzo di quell'anno. Frattanto un conservatore, Lord Derby, fonda nel 1872 una società per sviluppare la previdenza (*Provident Knowledge Society*) e vi prendono parte gli uomini più importanti; duchi, conti, vescovi, arcivescovi, deputati; non ha difficoltà di occuparsi delle organizzazioni delle banche da un soldo (*Penny Banks*), al doppio scopo di promuovere e raccogliere risparmi inferiori allo scellino che la posta

⁴² A. Cicconi, *Elementi di economia politica*, Napoli, Piero, 1890.

⁴³ Il Banco più antico d'Italia è il *Monte Vecchio* di Venezia, istituito sotto il doge Michele Vitali nel 1171. Visse sei secoli e cadde con la Repubblica. Quello di Amsterdam fu fondato nel 1609; quello di Amburgo nel 1619; quello di Rotterdam nel 1635.

non può ricevere e di aumentare i rapporti fra le classi superiori della società e le inferiori, dando alle prime una specie di patronato sulle seconde.

In qualche mese distribuiscono 12.000 opuscoli sul risparmio; in un anno e mezzo i funzionari del risparmio, (ché il diffonderlo è considerato missione nobilissima), tengono 50 *meetings* cui hanno assistito più di 15.000 persone e danno occasione a più di cento giornali di trattarne; fanno conferenze dirette con 500 ecclesiastici che hanno cura di molte migliaia di anime, e con 400 industriali che adoperano più di 80.000 operai.

Nel Belgio un filantropo, il dottor Giovanni Battista Guinard, lascia un premio di 10.000 lire a chi avesse fatto la migliore opera di invenzione per sollevare la posizione intellettuale e materiale della classe operaia. Un giurì eletto dalla Regia Accademia delle scienze del Belgio attribuisce il premio a Francesco Laurent, professore di diritto dell'Università di Gand, il quale, considerando il risparmio come virtù alla quale l'uomo deve essere educato fin dall'infanzia, si era fatto con ottimi risultati, l'apostolo e l'organizzatore del risparmio nelle scuole.

In altri luoghi sorgono altri fervidi apostoli. Citeremo, in Francia, il De Malarce, che, dopo la guerra del 1870 lancia al pubblico, in vari lodevoli scritti pubblicati sulla *Revue des deux mondes*, nell'*Economiste Français*, nel *Journal des débats* ecc., il suo efficace contributo all'umanitaria istituzione.

I deputati H. Fournier, Tallon e A. De Chabaud La Tour prendono nel 1864 l'iniziativa di un disegno di legge per diffondere le Casse di risparmio e migliorarne il regime e il 28 gennaio del 1875 il deputato Denormandie si affretta a presentare una notevole e dotta relazione dalla quale appare non solo una viva ed affettuosa premura a favore del risparmio popolare, ma così accurato studio di ciò che si opera negli altri paesi a suo pro, e tanta benevolenza a chi attende a promuoverlo, che neppure gli sforzi fatti dall'Italia per diffondere rapidamente le Casse, benché fino ad allora infruttuosi, furono dimenticati.

Di anno in anno la nobile e generosa istituzione va allargandosi da per tutto: Venezia nel 1822; Milano, nel 1823; il Piemonte, la Liguria, le Marche e l'Umbria, nel 1827; la Toscana nel 1829; Roma, nel 1836, per opera di Papa Gregorio XVI; la Sardegna nel 1845; la Sicilia e le province napoletane nel 1862, fondano Casse di risparmio, con società di azionisti.

Man mano però molte nazioni sentono la necessità di affidare tale servizio alla Posta, così che questa può funzionare da intermediaria. Nella Gran Bretagna, dal 16 settembre 1861; nel Belgio dal 1° gennaio 1870; nel Giappone, dal 15 maggio 1875; nella Romania, dal 5 gennaio 1880; nei Paesi Bassi, dal 1° aprile 1881; in Francia, a Gibilterra e nella Sierra Leone, dal 1° gennaio 1882; nelle Indie britanniche, dal 1° aprile dello stesso anno; nell'Austria dal 12 gennaio 1883; nella Svezia dal 1° gennaio 1884; in Hawaii, dal 1° gennaio 1885; nell'Ungheria, dal 1° febbraio 1886; nel Canada, dal 1° aprile 1888; nella Guiana inglese, dal 1° dicembre 1889, e via.

L'Italia non fu ultima in quest'essenziale movimento nella vita economica. Il seguente quadro, desunto dalla statistica pubblicata nel 1865 dal ministero di Agricoltura, industria e commercio, ci dice l'andamento delle Casse di risparmio italiane dal 1825 al 1872.

anni	casse	libretti	somme depositate
1825	11	-	2.691.182
1830	17	-	4.864.291
1835	21	-	9.005.721
1840	33	-	18.953.057
1845	74	-	38.603.002
1850	86	-	40.030.598
1855	99	-	94.398.697
1860	123	-	157.205.040
1865	185	435.830	242.616.244
1870	247	571.217	347.377.511
1871	265	616.089	390.767.809
1872	278	672.995	445.113.730

È da notare inoltre che da noi alcune casse di risparmio, e specialmente le principali, operavano e operano tutt'ora come ordinari istituti di credito ed in tale qualità resero e rendono buoni servigi al paese; che i grandi comuni ne erano abbastanza forniti, mentre i piccoli ne avevano poche o nessuna; che il numero di quelle esistenti era troppo piccolo e il loro aumento annuo di gran lunga insufficiente per dare al risparmio l'impulso che si richiedeva per migliorare seriamente le condizioni economiche e morali del paese; che l'attitudine degli italiani al risparmio era ed è notevole; che, ispirandosi ad un concetto eminentemente civile, si sentiva fortemente anche in Italia la necessità di affidare all'Amministrazione delle poste la diffusione e l'esercizio del servizio dei risparmi, senza ostacolare le casse di risparmio ordinarie; che l'istituzione delle casse postali era il più grande beneficio recato alle classi meno agiate in Inghilterra dopo l'introduzione della libertà di commercio nei cereali, e che non meno benefiche sarebbero riuscite presso di noi.

Già fin dal 1865 l'on. Guala, ad iniziativa di Quintino Sella, si recò in Inghilterra per studiare e riferire sulla organizzazione, sullo sviluppo e sugli effetti di quelle casse postali di risparmio, e nel 25 novembre 1869 l'on. Mordini, allora Ministro dei Lavori Pubblici nella relazione al Re per l'approvazione di un decreto sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste, accennò all'idea di adoperare anche in Italia gli uffici postali per raccogliere il risparmio del popolo; nominò anzi apposita commissione per stabilire il modo più pratico, più semplice e più efficace per istituire e

affidare alle poste in Italia le Casse di risparmio. Ma la commissione diede parere sfavorevole.

Ciò nonostante il 10 marzo 1870, Quintino Sella col concorso dei ministri on. Gadda e Castagnola presentò uno schema di legge (progetto n. 44) alla Camera dei deputati. Non avendo potuto il progetto essere discusso, ed essendo stata chiusa la legislatura nel corso di quell'anno, fu riproposto il 9 dicembre seguente, appena aperta la prima sezione della nuova, dagli stessi onorevoli ministri.

La Giunta incaricata di esaminarlo presentò il 8 marzo 1871 la propria relazione, proponendo che fosse approvato con poche modificazioni. Ne ottenne l'approvazione, con qualche contrasto e con lieve maggioranza, il 21 aprile 1871, dopo una dotta discussione che durò due giorni, ma l'ufficio centrale del senato, in massima favorevole all'istituzione delle casse di risparmio non aveva potuto convenire nel modo col quale volevasi effettuare quella introduzione, prevedendo complicazioni all'Amministrazione postale. Senonché il parere del Senato sulla legge non poté venire espresso per la chiusura della sessione; né la legge poté essere ridiscussa ⁴⁴.

Ripresentata il 1° gennaio 1872, la Giunta si dichiarò nuovamente favorevole con la relazione del gennaio 1873. La Camera approvò il progetto il 9 giugno, dopo breve discussione e con debole opposizione.

Il giorno stesso fu presentata al Senato ma non giunse in porto. La Giunta, nella sua relazione del 23 giugno 1873, propose di nuovo che fosse respinto, ed espresse il voto che si trovasse il modo di mettere gli uffizi di posta al servizio delle casse di risparmio private, facendone altrettanti collettori in conto di esse. Il progetto fu luminosamente discusso nelle tornate del 28 e 30 giugno, senza però alcun utile risultato, poiché non si avvenne a votazione di sorta, avendo quella Assemblea posto termine il giorno stesso ai lavori della sessione, ed essendo sopraggiunta una crisi ministeriale. Succeduto intanto al gabinetto Lanza il gabinetto dell'on. Minghetti, il progetto delle istituzioni delle Casse di risparmio postali subì una sosta non breve.

Quintino Sella però, sempre fiducioso nella grandiosità della causa, non si sgomentò, e anziché dichiararsi vinto, sentì ingigantire il desiderio di raggiungere la meta. Nel dicembre del 1874, di propria iniziativa ripresentò il progetto, e la Camera nella tornata dell'11 di quel mese lo prese in considerazione.

Nominato presidente della nuova Giunta e relatore, sempre più forte dell'opinione pubblica che incoraggiava l'opportunità della legge, convinto più che mai della necessità di accrescere il benessere, la potenza, l'educazione dei cittadini, anche nei più modesti centri del regno, sicuro ormai dei grandissimi benefizi economici e morali che la nuova istituzione avrebbe portato alla nazione, egli studiò di rendere più pratico e applica-

⁴⁴ Il rapporto dell'ufficio centrale fu steso dall'on. sen. Tabarrini e presentato al Senato il 1° maggio 1871.

bile il progetto. Nella tornata del 20 marzo 1875 presentò una relazione che, per elevatezza di idee e per abbondanza di notizie statistiche incontrò il plauso generale.

Lo schema ne uscì profondamente modificato; fra le essenziali modificazioni notiamo quella che toglieva di mezzo il libretto al portatore, ostacolato dall'Amministrazione postale, la quale si ritenne insufficiente a garantire lo Stato da possibili abusi da parte dei commessi dei piccoli Comuni⁴⁵, e la radicale riforma dell'ordinamento della cassa di depositi e prestiti.

La relazione del Sella analizza e manifesta così i criteri ai quali s'inspirò nel proporre l'istituzione delle casse di risparmio postali, le quali dovevano rappresentare un avvenire di sapiente e virtuosa previdenza e di affrancamento economico e morale delle plebi.

Più facile è per gli abbienti la virtù del risparmio: né mancano ad essi le istituzioni per raccogliero o la conoscenza dell'importanza dell'economia sicché, se anche nelle classi che hanno obbligo d'inspirare maggior rispetto, dando buon esempio di operoso impiego delle ricchezze, che torni anche a pubblico vantaggio si hanno casi non frequenti di ozi colpevoli e di folle dissipazione, vuolsi ciò attribuire in parte alla imperfezione umana e soprattutto a scioperate tradizioni che soltanto la più maschia educazione della libertà, ed il più stretto controllo della opinione pubblica possono correggere. Ma difficilissima è per contro la virtù del risparmio, presso le classi meno fortunate. Ivi le necessità della vita lasciano poco margine e mancando le notizie della efficacia del risparmio presso le classi meno fortunate, le tradizioni, l'esempio della previdenza, non facendo anzi difetto le occasioni dei troppi sollazzi, è agevole essere trascinati dall'allegria di poche ore, anziché indotti al duro sacrificio di un maggior lavoro e di una grande sobrietà, in vista di più sicuro e più agiato, ma più lontano avvenire di sé e della famiglia.

Certo, a determinare il risparmio di una nazione, come di un individuo concorrono soprattutto due fattori: la efficace operosità e la diminuzione delle spese. Ma l'esperienza ci insegna, in ogni dove ed in ogni tempo, che a determinare le azioni umane hanno molta influenza l'occasione e l'esempio. Si è perciò dappertutto veduto che il dare occasione al risparmio di raccogliersi ne eccita la emulazione e ne promuove potentemente.

Noi crediamo quindi molto importante il diffondere anzitutto in Italia la istitu-

⁴⁵ Il precedente progetto di legge stabiliva il libretto nominativo ed il libretto al portatore. La Commissione che esaminò il secondo progetto Sella si trovò fra due propositi: scegliere il libretto il cui servizio si facesse con la maggiore comodità per il suo possessore; garantire il pubblico erario con tanta sicurezza che il servizio potesse essere esteso al più presto fino agli infimi uffici postali. La commissione a malincuore dovette abbandonare il pensiero del libretto al portatore che, secondo le obiezioni dei Lavori Pubblici e del Direttore generale delle poste, poteva essere emesso soltanto negli uffici maggiori, ove il controllo riusciva più facile. Accettò il libretto nominativo, che avrebbe offerto discreti vantaggi; in caso di smarrimento non avrebbe perduto la sua proprietà; sarebbe stato facile ottenere rimborsi in uffici postali diversi da quello di emissione; divieto agli impiegati di dar notizia intorno ai nomi dei depositanti e all'entità dei depositi; non esser soggetto a sequestri, pignoramenti e vincoli. Però, nella seduta del 22 aprile 1875, all'insistenza dell'on. Cencelli all'art. 11 della legge si diè facoltà al governo di emettere anche libretti al portatore quando e dove lo credesse opportuno. La commissione che riferì sul disegno Baccarini (1882) propose invece di sopprimere tale facoltà; ma la soppressione non fu accettata e quella facoltà tuttora vige nella legge.

zione del risparmio, e l'adoperarsi a farla conoscere ed apprezzare anche dalle classi meno felici. I paesi più civili ci possono servire da modello.

E più oltre a provare la necessità della istituzione, aggiunge:

Vi erano, al 31 dicembre 1874, 2822 comuni provvisti di uffizi postali. Noi crediamo che in pochi anni la Direzione generale delle poste possa farne altrettante casse di risparmio. Procedendo invece nell'apertura di nuove casse con la rapidità la più grande che si ebbe finora in Italia, di 15 all'anno come si ebbero nel biennio 1870-72 ci vorrebbero 170 anni circa, per accrescere le attuali casse fino a portarle a 2822...

Se si considera che i quattro quinti degli italiani non hanno beneficio delle casse di risparmio e che in tante province, che costituiscono quasi la metà del regno, le casse di risparmio sono rarissime eccezioni cosicché appena due o tre persone sopra mille hanno il libretto egli è giocoforza concludere che sarebbe ormai colpa indugiare ulteriormente nel provvedere che le casse di risparmio siano ulteriormente diffuse in gran numero in tutte le province del regno.

Uno dei maggiori ostacoli che incontrò la legge sulle casse di risparmio postali fu il timore di una indebita concorrenza alle casse popolari; ma la penuria di simili istituti in Italia (appena 273) giovò invece a farne risultare la necessità ineluttabile mentre la mitezza del limite del credito valse a far cadere qualsiasi altra obiezione. Infatti, continua la relazione, di 335 milioni depositati nella Cassa di Milano e filiali e nelle 102 casse che diedero gli opportuni ragguagli, ossia in un totale di 179 casse, circa 164 milioni rappresentavano il valore dei libretti superiori a L. 2000.

Anche senza le notizie delle rimanenti 199 casse rappresentanti 110 milioni, se la distribuzione dei libretti avesse seguito la stessa legge che nelle 102 casse predette, si giungerebbe alla conclusione che 214 milioni, sopra i 445 depositati nelle casse italiane, rappresentano i libretti superiori alle L. 2.000. Si deve quindi concludere che, assumendo il libretto a L. 2.000, come limite del piccolo risparmio popolare, dai due quinti alla metà dei depositi nelle casse italiane di risparmio, saranno ivi portati piuttosto come capitale già formato ad istituti di credito, che come capitale in formazione a Casse di risparmio popolari.

Chi afferma il contrario non comprende il vero concetto delle Casse di risparmio. Molti le considerano come Banche destinate all'impiego dei capitali, mentre sono piuttosto istituti che hanno per ufficio di facilitarne la formazione, cioè di raccogliere e far fruttare tutte quelle minime quote, le quali si vanno a mano mettendo in serbo, e che isolatamente non potrebbero trovare un impiego proficuo. Le Casse le impiegano complessivamente e così quella massa di denaro non rimane inerte ma quando le economie individuali hanno raggiunto una certa somma, le Casse di risparmio non sono più il loro naturale asilo, appunto perché non possono mai essere in grado di corrispondere interessi abbastanza lauti.

Le Casse di risparmio debbono avere il precipuo scopo di educare al risparmio le forze future della nazione, ed infatti larghe facilitazioni vennero accordate per la raccolta del risparmio delle scuole.

Le istituzioni morali sono lente a svolgersi soprattutto quando debbono combattere vecchi pregiudizi e fra questi ci pare gravissimo che le tenerezze dei fanciulli e degli adolescenti debbono essere educate soltanto al sereno culto dell'ideale studiandosi che il gelido calcolo non le contaminerà anzitempo.

La cellula prima deve contenere tutti i germi che l'uso della vita feconderà in appresso. Insegnare il risparmio come si insegna un'altra disciplina qualunque, facendola praticare ai fanciulli, nei quali sono riposte le speranze dell'avvenire, eccitarli di buon'ora a fare piccoli sacrifici, per mettere da parte qualche soldo, nella speranza che il risparmio diventi così per essi un'abitudine che li accompagni una volta usciti dalle scuole, tutto ciò a noi sembra opera di elevata educazione morale. Non val meglio insegnare loro qual è la vita in realtà, cioè un misto di ideale e di materiale, ma in cui quest'ultimo predomina; procurare di persuaderli fin dai primi anni che se l'uomo non deve farsi un culto del denaro, deve però apprezzarlo quanto merita, e che il savio deve saper tenerne conto, per preservarsi da brutte figure e per mettersi in grado di aiutare i più bisognosi? Ed è bene riflettere che nelle scuole elementari, negli opifici, dove più è raccomandata la diffusione del risparmio, affluiscono specialmente i figli dei poveri, i quali, testimoni di dure privazioni, potranno più di ogni altro apprezzare il metodo di una istituzione che ha la sua ragione di essere nella previdenza e nell'economia.

Chi meglio dunque della Posta, che esercita la sua azione fin nelle più oscure e lontane borgate, poteva essere ausiliaria efficace alla sapiente e virtuosa opera? Così la Commissione parlamentare:

Non è da disputare in Italia se l'incarico del risparmio sia da affidare ad altri uffici. L'organizzazione delle nostre percettorie delle imposte, e le attribuzioni di altri uffici diffusi in tutto il regno non permettono che ad essi si attribuisca convenientemente l'incarico del risparmio.

Potrebbe sollevarsi la questione di principio, e se ne potrebbe certo disputare lungamente e dottamente. Noi ci limitiamo ad osservare che non solo dai nostri economisti di grande valore ad autorità ma per ben due volte dalla Camera stessa fu già risolta, e che eguale soluzione ricevette o va ricevendo dai dotti o dai governi nei paesi più illuminati. Anche noi siamo gelosissimi della libertà dei cittadini e diamo importanza suprema allo sviluppo dell'individuo e della sua potenza, giacché non scordiamo che un ente collettivo, specialmente in cose economiche, può avere un valore inferiore ma non superiore alla somma dei valori degli individui. Ma non vediamo perché allo Stato non possano affidarsi certi servizi importantissimi di indole veramente generale, i quali hanno appunto per oggetto di stimolare l'attività e la potenza individuale, ed i quali l'esperienza di altri paesi ci dimostrò fecondi di ottimi e importantissimi risultati senz'altro che ne siano fin qui derivati dei danni. E se l'esperienza è maestra delle cose, l'esempio dell'Inghilterra ci può dimostrare che la privata operosità e filantropia non solo non ebbe danno, ma ricevette dalle Casse postali del risparmio impulso gravissimo. Infatti questa ha oggi un campo d'azione molto più esteso ove esercitarsi, appunto perché, quanto al promuovere e al raccogliere il risparmio, ormai sopra tutta la superficie del regno può fare assegnamento sovra una forza, sovra un'agevolezza grandissima che prima le mancava cioè sull'ufficio postale.

Niuno trova che si esagera l'azione dello Stato, incaricandolo del servizio delle lettere e dei telegrammi. Non si crede di aver fatto dello Stato un banchiere, dandogli il servizio dei vaglia. E parimenti fra qualche anno anche i più meticolosi saranno lieti, che siasi aperto in ogni angolo uno sportello al risparmio...

La Camera dei deputati intraprese l'esame del progetto Sella nella tornata del 17 aprile 1875 e lo compì in quella del 23, dopo una discussione animatissima tanto sul concetto generale quanto sulle diverse parti dello schema; il quale fu approvato infine il 24 senza gravi emendamenti.

Il Senato lo ricevè il giorno 26. La Giunta, per mezzo dell'on. Senatore Torelli, presentò il 9 maggio la Relazione che si concludeva così:

riassumendo ora il concetto generale, il vostro ufficio centrale crede che questa legge sia utile assai. Di già buona qual venne presentata, spera che si ravviseranno opportune anche le modificazioni che esso ha introdotto e che sia prossimo a toccare la fine del ciclo che dovette percorrere e che si estese dal 1871 al 1875. I successi di consimile istituzione presso gli altri popoli civili ci stanno garantiti dell'intrinseca bontà; non sarà certo in brevi anni che si svolgeranno i frutti; ma se la pubblica stampa verrà in aiuto, se nelle scuole cittadine e rurali si troveranno maestri che spiegheranno lo scopo e l'organismo di questa utile istituzione, la vedremo forse svolgersi con una celerità maggiore che ora sia dato prevedere, ed il vostro ufficio centrale vuole chiudere il suo buon lavoro con tale augurio, raccomandando la pronta adozione del progetto di legge.

Il Senato si dichiarò favorevole e approvò, nella tornata del 20 maggio, dopo breve discussione, e con vari emendamenti, il progetto. La Camera elettiva lo approvò definitivamente, senza più variarlo, il 24 maggio. Il progetto impiegò dunque oltre cinque anni nel percorrere la sua lunga e faticosa via ed ebbe l'onore di cinque votazioni favorevoli, di cui quattro alla Camera elettiva ed una alla vitalizia, con un sempre crescente numero di suffragi favorevoli.

L'Italia fu la terza fra le nazioni d'Europa ad attuare le Casse di risparmio postali. Prima però, di esporre, nelle varie manifestazioni, con dati statistici, il loro progressivo sviluppo in rapporto all'istituzione degli uffici, al numero e all'importare dei depositi e dei rimborsi, al credito di depositanti, ecc, gioverà riassumere le principali disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1875, n. 2779, e le successive modificazioni.

Gli uffizi postali del Regno, gradatamente designati dal Governo, operano come succursali di una cassa centrale di risparmio, sotto la garanzia dello Stato e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti istituita con la legge 17 maggio 1863, n. 1270.

L'Amministrazione postale tiene le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenta lo Stato nei suoi rapporti con il depositante. I depositi possono essere fatti da qualunque persona o da altri, o per conto di enti di ogni specie. Non debbono essere inferiori ad una lira, né superare L. 1.000 nel corso di ogni anno solare, dedotti i rimborsi ritirati nell'anno stesso. L'ufficio che riceve il primo deposito rilascia gratuitamente

ed esente da bollo ⁴⁶ un libretto intestato nel modo richiesto, ed apre un conto ne' suoi registri col titolare del libretto medesimo ⁴⁷.

I depositi successivi possono essere fatti nel medesimo ufficio o in altri. Se sono fatti in ufficio diverso, l'ufficio che le riceve avvisa quello che ne tiene il conto, oppure chiede il trasferimento di questo, se così piace all'interessato. Tutti i depositi sono annunziati giornalmente alla Direzione Generale mediante vaglia, che il depositante deve firmare. La Direzione Generale spedisce subito al titolare del libretto una dichiarazione che conferma il deposito ed apre per ogni libretto un conto.

I libretti non possono essere colpiti da sequestri, pignoramenti, vincoli; né saranno ammesse opposizioni al rimborso di essi, tranne nei casi di controversia sui diritti a succedere o ad istanza dei rispettivi genitori, tutori o mariti, su quelli intestati ai minori o alle donne maritate, che possono però, in caso contrario, disporre liberamente ⁴⁸.

⁴⁶ Art. 21, p. 29, decreto legislativo 12 settembre 1874, n. 2077.

⁴⁷ La gratuità del libretto si basa sul principio che lo Stato non debba lucrare sui risparmi e concorrere a diffondere il risparmio senza violare, per tale facilitazione, l'altro principio di uguaglianza davanti al tributo. La spesa del libretto è quindi a carico dei frutti del risparmio; e però non viene danno alla finanza o un vantaggio indebito ai depositanti.

In Inghilterra, per ottenere il rilascio di un libretto, occorre una dichiarazione solenne scritta, dalla quale risulti che il titolare "non è né direttamente né indirettamente iscritto per alcun deposito, né ha diritto a qualsiasi beneficio dalla cassa postale di risparmio o di altre qualsiasi della Gran Bretagna e dell'Irlanda, né a qualsiasi altra somma o somme poste al nome o ai nomi di qualsiasi altra persona o persone nei libri della Cassa di risparmio postale." Se tale dichiarazione o qualche parte di essa non risulta veridica, si confisca il deposito, e il depositante perde ogni titolo di diritto al rimborso.

In Francia si rilascia un libretto, dietro presentazione d'una domanda circostanziata; se si riscontra che i libretti sono più d'uno, si dichiarano infruttifere le somme registrate sui libretti posteriori al primo, e su tutti i libretti quando non si sappia quale fu il primo libretto emesso. L'Austria ammette pure l'unicità del libretto; se i libretti sono di più, commina la confisca delle somme depositate sul secondo ed ulteriori libretti, salvo condono del capitale, mai degli interessi, per decreto del ministro del commercio se è provato l'errore del depositante ed esclusa ogni colpa.

⁴⁸ Ecco quanto la Commissione parlamentare ebbe a dire circa la facoltà di dare e pagare i libretti ai minori ed alle donne, salvo il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti.

"Tutti coloro che si sono occupati dell'educazione della gioventù sanno quanta importanza materiale ed anche maggiormente quanto valore abbia l'introduzione dell'idea del risparmio nelle menti giovanili. Importa grandemente che l'uomo fin dall'infanzia impari a pensare all'avvenire, e conosca teoricamente e praticamente i mirabili effetti della previdenza. È essenziale che egli si abitui fin dai primi suoi anni all'esercizio della virtù del sacrificio dell'oggi in vista di più lontano periodo della sua vita. E parimenti importa assai l'agevolare alla madre casalinga quella previdente parsimonia che in lei facilmente eccita il nobile e vivo affetto alla famiglia. Della facoltà fatta ai minori ed alle donne di possedere e disporre di libretti della Cassa di risparmio, abbiamo copiosi esempi negli Stati civili. E se anche gli antichi romani, malgrado l'autorità grandissima attribuita ai padri ed ai mariti, hanno ammesso la libera proprietà per i figli del peculio castrense e quasi castrense, ben possiamo ritenere noi che le somme procacciate dai minori e dalle donne col risparmio, valga ciò che il figlio di famiglia romano si procacciava col servizio militare o civile o per mezzo delle elargizioni della casa imperiale.

Del resto il nostro codice civile stabilisce all'art. 229 che non siano soggetti all'usufrutto del padre i beni acquistati dal figlio non emancipato o minorenni in occasione o per servizio di milizia, uffici, impieghi, professioni od arti, od altrimenti col proprio lavoro e con la propria proprietà separata. La vostra Commissione dà molta importanza alla facoltà che si dareb-

I rimborsi fino a L 100 sono fatti a vista, purché chiesti nell'ufficio che tiene il conto corrispondente al libretto; quelli per somme superiori

be alle donne maritate ed ai minori di avere libretti delle casse postali di risparmio. Essa ricorda che sopra 524.000 librettisti sulla cui qualità si fece in Inghilterra un'indagine nel 1865, si constatò che oltre 285.000, cioè il 54%, erano donne, minori e tutori. In Francia, su 238.000 libretti nuovi che si aprirono nel 1873, vi furono 52.687 libretti (22,2%) di minori dei due sessi. In qualche luogo è ammesso o proposto che i minori possano versare i loro risparmi, ma non ritirarli per esempio prima dei 16 anni. Temiamo che simile restrizione trattenga i giovani dal risparmio e tolga molto all'effetto educativo del risparmio stesso."

Queste due questioni furono oggetto di un nuovo esame nel 1882 da parte della Commissione parlamentare che riferì sul progetto Baccharini. La Relazione dice in proposito: "Intorno alle donne maritate analogamente dispone il Regolamento inglese per le casse postali di risparmio, emanato sotto l'autorità dell'atto 24 Vittoria, cap. 14, con cui fu applicato a queste Casse quanto già prima era stato stabilito fin dal 1828: 'Depositi possono essere fatti da donne maritate, ed i depositi così fatti, o fatti da donna la quale si sarà dopo maritata, saranno rimborsati ad ognuna delle dette donne, a meno che il loro marito non abbia dato notizia del matrimonio con lettera al Postmaster General e non richieda che il pagamento sia fatto a lui.'

Nel 1870 però la donna maritata inglese in via generale fu liberata dalla tutela maritale (atto 33 e 34 Vittoria, c. 93). Per il 'Married Women's Property Act' i salari ed i guadagni di una donna maritata, acquistati da qualsiasi commercio indipendente dal marito, ed ogni fortuna acquista con abilità letteraria, artistica e scientifica ed ogni investimento o collocamento di questo peculio, deve essere ritenuto come proprietà per uso personale della donna maritata, libera di ritirarlo o di farne quietanza. Il deposito nelle casse postali di risparmio presumesi proprietà della moglie. Se però il marito prova che sono di sua proprietà i denari versati dalla moglie, la Corte può ordinare che ad esso vengano restituiti. Del pari la donna maritata può da sola agire in giudizio pel pagamento dei salari e per l'esercizio di ogni azione relativa al peculio da essa formatosi, come per ogni proprietà riservatasi prima del matrimonio. Il marito poi è responsabile dei debiti contratti per la sussistenza tanto della moglie, quanto per la donna che esso fa passare per tale, e secondo la sua condizione.

Non parliamo degli Stati Uniti e del Portogallo; piuttosto attestiamoci all'art. 6, alinea 5, della legge francese 9 aprile 1881. Esso è così concepito: "les femmes mariées, quel que soit le regime de leur contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets, sans l'assistance de leurs maris; elles pourront retirer les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sans opposition de la part de leurs maris."

Il progetto presentato dal governo austro-ungarico nello scorso anno alla Camera dei deputati (sessione IX, n. 397) per la istituzione delle casse postali di risparmio non parla delle donne maritate, e non ve n'era bisogno per il tenore delle leggi civili che lì vigono. Nel Belgio la legge 16 marzo 1865 non parla delle donne maritate riguardo alla cassa di risparmio governativa, ma riguardo alla "Caisse de retraite" permette alla donna di appellarsi al giudice contro l'opposizione del marito per l'acquisto di una rendita (art. 45). La legge olandese 25 maggio 1880, n. 88, all'art. 9 dichiara: 'che possono essere eseguiti i rimborsi alla donna maritata, malgrado la opposizione del marito.'

Nella Tornata del 22 aprile 1875 di questa Camera dei deputati era stato proposto un emendamento per vietare l'opposizione del marito. Ma l'on. Sella, relatore, lo respinse dicendo: noi abbiamo fatto tutte le facilitazioni affinché i minori e le donne maritate potessero possedere e riscuotere il libretto intestato a loro stessi; ma andare fino a mutare la costituzione della famiglia come stabiliscono le nostre leggi, noi non abbiamo creduto di farlo (pag. 2.594, Atti parlamentari).

Nella Camera francese il ministro guardasigilli chiese che non fosse data facoltà alle donne maritate di eseguire depositi a risparmio, e quindi tanto meno di ritirarli senza il consenso del marito; e la Camera rinviò l'argomento. Risorse in Senato l'opposizione contro la facoltà della moglie di versare e di ritirare i risparmi senza l'autorizzazione maritale (seduta 28 marzo 1881, pag. 501 e segg: Debats et Doc. parlementaires). M. Le Royer vi denunciava la disposizione contenente tale facoltà come una grave offesa alle disposizioni del codice civile, all'armonia della famiglia, all'autorità maritale, un atto di emancipazione delle donne maritate, un mezzo di disordine e di anarchia, una spinta alle sottrazioni ecc. M. Robert de Massy,

debbono essere autorizzate dalla Direzione Generale su richiesta dei titolari dei libretti, ma è permesso agli uffici di eseguirli anche a vista, se essi

negando che quella facoltà concessa alla donna maritata importi una deroga ai principi più essenziali del Codice civile, dichiarò a nome della Commissione che, dicendo la legge 'salvo la opposizione del marito' questa frase, conforme a quella della legge nostra, dà autorità al marito di disporre volendo del deposito fatto dalla moglie! 'Le mari a le dernier mot; son opposition ne peut pas être contredite, son opposition commandera à la Caisse d'Épargne de refuser à la femme le retrait de la somme que elle aura déposée'. Disse che in sostanza il deposito fatto dalla donna maritata si deve considerare eseguito per mandato tacito del marito. Proposto da M. Bozerian di stabilire che il marito non potrà ritirare le somme depositate dalla moglie senza il consenso di lei, salvo decisione giudiziale in caso di disaccordo, l'emendamento fu rigettato.

Divenuto legge il controverso articolo, egregi giuristi francesi lo trovarono poi biasimevole; qualcuno lo accusò di offendere i diritti del marito come capo della famiglia: 'Quel reversement des idées juridiques reçues jusqu'ici!... L'opposition du mari n'a été réglementée ni dans ses formes, ni dans ses causes, ni dans ses effets.' (Ch. Testoud, nella *Revue critique de législation et de jurisprudence* 1881, pagg. 577 segg.). Un altro egregio giurista francese disse invece: 'Ce texte autour duquel il s'est fait tant de bruit n'en a aucune portée ... est la répétition inutile d'un principe incontesté (sul mandato generale e tacito). A quoi bon accorder au mari le droit de faire opposition, puisqu'un mandat est toujours révocable? Le texte prêterait d'ailleurs à une autre critique. Sa formule est beaucoup trop générale' (Marcel Planiol nella stessa *Revue* 1882, pag. 420 segg.).

Queste critiche non ci possono essere indifferenti, essendo la locuzione della nostra legge uguale a quella francese. Nella economia domestica popolare è certamente la donna che più attende al risparmio; l'uomo rappresenta piuttosto la produzione e non infrequenti volte la dissipazione in poche ore di una gran parte del frutto del suo lavoro. La stessa sua forza, la sua fede nel lavoro, le faticose occupazioni giornalieri, lo rendono meno curante del domani, meno previdente dei bisogni futuri, meno incline ad interdirti la piccola soddisfazione del bisogno presente e più desideroso di procurarsi qualche sollazzo.

La donna può più facilmente accedere alla Cassa o per depositarvi i tenui risparmi o per ritirarne. Per questi motivi si è trovato necessario rendere alle donne maritate più facile la via per la Cassa di risparmio. Se per le regole del diritto di famiglia italiano le donne maritate non potessero avere un patrimonio proprio, una propria amministrazione, se la loro condizione giuridica di sottoposizione al marito fosse piena ed assoluta pari a quella delle donne maritate inglesi prima del 1870, la disposizione della nostra legge del 1875 sulle casse postali di risparmio avrebbe migliorato la loro posizione giuridica. Ma invece l'ha ridotta più dura, perché mentre per il nostro codice, meno duro del francese agli artt. 215 e 217, la donna maritata può liberamente amministrare tutta la sua sostanza parafernale senza ingerenza alcuna del marito, e fare qualunque atto tranne quelli contemplati dall'art. 134 del Codice civile, la legge sulle casse postali invece attribuì al marito facoltà di opposizione sempre ed in ogni caso, e quindi anche se il libretto di risparmio rappresentasse sostanza parafernale della moglie, o questa fosse separata, ecc.

Disponendo ora però, in linea di massima, che i depositi ed i rimborsi sono atti di semplice amministrazione, discende che appunto per non derogare alle vigenti leggi sul diritto di famiglia, quando si tratti di libretti intestati alle donne maritate senza altra indicazione, l'opposizione del marito va ristretta a quei casi in cui le somme depositate sono dotali o appartenenti alla comunione dei beni fra i coniugi, perché allora di regola può dirsi col senatore Robert de Massy, che per mandato tacito del marito la moglie ha fatto il deposito. Ma siccome vi sono dei casi in cui il marito perde l'amministrazione dei beni dotali e della comunione, così il diritto di opposizione deve essere limitato non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente, cioè concesso al marito soltanto quando gli spetta di amministrare la comunione e la dote.

Ai minori si rilasciano i libretti perché si suppone che le somme depositate siano un solo peculio particolare: per eccitare anche nei giovanetti il sentimento del risparmio e della previdenza, per indurli a condannare se stessi a qualche privazione, procurandosi poi il mezzo di beneficiare altri con i tenui loro risparmi; ovvero a riunire gli elementi di quel capitale di cui abbotteranno per darsi ad un mestiere o ad un'arte, e che invano aspetterebbero dalla fami-

posseggono il conto e se i richiedenti esprimono il desiderio di essere pagati subito.

L'Amministrazione ha facoltà di far trascorrere 10, 20, 30 giorni dalla domanda di rimborso per somme non superiori a L. 100, a L. 200, a L. 1.000; due mesi, per le somme maggiori. Però non si giova quasi mai di questa facoltà; ma se un caso di crisi o di panico si "avverasse, essa ha tempo di provvedere, e tutela anche il pubblico, il quale è garantito che non gli occorrerà una pazzia corsa agli uffizi postali per riavere il suo deposito, e che il suo credito non è compromesso dalla imprevidenza del legislatore che non seppe adottare in tempo una precauzione di sicurezza ⁴⁹.

Per i rimborsi, se chiesti ad altro ufficio, occorre il preventivo trasferimento del conto o una autorizzazione della Direzione generale. Per ogni rimborso, il titolare del libretto stacca da questo, riempie e quietanza una cedoletta che consegna o fa consegnare all'ufficio di posta, il quale, purché la firma appostavi corrisponda a quella esistente nel frontespizio, esegue il pagamento.

Le somme depositate godono di un interesse, che si computa a quindicine e comincia a decorrere dal primo giorno della quindicina in corso. In fine di ogni anno gli interessi si capitalizzano e diventano essi pure fruttiferi col primo del successivo gennaio. Quando il credito di un individuo abbia raggiunto L. 2.000, le somme depositate in eccedenza restano infruttifere; ma la capitalizzazione degli interessi sulle prime 2.000 procede senza limite ⁵⁰.

glia. Se questo è lo scopo per cui si dà facoltà al minorene di avere un suo conto di risparmio, è poi logico lasciare facoltà illimitata di opposizione al genitore od al tutore? Nel silenzio della legge il genitore avrà diritto all'usufrutto legale sul risparmio del minorene? L'Amministrazione della cassa di risparmio dovrà attenersi alla regola generale degli articoli 224 e seguenti del codice civile, o presumere che concorra l'eccezione dell'art. 229 dello stesso codice, e specialmente del n. 4? A togliere ogni dubbio, e senza derogare dalle disposizioni delle leggi civili, la Commissione v'invita ad accogliere una espressa disposizione, che assicuri con una presunzione legale semplice il minorene nei suoi risparmi, senza tema di perderne il frutto quando piaccia al suo rappresentante legale. Questa presunzione non esclude la prova del contrario, ma ne impone l'obbligo al rappresentante legale, che può del pari assicurarsi il diritto di usufrutto legale, quando gli spetti, facendone opportuna inserzione nel libretto."

⁴⁹ Questa questione fu mossa, con molta insistenza, nella Camera e nel Senato, durante la discussione del primo progetto di legge sulle casse di risparmio postali. All'appoggio di disposizioni, per casi di crisi, adottate in Olanda, in Prussia, in Germania, in Svizzera, nel Belgio, ecc., sull'esempio della gravissima crisi sofferta dalle Casse di risparmio in Francia nel 1848 per la quale il deposito da L. 10 e 11 scese a L. 2 per abitante, e delle previdenti e leali disposizioni emanate in Austria per le quali, nel 1873, le Casse austriache non ebbero alcuna diminuzione, anzi conseguirono un eccezionale aumento nei loro depositi, i due Consessi approvarono il sistema di far trascorrere un dato termine prima di effettuare i rimborsi.

⁵⁰ Il massimo del credito del libretto in Francia, prima a L. 1.000, poi a L. 2.000, venne in ultimo elevato a L. 3.000, per essere infine ridotto a L. 1.500. In Inghilterra è di L. 3.750 e con gl'interessi di L. 5.000. In Russia è di L. 3.125; nei Paesi Bassi, L. 1.665; in Austria e Ungheria L. 2.500; in Romania L. 3.000; in Svezia L. 2.760; in Canada L. 15.000. In Belgio l'Amministrazione ha facoltà di convertire in rendita i depositi superiori alle L. 3.000. In molti altri paesi il limite massimo è di consuetudine, e non è fissato per legge. Nel progetto Baccarini, il limite era proposto a L. 5.000, ma fu respinto dalla Commissione parlamentare.

⁵¹ In Francia si dà merito alle Casse di risparmio di aver contribuito moltissimo a popo-

La liquidazione degli interessi è fatta per opera della Direzione Generale, cui debbono essere spediti a tale oggetto i singoli libretti una volta all'anno. Alle frazioni di lira risultanti dal cumulo degli interessi, non si corrisponde interesse. Nel corso dell'anno non si liquidano interessi, né se ne pagano, tranne nel caso di estinzione di libretti.

I titolari di questi possono esigere che con la parte del loro credito o con la somma totale sia acquistata rendita del Debito Pubblico per loro conto. Questo è un notevole vantaggio e facilita la diffusione del Debito Pubblico nelle più remote località del regno.

L'Amministrazione delle poste fa procedere agli acquisti per mezzo della Cassa depositi e prestiti, e fa convertire, a richiesta, le cartelle acquistate in titoli nominativi, anche per l'affrancazione dei canoni enfiteutici od altre prestazioni, livelli, ecc.⁵¹ I titolari possono del pari esigere che una parte del loro credito o la somma totale sia convertita in un Deposito della Cassa dei Depositi o Prestiti.

Il Direttore delle scuole⁵² e delle società di mutuo soccorso, le associazioni filantropiche regolarmente costituite, che si propongono di raccogliere risparmi degli scolari e dei soci, possono avere presso l'ufficio postale un libretto intestato alla loro qualità, fruttifero oltre L. 2.000 dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari o dei soci le somme che vengono designate a chi dirige le scuole o le società, e sia riconosciuto dall'Amministrazione postale⁵³.

È prescritto a vantaggio dalla Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trent'anni non si ebbero, dagli aventi diritti domande di versamento e di rimborso, né d'iscrizione d'interessi.

Sugli utili degli esercizi possono assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo soccorso, e ad altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.

larizzare la rendita dello Stato. Il De Malarce, in un articolo pubblicato nel fascicolo del luglio 1874 del *Journal des Economistes*, non esitò a scrivere che si doveva attribuire all'aver così familiarizzato ogni classe di persone con il Debito pubblico, la facilità con cui riuscirono le gigantesche sottoscrizioni dei prestiti nazionali degli anni 1854, 1855, 1859, 1871, 1872. In Francia si fa più che da noi; quelle Casse di risparmio s'incaricano pure di custodire i titoli acquistati, di riscuotere la rendita e d'iscrivere l'importo sui libretti dei rispettivi proprietari. Identico servizio rende nel Belgio la Cassa di risparmio governativa, che non solo facilita gli acquisti, ma anche le alienazioni. A tale oggetto furono istituiti i cosiddetti "carnets de rente", che sono cessioni fatte dalla cassa ai titolari dei libretti di rendita da essa posseduta, con riserva di riprendersela quando essi vogliono disfarsene.

⁵² Nel nostro paese l'istituzione delle casse di risparmio scolastiche suscitò molte controversie e non ottenne quell'unanimità di suffragi che ebbe altrove.

⁵³ La Commissione parlamentare non esitò a proporre di dare speciali agevolazioni ai benemeriti che, come con risultati così splendidi è avvenuto in altri paesi, volessero introdurre il risparmio nelle scuole; e citava l'esempio della città di Gand, dove si riuscì in pochi anni a conseguire questo risultato, cioè che su 15.000 allievi, circa 13.000 avessero il libretto alla cassa di risparmio. Si è là osservato che il concetto di risparmio passava dai fanciulli alla loro famiglia, sicché l'effetto educativo del risparmio nelle scuole non si limitava allo scolaro, ma si riversava anche sulla sua casa. Uguali vantaggi propose di accordare alle società di mutuo soccorso ed alle associazioni filantropiche che, senza fine di lucro, volessero adoperarsi in Italia a pro del risparmio, come fanno in Inghilterra le Penny-Banks.

⁵⁴ Per l'assegnazione ai libretti degli utili quinquennali si seguì l'esempio del Belgio, che

Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, si potranno assegnare non più dei sette decimi dell'utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell'interesse accumulato da essi nel quinquennio ⁵⁴.

I fondi eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti sono impiegati in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, in cartelle fondiarie e negli altri modi indicati nell'art. 22 della legge del 17 maggio 1863, n. 1270.

Ogni 15 giorni la Direzione generale manda un riassunto alla Cassa dei depositi e prestiti, versa le somme disponibili e chiede, all'occorrenza, sovvenzioni. Ogni mese fa pubblicare dalla Gazzetta Ufficiale un sommario delle operazioni eseguite nel mese precedente. L'interesse da corrispondersi ai depositanti è fissato anno per anno dal Ministero della Finanza di concerto con quelli di Agricoltura, Industria e Commercio ⁵⁵.

Le casse di risparmio postali sono poste sotto la sorveglianza della Commissione istituita dall'art. 6 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, la quale nella sua Relazione annuale del Parlamento, deve dare conto dello sviluppo del risparmio e dell'impiego di fondi. Questa la legge del 27 maggio 1875, la cui bontà dei principi generali troviamo confermata dalla dottrina e dalla storia legislativa di altri stati. Essa, come abbiamo visto, comprende due parti essenzialmente distinte, sebbene fra loro collegate, cioè l'istituzione delle casse di risparmio postali e la riforma dell'organismo della cassa dei depositi e prestiti; onde fu deciso dal governo di provvedere alla esecuzione della legge stessa con due regolamenti del tutto separati.

L'Amministrazione delle poste, prima di intraprendere la compilazione del regolamento sulle casse di risparmio, stimò opportuno mandare un suo funzionario a visitare gli uffizi di quell'antico, illustre e benemerito istituto, che è la Cassa di risparmio di Lombardia, per vedere il modo pratico di funzionare dell'unica cassa italiana, la quale contò un notevole numero di succursali, e a visitare la Banca mutua popolare di Milano.

Nella compilazione del regolamento ⁵⁶ l'Amministrazione delle poste

nel solo anno 1871 distribuì, per ragione di simile disposizione, un aumento del 30% agli interessi dei libretti ammessi a concorrere al beneficio della medesima, e così l'interesse delle somme, che era fissato al 3%, salì per i libretti in discorso al 3,90%.

⁵⁵ La Commissione parlamentare ammise a principio fondamentale della legge che il risparmio che accorre agli uffici postali non debba essere una sorgente di lucro per lo Stato, e che d'altra parte non si dovessero creare concorrenze artificiali riguardo alle casse di risparmio ordinarie. Fu stabilito l'intervento del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, perché questi si occupava dell'andamento degli istituti di credito e delle Casse di risparmio. Nel Canada, nella Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, in Ungheria ecc., il saggio dell'interesse, che varia dal 2,50% al 3,60%, è fissato per legge; qualsiasi aumento o diminuzione deve essere autorizzato dal Parlamento. Il saggio degli interessi in Italia fu stabilito al 3% fino a tutto l'anno 1878. Salì al 3,50% dal 1879 al 1886; fu portato al 3,25% dal 1887 al giugno del 1895; ridotto al 3% fino a tutto il 1897; al 2,88 a tutto giugno del 1901; al 2,76% a tutto giugno del 1904; al 2,64% dal luglio 1904.

⁵⁶ Il regolamento venne approvato con R. decreto 9 dicembre 1875 n. 2810 (parte 2^a).

⁵⁷ Ecco la circolare dell'on. Sella: "È ormai riconosciuto da tutti coloro ai quali non man-

si propose due scopi: accordare al pubblico quanto più fosse possibile di agevolezze, compatibilmente con gli interessi della cassa; rendere facile e spedito il compito degli uffici incaricati dell'esecuzione del servizio, al fine di poterlo estendere a tutti nel più breve tempo e con lieve dispendio.

Ma, come tutte le nuove istituzioni, anche questa non poteva incontrare un immediato favore, e l'on. Sella, memore degli esempi degli statisti inglesi e desideroso di vederla progredire secondo i suoi desideri e le sue previsioni, si fece promotore di una lega del risparmio. In data 7 giugno 1876 indirizzò, a tal oggetto, ai capi dei principali stabilimenti industriali del regno, una circolare ⁵⁷, la quale produsse qualche temporaneo frutto, poiché dei 61.350 libretti emessi in quell'anno per un valore di L. 3.700.000, ben 20.000 si devono alla filantropia degli industriali, che non solo risposero all'appello del grande statista italiano e s'iscrissero alla Lega, ma, a titolo di premio e di incoraggiamento, fecero dono di quei libretti ai dipendenti operai. Invero questi risultati relativamente scarsi non facevano prevedere l'immenso straordinario sviluppo futuro e, in confronto di quelli ottenuti dalle Casse postali di risparmio di altri stati, segnano un primo passo troppo modesto ed incerto ⁵⁸.

Ma se l'esordio della provvida istituzione non ha nel suo attivo i 227.438 libretti di risparmio emessi dalla Francia, né i 23.763 libretti emessi dall'Olanda nell'anno in cui si inaugurarono le Casse di risparmio postali (1881 e 1882), possiamo però ben consolarci al pensiero che in un quarto di secolo noi contiamo un numero di depositanti che, in rapporto alla popolazione, ci mettono, con le economie reali, in uno dei primi posti fra le nazioni d'Europa.

Superate le prime inevitabili difficoltà per conseguire il doppio intento di far godere al pubblico le maggiori possibili facilitazioni e di non tra-

cano cuore ed intelligenza, che il risparmio è uno dei mezzi più efficaci onde svolgere il progresso economico e morale della nazione, migliorare le condizioni e l'educazione delle classi lavoratrici, combattere con più sicuro effetto i conati per sovvertire gli attuali ordinamenti sociali.

Ed è perciò che il Parlamento italiano approvava e Sua Maestà il Re sanciva il 27 maggio 1875 una legge per cui s'incaricano gli uffizi postali di raccogliere i risparmi, cosicché in ogni parte del regno possano i cittadini trovare opportunità di utilizzare le piccole somme che avessero economizzate. Resta ora che gl'intelligenti ed i filantropi si adoperino a far conoscere a tutte le classi sociali la benefica istituzione che il governo pose a loro portata, ed a far meglio apprezzare i vantaggi che, specialmente per i meno abbienti, ha il risparmio. Uno dei mezzi atti a diffondere la conoscenza delle istituzioni mi parve essere questo, che ogni industriale o proprietario, presso cui lavorino parecchi operai, doni loro, senza distinzione di sesso o di età, un libretto di risparmio presso il contiguo ufficio postale. Basta perciò che gl'industriali o proprietari mandino all'ufficio postale l'elenco nominativo dei loro operai e delle loro operaie con la tenue somma di una lira o più per ciascuno. Pochi giorni dopo l'ufficio postale restituisce tanti libretti di risparmio intestati ad ognuno degli operai.

Esposi questo concetto ad alcuni industriali. Il pensiero fu accolto con tanta premura, che mi pare opportuno rendere informati anche gli altri distinti industriali e proprietari, in guisa di promuovere una specie di Lega a favore del risparmio."

⁵⁸ Il libretto di risparmio che porta il n. 1 della prima serie A fu emesso dall'ufficio postale di Castrogiovanni (Caltanissetta).

⁵⁹ *Relazione intorno al servizio delle Casse postali di risparmio durante l'anno 1876*

scurare quelle cautele che una saggia Amministrazione deve sempre tener presente allor quando si vede onorata di un incarico così geloso, la Direzione generale delle poste volse le sue cure alla conquista della popolarità per assicurare alla istituzione un avvenire brillante e sicuro.

Sfortunatamente nel 1876 l'economia nazionale segnò un periodo poco lieto; la scarsità dei raccolti, le vicende politiche e la persistente crisi industriale e commerciale ebbero per effetto di rendere più o meno disagiata la condizione di ogni classe di persone. Ciò nonostante, i primi risultati finanziari e morali della Cassa di risparmio affidavano la speranza di tempi più propizi e ribadivano le previsioni sull'avvenire dell'istituzione ⁵⁹.

Durante il 1877 due migliorie furono attuate: fu disposto che tutti i rimborsi dovessero essere fatti a vista, salvo in poche casi determinati (mancanza di fondi o di conti, discordanza o alterazione); fu riservata alla direzione generale la liquidazione degli interessi anche sui libretti da estinguere nel corso dell'anno, e fu determinato di considerare come estinti quei soli libretti, i cui titolari dichiarino esplicitamente di non voler più fare operazioni, considerando pertanto come tutt'ora in corso anche quelli saldati in capitale, sebbene non presentino, nemmeno per interessi, alcun credito. Per questa seconda innovazione, mancando una disposizione esplicita che avesse riservata alla direzione generale la liquidazione degli interessi anche sui libretti da estinguersi, l'Amministrazione volle tentare di farla eseguire dagli uffici cui i libretti erano presentati per l'estinzione. In tal senso provvide nell'Istruzione che emanò sullo scorcio dell'anno 1877. Ma l'esperienza ebbe ben presto a dimostrare che molti titolari di uffici non erano in grado di compiere con perfetta esattezza tale operazione e fu forza rinunciare all'esperimento.

Nello stesso anno, per agevolare il collocamento nelle Casse di risparmio dei fondi dei comuni, delle Opere Pie, degli Istituti ecclesiastici e delle società di mutuo soccorso, si pubblicarono tante *Istruzioni speciali* concordate con i ministeri competenti, affinché le amministrazioni degli enti medesimi e gli uffici di posta sapessero precisamente come regolarsi, sia nell'intestare i relativi libretti, sia nell'eseguire con speciale cautele i rimborsi. Furono inoltre introdotte, sull'esempio del Belgio, della Francia, dell'Inghilterra, alcune riforme all'ordinamento delle Casse scolastiche ⁶⁰, e qualche notevole progresso si ottenne nella raccolta dei risparmi nelle manifatture, specialmente nella Regia dei Tabacchi, che in quell'anno organizzò la raccolta fra i suoi operai e nel Macinato, la cui amministrazione riteneva mensilmente dai suoi agenti subalterni una rata che versava sui singoli libretti custoditi dagli ingegneri provinciali.

(anno 1°), Roma, 1877.

⁶⁰ Le riforme ebbero per oggetto di rendere la tenuta dei conti più semplice e più chiara; di mettere i maestri in grado di eseguire rimborsi sulle somme rimaste a loro disposizione; di rendere i loro rapporti all'ufficio postale meno frequenti.

Fu infine provveduto ad un grave inconveniente, che causava numerosi giusti reclami. La Cassa dei depositi e prestiti, non potendo disporre della rendita che possedeva in proprio nome, come è autorizzata a fare la *Caisse d'épargne et de retraite* del Belgio, per cedere ai titolari dei libretti quel tanto che domandavano, doveva acquistar man mano sul mercato, a mezzo di agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico, quella che le occorreva per corrispondere a quelle domande. Invece di fare tanti acquisti alla spicciolata, si provvide di acquistare partite di quattro o cinquemila lire di rendita per volta, prendendo titoli grossi, per poterli ottenere al preciso corso di borsa e cedere ai richiedenti al corso del giorno in cui pervenivano le domande. Così i reclami cessarono ⁶¹.

L'Amministrazione del debito pubblico si era da molto tempo occupata dell'opportunità di facilitare il pagamento degli interessi, della rendita nominativa fuori dei capoluoghi di provincia e nel 1878 si pensò di utilizzare per tale servizio le Casse di risparmio. L'on. Sella, nella tornata del 27 maggio di quell'anno, ne fece alla Camera dei deputati formale proposta, che fu favorevolmente accolta dal Ministro Baccarini. Iniziati con maggiore premura gli studi relativi fra le amministrazioni interessate (posta, debito pubblico e tesoro) si venne ben presto ad una conclusione; ed un R. decreto in data 28 agosto 1878 n. 4497 (serie seconda), con effetto del primo ottobre successivo, sancì tale innovazione, per la quale si conseguì il triplice intento di mettere i possessori di rendita nominativa, dimoranti fuori dei capoluoghi di provincia, in grado di riscuotere i loro interessi, senza doversi recare personalmente al capoluogo o senza dovervi spedire i titoli ad una terza persona, per farsi poi rimettere il denaro ⁶²; di far risparmiare all'Amministrazione del debito pubblico il compito di distribuire le ricevutine in bianco a migliaia di contabili; di non addossare agli agenti postali una responsabilità troppo grave, né di costringere l'Amministrazione di tenerli provveduti di somme troppo rilevanti ⁶³.

L'anno 1879 non si distingue per riforme e miglorie di nessun genere; esso però segna un notevole progresso, sì intensivo che estensivo della giovane istituzione, la quale segna nell'attivo di quell'anno in confronto del 1878 un aumento di 81.362 libretti e, sul capitale, una differenza in più di lire 14.847.318,49 ⁶⁴.

L'anno 1880, col quale si chiude il primo periodo quinquennale di

⁶¹ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1877 (anno II)*, Roma, 1878.

⁶² Il R. decreto 27 maggio 1880 n. 5461 estese a qualunque titolo (ad eccezione di quelli i cui interessi siano pagabili ad una determinata persona) la facoltà accordata ai titolari di libretti di risparmio di valersi della posta per la riscossione degli interessi semestrali su certificati di rendita nominativa del Debito pubblico. Il R. decreto 22 marzo 1888, n. 5337, autorizzò la riscossione d'interessi di rendita vincolata. Il R. decreto 16 agosto 1891, n. 512, autorizzò la riscossione ed il pagamento delle cedole di consolidato fino all'importo di L. 10.000.

⁶³ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1878 (anno III)*, Roma, 1879.

⁶⁴ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1879 (anno IV)*, Roma, 1880.

vita delle Casse di risparmio postali, non presenta alcun fatto meritevole di speciale illustrazione, o che abbia esercitato notevoli influenze sull'andamento di esse; segna però sempre nuovi progressi sviluppantisi con un moto lento e graduato, ma sano. Rammentiamo peraltro la legge 20 gennaio 1880, n. 5253 sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni. Per essa il pagamento delle rate di prezzo ancora dovute per prestazioni affrancate inferiori alle annue lire 50 può farsi per mezzo degli uffici postali funzionanti da Casse di Risparmio ed anche con versamenti non inferiori ad una lira e con le condizioni e le forme stabilite dal regolamento ⁶⁵. Per la prima volta si ripartirono gli utili del quinquennio, all'8% in lire 140.863,92 ⁶⁶.

Nel corso del 1881, e precisamente col primo giugno ebbe effetto il riordinamento del servizio del lotto, giusta la facoltà delegata al governo con l'allegato E alla legge 19 luglio 1880, n. 5336 (serie seconda) ⁶⁷; il quale allegato contiene all'articolo 2 la seguente disposizione: "le vincite non superiori a L. 1.000, a richiesta del portatore del libretto, saranno pagate mediante libretti delle Casse postali di risparmio, sui quali l'interesse, determinato giusta l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, decorrerà dal giorno in cui sarà stato chiesto il libretto. Saranno applicabili a questi libretti tutte le disposizioni sui libretti di risparmio postali, sancite con la legge 27 maggio 1875".

Le ragioni che indussero il Ministro delle Finanze on. Magliani a proporla al Parlamento furono svolte ampiamente nella Relazione che precede il progetto di legge da lui presentato alla Camera dei deputati nella tornata 23 aprile 1879 sul riordinamento della privativa del Lotto. Non potendo egli sopprimere il lotto governativo, ne tentò almeno la moralizzazione, associandolo e rendendolo strumento di sviluppo delle Casse di risparmio postali. La proposta che, come ognuno vede, conteneva il germe di una radicale e salutare trasformazione, a beneficio della moralità e dell'erario, dei comuni e delle province, trovò favore nella Giunta della Camera dei deputati incaricata dell'esame del progetto di legge e dopo parecchie vicende diventò la legge del 19 luglio 1880 attuata il primo giugno 1881. Purtroppo però l'ingegnoso tentativo ha dato meschini risultati, forse per insufficiente pubblicità o per poca prontezza con cui si compiono le operazioni della conversione delle vincite in depositi ⁶⁸.

Le operazioni eseguite dal 1881 a tutto il 1907 sono 26.438 per un importo complessivo di L. 5.000.707,85 ⁶⁹.

⁶⁵ R. decreto 18 aprile 1880, n. 5405.

⁶⁶ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1880 (anno V)*, Roma, 1881.

⁶⁷ Vedi pure il R. decreto 10 aprile 1881, n. 179, che approva il regolamento per il servizio del lotto.

⁶⁸ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1881 (anno VI)*, Roma, 1882.

⁶⁹ *Relazione intorno ai servizi p.t.t. e m., ecc.*, Roma, 1909.

Il 1882 costituì un periodo, per così dire, di raccoglimento per tutti, per prepararsi alla soppressione del corso forzoso dei libretti di banca ⁷⁰.

L'anno seguente fu fecondo di felici disposizioni: a) autorizzazione di piccoli depositi mediante francobolli; b) ammissione come denaro nei depositi ordinari delle cedole scadute della rendita, al portatore e mista, del Debito pubblico; c) passaggio alle Casse postali dei depositi giudiziari.

La prima innovazione esercitò un'influenza notevolissima sul maggiore sviluppo che il servizio conseguì e rappresenta una miglioria nell'organamento vero e proprio delle Casse postali, mentre le altre due hanno piuttosto il carattere di servizi accessori.

La legge del 27 maggio 1875 aveva determinato che i singoli depositi non potessero essere inferiori ad una lira, in ciò conforme alle leggi sullo stesso argomento in altri Stati d'Europa, le quali pure, tranne una sola, fissarono un limite minimo poco diverso (uno scellino, ossia L. 1,25, in Inghilterra; un franco, nel Belgio e in Francia; 50 soldi, ossia circa L. 1,25 in Austria; una corona ossia L. 1,39 circa, in Svezia; 25 cents, ossia centesimi 53 circa in nostra moneta, in Olanda).

Questi limiti parvero troppo alti per la povera gente e per i fanciulli, e in Inghilterra sorsero dapprima le *Penny-Banks*, specie di succursali delle Casse postali; ma l'opera loro, attiva e illuminata, sebbene favorita dalle autorità scolastiche (*Board of schools*) e dalle condizioni speciali del paese, servì piuttosto a comprovare il bisogno che a soddisfarlo. Sorsero poi nel Belgio le Casse scolastiche, che accettano somme minori.

Se non che per quanto si sia fatto, in quei paesi, in Francia e da noi, nell'intendimento di democratizzare, per così dire, il risparmio, molto rimaneva da fare e le difficoltà non erano poche. “Nelle manifatture in ispecie”, così dice il Ministro Baccarini nella sua Relazione presentata il 31 marzo 1881, “si stenta a farlo penetrare perché la generalità degli operai non può risparmiare una lira per volta e i capi delle manifatture non vogliono sottoporsi al disagio ed alla spesa di tenere una contabilità minutissima, raccogliendo frazioni di lira, per passarle alle Casse di Risparmio allora soltanto che siensi sufficientemente ingrossate.”

Pur tuttavia non si disperò mai. L'idea di utilizzare i francobolli per facilitare i piccoli depositi sorse in Inghilterra ⁷¹. Nel settembre del 1880 quell'idea, a proposta di Chetwyn, ricevitore e direttore generale della contabilità, fu attuata colà, in via di esperimento, dal Post Master General, in dieci contee e i risultati superarono l'aspettazione universale; talché il 15 novembre successivo il nuovo servizio fu esteso a tutto il Regno Unito, e nel dicembre seguente quelle Casse avevano già ricevuto di ritorno ben

⁷⁰ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1882 (anno VII)*, Roma, 1883.

⁷¹ Fin dal 1875 un funzionario inglese, Charles Biddin, aveva concepito l'idea di raccogliere il più tenue risparmio mediante francobolli da 1 penny che, raccolti sopra un cartellino speciale, quando raggiunsero l'importo di uno scellino, verrebbero ricevuti come denaro dalle casse di risparmio postali.

84.500 cartellini, coperti da 1.014.000 francobolli, i quali diedero luogo alla emissione di 58.000 nuovi libretti.

Nell'applicare in Italia questo sistema, già in via di attuazione fra le più progredite nazioni straniere, si pensò d'istituire, come in Svezia, un francobollo speciale per formare i piccoli depositi; ma si credette più opportuno e più semplice seguire anche in questo l'esempio dell'amministrazione inglese, che adopera i francobolli ordinari, risparmiando così non poco nella spesa di fabbricazione e dispensando la posta dalla tenuta di nuovi conti.

I francobolli ammessi sono quelli da 5 e da 10 centesimi, come nel Belgio ed in Francia, mentre in Inghilterra sono soltanto quelli da un Penny (cent. 10 $\frac{1}{2}$); in Olanda ⁷², quelli da 5 cents (10 centesimi); in Scozia, quelli da 10 ore (circa 14 centesimi); in Austria tutti indistintamente. I depositi nelle Casse postali di risparmio mediante francobolli furono autorizzati con R. decreto 18 febbraio 1883, n. 1216 ⁷³.

E passiamo alla seconda innovazione. Con R. decreto 18 febbraio 1883, n. 1217, fu accordato ai portatori di rendita dello Stato l'agevolezza di poter dare agli uffizi di posta, come danaro, nei depositi di risparmio, le cedole scadute della rendita al portatore e della mista, completando così il R. decreto 28 agosto 1878, n. 4497, che provvedeva alla rendita nominativa ⁷⁴. I primi risultati però furono molto meschini, per quanto segnassero un evidente progresso che allietava la speranza di un maggior e sicuro sviluppo.

I depositi giudiziali costituiscono la terza innovazione. In addietro tali depositi potevano essere fatti, oltre che nella cassa dei depositi e prestiti, anche nelle cancellerie delle preture, dei tribunali o delle corti dinanzi cui si svolgevano le cause alle quali si riferivano, salvo alle cancellerie stesse il passare poi alla cassa predetta i depositi ricevuti. Ma in pratica le cose procedevano in modo alquanto diverso, né poteva essere altrimenti, perché i depositi fatti nelle Cancellerie dovevano servire in gran parte per far fronte a spese giudiziali (acquisto di carta bollata, pagamento di tasse di cancelleria o di registro, d'indennità ad uscieri e simili) onde sarebbe tornato impossibile alle cancellerie stesse di versarli nella Cassa di depositi e prestiti, nella quale i depositi in genere sono fatti in nome delle parti.

⁷² Nel Belgio ed in Olanda si scende fino ai francobolli da 2 cent. per i depositi degli alunni delle scuole; in Olanda tali depositi possono salire ad un fiorino intero, cioè ad una somma uguale al quadruplo del deposito minimo in effettivo.

⁷³ Il R. decreto 25 novembre 1883 n. 1698 autorizza le Casse di risparmio ordinarie, le banche popolari ed altri istituti di credito ad accettare depositi di risparmio da una lira ciascuno, mediante francobolli applicati su appositi cartellini.

⁷⁴ Nel regolamento per l'esecuzione della legge svedese relativa all'istituzione delle casse di risparmio postali, che ebbe effetto col 1° gennaio 1884, fu ammesso che i depositi potessero essere eseguiti non solo in denaro, ma anche in cedola di rendita dello Stato. In Belgio, con R. decreto 24 settembre 1883, andato in vigore il 1° ottobre successivo, fu disposto che gli uffizi postali debbano pagare a vista le cedole scadute dei debiti dello Stato, e con R. decreto 23 gennaio 1884 fu affidato alla posta anche l'incarico di prestarsi alla realizzazione per conto altrui delle cedole di titoli stranieri di ogni specie, non pagabili in quel regno.

Affinché le Cancellerie avessero potuto versare tali depositi ed averli nel tempo stesso sempre disponibili sarebbe stato necessario che si fosse mutato il sistema, nel senso che ciascuna Cancelleria avesse tenuto un conto-corrente complessivo con la Cassa; ma anche a ciò avrebbe ostato una difficoltà insormontabile, e cioè che la Cassa predetta è rappresentata fuori dalla capitale solamente negli altri 68 capoluoghi di provincia.

Quest'ultimo ostacolo impediva che fossero passati alla Cassa altri depositi che avrebbero pur potuto e dovuto andarvi, come ad esempio, depositi per subastazione di stabili, somme ricavate da esecuzioni immobiliari, che rimanevano esse pure nelle cancellerie, finché potessero essere restituite alle parti, non francando la spesa, specialmente se si trattava di piccole somme, di passarli alla Cassa medesima. La conseguenza era che in tutte le Cancellerie si erano andate agglomerando somme relativamente non piccole, le quali erano bensì soggette ad una continua fluttuazione, ma lasciavano pur sempre un residuo ragguardevole, esposto, com'è naturale, ad ogni sorta di rischi. E perciò avvennero sottrazioni e furti e perdite per forza maggiore, come in caso d'incendio; donde la questione se il Governo fosse o no responsabile dei depositi affidati alle Cancellerie, questione che fu decisa in vario senso dalle diverse Corti regolatrici, con discapito materiale in un caso, morale nell'altro pel Governo.

Per mettere rimedio a tutti gli inconvenienti sorse l'idea di affidare tali depositi alle Casse di risparmio postali. Questa proposta, che aveva già trovato posto in diversi schemi di legge di vario genere riguardanti direttamente o indirettamente le Casse postali, fu compresa infine in quello presentato alla Camera elettiva il 29 novembre 1881 dall'on. Zanardelli, relativo all'abrogazione della tassa di Cancelleria ed alla sostituzione di essa e di parecchie tasse di registro con una carta bollata speciale e di maggior prezzo da essere adoperata in tutti gli atti giudiziari.

Questo progetto diventò legge il 29 giugno 1882, n. 835, ed ebbe effetto col 1° gennaio 1883⁷⁵. Con essa fu determinato che i singoli depositi giudiziari possano dalle parti essere eseguiti indifferentemente o nella Cassa dei depositi e prestiti, come in addietro, o nelle Cancellerie, o negli uffizi di posta, e fu fatto obbligo alle Cancellerie medesime di passare giornalmente agli uffizi postali quanto avessero introitato. Non è stata, come si vede, una riforma radicale, avendo mantenuto in giro dei depositi nelle cancellerie; ma lo scopo importante di togliere loro la custodia fu conseguito.

Il miglioramento sta essenzialmente in ciò, che mentre i cancellieri dovevano tenersi nei propri cassetti i singoli depositi, finché fosse venuto il momento di adoperarli o restituirli, gli uffizi di posta invece, che hanno un ragguardevole giro di fondi, adoperano i depositi che ricevono nei pagamenti che hanno a fare, oppure ne eseguono subito il versamento,

⁷⁵ Vedi R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, che approva il regolamento sulla contabilità delle cancellerie giudiziarie.

salvo a valersi di nuovi incassi o a procurarsi in qualche raro caso apposite sovvenzioni, per fare fronte alle restituzioni. È un capitale di alcuni milioni di lire, che in addietro rimaneva giacente e improduttivo, mentre ora è stato messo in circolazione.

Indipendentemente da questi si hanno col nuovo metodo due notevoli vantaggi; per il governo, che sono scomparsi i pericoli inerenti alla custodia prolungata dei depositi nelle Cancellerie, assai maggiori di quelli che possono derivare dal semplice passaggio dei depositi stessi negli uffici di posta; per le parti, che ora l'amministrazione pubblica ne risponde in modo assoluto.

Il regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, provvide all'esecuzione della legge del 29 giugno; e possiamo dire che il servizio procede con la massima regolarità senza che si siano presentati ostacoli di alcun genere, e che la riforma sia completamente riuscita ⁷⁶.

Nel 1883, cessato il corso forzoso dei biglietti di banca e scomparso l'aggio sulla moneta di carta, il servizio dei risparmi fu esteso anche agli uffici italiani esistenti in Alessandria d'Egitto e in Tunisi.

Un altro fatto degno di considerazione è la legge 8 luglio 1883 n. 1473, che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. Il governo concesse il servizio gratuito delle Casse di risparmio postali per la stipulazione dei contratti di assicurazione e per tutti gli atti che a quelli si collegano, comprese le riscossioni dei premi e i pagamenti delle indennità ⁷⁷.

Nel 1884 il servizio dei risparmi procedette tranquillo, e solo l'invasione colerica di quell'anno, con l'arenamento commerciale prodotto dalle contumace e con l'anticipata chiusura o ritardata apertura delle scuole, esercitò su di esso un influsso funesto. Aggiungiamo che, essendo stato soppresso con il primo febbraio l'ufficio postale italiano di Alessandria d'Egitto, il servizio di risparmi fu colà proseguito, per conto nostro, dall'Amministrazione delle poste egiziane ⁷⁸; che fu vietato, dietro parere del Ministero di Grazia e Giustizia, di accettare nelle casse di risparmio postali, depositi per offerte reali o per riscossioni in cassazione; che fu data facoltà di eseguire depositi, nelle dette casse, di fondi provenienti dalla liquidazione di case di commercio in stato di fallimento.

L'anno 1885 non va segnalato fra i più belli e promettenti. I risultati infatti furono inferiori a quelli dell'anno precedente nel progressivo accre-

⁷⁶ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1883 (anno VIII)*, Roma, 1884. R. decreto 10 agosto 1890 che regola i depositi da farsi nelle cancellerie delle Giunte d'arbitri. Legge 10 aprile 1892 n. 191, riguardante gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria. R. decreto 9 febbraio 1896 n. 25, sui proventi di cancelleria e spese e tasse giudiziarie.

⁷⁷ Vedi R. decreto 1° settembre 1884, n. 2684, che approva il regolamento dei rapporti fra la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, gli uffici postali e le autorità comunali del regno.

⁷⁸ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1884 (anno IX)*, Roma, 1885.

scimento sia del numero dei libretti rimasti in corso, sia nel credito di questi; anzi nell'accrescimento numerico dei libretti in corso furono inferiori anche a quelli del 1883.

Ma, intendiamoci, non è già che il servizio sia stato in regresso; invece, tanto il numero dei depositi, quanto l'importare di essi ed il numero pure dei libretti di nuova emissione, salirono in cifre mai avutesi addietro; però essendo cresciuti in proporzioni maggiori il numero dei libretti esistenti ed ancora di più l'importare dei rimborsi, l'effetto utile che consiste appunto nella differenza fra il numero dei libretti emessi e di quelli estinti e fra l'importare dei depositi o dei rimborsi fu meno rilevante.

A questa anormalità di cose concorsero principalmente lo stato di crisi generale che minacciava di farsi cronico; le gravi preoccupazioni politiche; lo scemato concorso dei forestieri; una nuova, per quanto parziale, invasione colerica; la scarsità dei più importanti raccolti; la notevole esportazione metallica per il consistente corso dei cambi sfavorevole all'Italia. Malgrado ciò, nell'intendimento di estendere sempre più la nostra azione nelle campagne, penetrando in un maggior numero di piccole località discoste dai centri, venne in quell'anno iniziato un esperimento, quello cioè di affidare il servizio dei risparmi anche alle collettorie postali di prima classe (oggi uffici di terza classe *).

Queste collettorie, istituite con R. decreto del 4 febbraio 1883, n. 1245, costituivano altrettanti sub-uffici aggregati ad uffici veri e propri, e con attribuzioni limitate; col R. decreto del 31 ottobre 1884, n. 2752, in effetto dal 1° gennaio 1885, quelle collettorie furono autorizzate anche a fare da intermediario fra il pubblico e gli uffizi di posta per operazioni di risparmio non eccedenti, come per l'emissione e pel pagamento dei vaglia, L. 50. I risultati conseguiti non furono splendidi, né si poteva sperare che riuscissero tali; ma non furono nemmeno spregevoli. Infatti, su 797 collettorie esistenti alla fine del 1885, ben 599 fecero operazioni durante l'anno stesso; i depositi ascesero a 39.813 per L. 370.989,53 con una media L. 9,32, ed i rimborsi a 2.457 per L. 41.387, con una media di L. 16,84 ⁷⁹.

Nel 1886 il servizio dei risparmi fu attuato negli uffizi postali di As-sab e di Massaua in Eritrea, e a bordo delle navi della marina militare ⁸⁰. Quest'ultima facilitazione vuole mettere gli equipaggi della marineria militare in grado di approfittare delle casse di risparmio postali, anche nel corso delle campagne navali, incaricando i commissari di bordo delle funzioni di collettori.

L'esempio ci fu dato dalla marina inglese; anche la francese l'ha se-

* Nel 1883 le collettorie furono suddivise in due classi; a quelle di 1^a classe furono assegnati servizi a denaro (con limitazioni nell'importo massimo) prima d'esclusivo compito degli uffici postali. Il nuovo ordinamento del 1900 aumentò di una classe la classificazione degli uffici postali, portandole da 2 a 3, ed abolì la classificazione degli uffici: in pratica, la maggior parte delle collettorie di 1^a classe vennero trasformate in uffici di 3^a classe (NdC).

⁷⁹ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1885 (anno XI)*, Roma, 1886.

⁸⁰ R. decreto 25 febbraio 1886, n. 3725 (serie terza).

guito or non è molto. Veramente in Inghilterra le Casse di risparmio navali (*Naval savings banks*), create con la legge del 28 giugno 1866 (Vittoria Reg. 29-30-capo 43), costituiscono un istituto distinto, amministrato dall'Admiralty; sebbene i fondi raccolti delle Casse stesse siano passati essi pure per l'impiego, al pari di quelli di tutte le altre Casse di risparmio ordinarie postali, al National Debt Office.

In Francia invece, la *succursales navales*, come sono dette, istituite con decreto presidenziale del 18 marzo 1885, sono aggregate alla *Caisse nationale d'épargne*, cioè alle Casse postali.

Da noi si volle qualche cosa di più semplice di quello fatto in Francia, ove per le succursali navali vennero adottati libretti diversi da quelli della posta; parve invece preferibile di averne di una specie soltanto, per esonerare così possessori di libretti emessi dai commissari di bordo dal disturbo di doverli fare rinnovare, quando i titolari potessero scendere a terra e volessero seguire le proprie operazioni, mediante gli uffici di posta.

Quanto poi alla utilità della cosa sembra superfluo spendere parole per dimostrarla. Diciamo solo che l'ammiragliato inglese, che conta due ventenni di esperienza in questa materia, ha riconosciuto che l'istituzione delle Casse navali ha contribuito non poco a migliorare la condotta e la salute delle ciurme inglesi e che uguali vantaggi furono previsti e si ottennero in Italia in quanto la nostra gente di mare ebbe e mantiene meritata reputazione di sobrietà e di spirito d'ordine ⁸¹.

Il servizio cominciò a funzionare soltanto negli ultimi mesi dell'anno 1886 ⁸² ed i risultati furono i seguenti: n. 135 per L. 17.073,04 senza alcun rimborso. Dopo un quinquennio si realizzarono 180.000 lire di depositi; mentre nello stesso periodo di cinque anni dall'introduzione di tale servizio i depositi raggiunsero in Austria L. 700.000, in Francia, L. 500.000. Questi risultati sono in proporzione diversa dal numero delle navi da guerra su cui è fatto questo servizio, essendo queste 111 in Francia, 36 in Italia, e 24 in Austria-Ungheria.

Nel 1886 fu accordato il reparto sugli utili del secondo quinquennio nella stessa misura dell'8% sulla somma degli interessi liquidati nel quinquennio, a favore dei titolari dei libretti, alla fine del 1885. La somma ripartita fu di L. 1.233.224,56.

Nessuna innovazione fu introdotta durante l'anno 1887, tolto la riduzione del saggio dell'interesse annuale che dal 3,50% fu ridotta al 3,25%. Si ebbe però a deplorare una diminuzione, in confronto all'anno precedente, sull'importare dei depositi. Così pure la differenza fra l'importare complessivo dei depositi e quello dei rimborsi si limitò a soli 13 milioni in cifra tonda; per trovare un riscontro bisogna rimontare al 1878.

Questi risultati debbono attribuirsi primariamente alla crisi agricola ed economica che afflisse il paese; alla riduzione dell'interesse e a certe

⁸¹ Relazione presentata al re per la firma del R. decreto 25 febbraio 1886, n. 3725 (serie terza).

⁸² R. decreto 25 febbraio 1886, n. 3725 (serie terza).

voci calunniöse fatte correre ad arte nel pubblico in diverse province del regno, che il governo avesse cioè intenzione di sospendere i rimborsi sulle somme depositate ⁸³.

Il 1888 passò senza nulla di nuovo, e se non fu dei più favorevoli per l'economia nazionale, l'affluenza dei depositi alle Casse di risparmio non venne meno ⁸⁴.

Col R. decreto 7 novembre 1889, n. 6540 (serie seconda) si provvide ad un servizio di non poca importanza. Si era notato che di quando in quando pervenivano gli uffici postali somme di denaro spedite dai nostri connazionali residenti all'estero per essere convertite in libretti di risparmio. Codeste spedizioni però non erano scevre di pericoli, e le operazioni che ne seguivano, non essendo rette da norme precise, riuscivano fastidiose e potevano dar luogo ad inconvenienti. Si pensò quindi di stabilire un servizio regolare, ed a ciò provvide il R. decreto del 7 novembre del 1889. Per effetto di tale decreto gli italiani dimoranti all'estero, rimettono o fanno rimettere direttamente al Ministero delle poste e dei telegrafi, mediante vaglia postali internazionali o consolari, o per mezzo del Banco di Napoli (legge 1° febbraio 1901) ⁸⁵, od altrimenti, a spese dei depositanti le somme che intendono versare e che possono raggiungere il limite massimo fruttifero di L. 10.000. Al provvedimento, che entrò in vigore col 1° gennaio 1890, fu data larga pubblicità, approfittando per l'estero dell'opera dei R. Consoli ⁸⁶.

Si aggiunga che la nuova opera che presta il Banco di Napoli incontrò non poche difficoltà, sia da parte di chi vedeva falcidiati o soppressi lauti ed a volte meno leciti benefizi, di cui da tempo fruiwa a carico dei nostri emigranti, sia per l'inerzia di questi ultimi che li teneva attaccati al vecchio sistema, ormai entrato nelle loro consuetudini, quando a ciò non erano incoraggiati da abili quanto interessate suggestioni.

Per effetto del Regolamento generale sul servizio delle poste, approvate con R. decreto 20 giugno 1889, n. 6152, le collettorie di prima classe erano state autorizzate a trarre vaglia, ad assicurare corrispondenze ed

⁸³ *Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1887 (anno XII)*, Roma, 1888.

⁸⁴ *Prima relazione statistica riguardante il servizio postale (esercizi 1887-88 e 1888-89), il servizio delle casse postali di risparmio (a. 1888) e il servizio telegrafico (esercizio 1888-89)*, Roma, 1890.

⁸⁵ Il Banco di Napoli ha, per il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigranti italiani all'estero, dei corrispondenti a New York, Boston, Chicago, San Francisco, New Orleans, Rio de Janeiro, San Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Tunisi, Tripoli, Alessandria d'Egitto, Tangeri, Diego Suarez, Manjunga, Mananyary, Tamatave e Tananarive (*Relazione Luzzatti intorno all'andamento degli istituti di emissione e della circolazione bancaria e di Stato per il 1903*).

⁸⁶ *Relazione statistica intorno ai servizi postale e telegrafico (Esercizio 1889-90) ed il servizio delle Casse postali di risparmio (anno 1889)*, Roma, 1891. Nel 1901, con la legge 1° febbraio n. 24, si pensò di tutelare le rimesse ed i risparmi degli emigranti, autorizzando gli uffici postali del regno a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli emessi all'estero per trasmissione di risparmi degli emigrati, i cui depositi si rendono fruttiferi sino alla somma di L. 10.000 (Regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1901 n. 571).

a accettare pacchi di valore fino a L. 100, mentre nel servizio dei risparmi dovevano pur sempre limitare l'intervento loro in operazioni non superiori a L. 50.

Evidentemente questa restrizione non aveva più ragione di essere; e perciò, a rendere uniformi le funzioni delle collettorie nei diversi rami del servizio, intervenne il R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6626, in virtù del quale il limite di L. 100 fu esteso anche alle operazioni di risparmio da farsi con la mediazione delle collettorie a partire dal 1° aprile successivo. Tale maggiore larghezza fu ben accolta dal pubblico delle campagne ⁸⁷.

Il fatto più importante, che merita di essere segnalato durante l'anno 1891, si connette all'attuazione della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (serie terza), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ⁸⁸.

Per l'articolo 23 di quella legge che entrò in vigore il 17 gennaio 1891, le Casse postali furono autorizzate ad accettare dalle istituzioni preindicate depositi ad interesse per qualunque somma. A ciò peraltro non si prestava il libretto ordinario, sia per la frequenza delle operazioni, come per l'entità dei depositi e per le cautele che, secondo le disposizioni della legge, dovevano presiedere ai rimborsi; sicché si rese necessario organizzare questo speciale servizio in altro modo. In sostanza furono applicate al medesimo le norme che regolano il servizio dei depositi giudiziari, vale a dire si dispose che le singole istituzioni dovessero ottenere un conto corrente con il locale ufficio di posta e che nessuna somma potesse essere ritirata senza apposito ordine scritto, staccato da un libretto a matrice, firmato dal presidente dell'Istituto e da quello degli amministratori preposti a tale servizio, ai sensi dell'art. 28, p. 4, della legge surriferita.

Fu poi fatto obbligo ai presidenti delle istituzioni aventi conto corrente con la posta di presentare a periodi regolari di 15 giorni il conto stesso al rispettivo ufficio postale, affinché ne fosse accertata la perfetta concordanza del duplicato ivi esistente, e di rimetterne mensilmente un estratto al Ministero, onde questo avesse modo di confrontare i risultati finali con le proprie scritture ⁸⁹.

Nello stesso anno furono autorizzati depositi nelle casse postali dei fondi di massa degli agenti di custodia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali ⁹⁰, e gli uffici postali di Asmara e di Keren cominciarono

⁸⁷ *Relazione statistica intorno ai servizi postale e telegrafico (Esercizio 1890-91) ed il servizio delle Casse postali di risparmio (anno 1890)*, Roma, 1892.

⁸⁸ Vedi pure il R. decreto 5 febbraio 1891 n. 99 che approva i regolamenti amministrativo e di contabilità sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

⁸⁹ La Croce rossa italiana, sebbene non compresa fra gli istituti veri e propri di beneficenza retti dalla legge luglio 1890 n. 6972 (serie terza) ha tuttavia uno scopo altamente filantropico e fu costituita in corpo morale con la legge del 30 maggio 1882 n. 763 (serie terza) e perciò il Ministero delle poste ha consentito che possa depositare nelle casse postali di risparmio (*Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi* 1894, pag. 37). Ad uguale trattamento sono stati messi l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (*ibidem*, 1894, pag. 38); i monti di soccorso della Sardegna (R. decreto 16 maggio 1898 n. 174) e le compagnie dei barracelli in Sardegna (R. decreto 14 luglio 1898 n. 403).

⁹⁰ R. decreto 6 luglio 1890 n. 7011 (serie terza); *Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi* 1891, pag. 374; circolare direzione generale delle carceri 20 maggio 1892 n. 13246.

a funzionare per il servizio dei risparmi.

Seguendo l'esempio del Belgio che, dopo il 1890, non accordò ai correntisti postali gli utili quinquennali, fu autorizzata per l'ultima volta la ripartizione degli utili del quinquennio, che ascesero a L. 2.751.139,70 ⁹¹.

Nell'anno 1892 nulla che fosse degno di attenzione fu effettuato.

Nel 1893 fu ammesso che i titolari dei libretti postali di risparmio potessero affidarne la custodia all'ufficio centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi; fu estesa a titolo nominativi del debito perpetuo 5% dei comuni di Sicilia la facilitazione, già accordata ai possessori di certificati pure nominativi dei consolidati al 3 e al 5%, di far riscuotere per mezzo degli uffici postali le rate semestrali degli interessi maturati sui titoli predetti ⁹²; furono autorizzati depositi per conto delle guardie forestali, allo scopo di costituire a queste un fondo di massa e previdenza ⁹³; e venne autorizzata l'emissione di libretti in nome di minorenni con la clausola che i depositi inscrutabili non potessero essere rimborsati, in tutto né in parte, prima che i rispettivi titolari fossero divenuti maggiorenni o fossero stati emancipati oppure per ordine di giustizia. Quest'ultima disposizione, benché non confortata da alcuna legge fu, in parte, tacitamente applicata dall'istituzione delle Casse di risparmio.

Fin da allora l'autorità giudiziarie incominciarono ad ordinare che il reimpiego delle piccole quote spettanti, per successione o per qualsiasi altra causa, ai minori o agl'interdetti, venisse fatta mercé deposito su libretto di risparmio. Nello stesso tempo pervennero molte domande, da parte di rappresentanti legali di minorenni, per ottenere che le somme versate a titolo di risparmio in favore dei rappresentati restassero intangibili fino alla maggiore età o alla emancipazione di essi. A tali domande fu costantemente risposto in senso negativo, e fu rifiutata l'esecuzione dei decreti dell'autorità giudiziaria quando disponevano il reimpiego dei capitali dei minori o degli interdetti nel modo suesposto. Senonché le richieste del genere, mantenute nei primi anni in numero insignificante, crebbero a dismisura allorché l'istituzione, acquistato il favore del pubblico, estese le sue operazioni anche nei piccoli centri. Né sortirono buon effetto gli avvertimenti e i richiami alla legge che il Ministero di grazia e di giustizia, interessato dall'amministrazione postale, rivolse in parecchie occasioni alle magistrature; esse continuarono ad ordinare il reimpiego delle quote minime nelle Casse di risparmio postali. Per altro gli interessati, per evitare che l'amministrazione si opponesse a l'esecuzione di tali decreti, omisero di darne legali notizie e versarono le somme come se fossero depositi volontari.

Questo stato anormale di cose preoccupò seriamente l'Amministrazione che, d'altra parte, interessata dal Ministero di grazia e giustizia e dai

⁹¹ *Relazione statistica intorno ai servizi postale e telegrafico (esercizio 1891-92) ed al servizio delle casse postali di risparmio (anno 1891)*, Roma, 1893.

⁹² R. decreto 16 agosto 1892 n. 512.

⁹³ Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi 1893, p. 443.

procuratori generali del Re, a loro volta sollecitati dai dipendenti magistrati, decise di risolvere la questione con un provvedimento amministrativo: accettò il deposito di tali quote e delle somme che per volontà dei depositanti dovevano rimanere intangibili, e riservò all'ufficio centrale la custodia delle cedole dei libretti e la facoltà di autorizzare i pagamenti totali o parziali previa osservanza delle disposizioni del codice civile. Questo servizio arreca considerevoli vantaggi al pubblico e all'amministrazione dello Stato.

È certo che l'ordinamento delle casse depositi e prestiti e del debito pubblico pone l'autorità giudiziaria in grave imbarazzo allorché deve provvedere al reimpiego di piccole somme dovute ai minori ed agli interdetti, perché la rappresentanza di tali istituti si trova esclusivamente nei capoluoghi di provincia, perché costose e complicate sono le pratiche occorrenti per eseguire i depositi e gli svincoli, perché la cassa dei depositi e prestiti non corrisponde interessi su depositi inferiori a L. 200, e finalmente perché, occorrendo molto tempo per ottenere la polizza definitiva di deposito e il certificato di rendita, viene a mancare il controllo immediato dell'autorità giudiziaria sull'esecuzione delle proprie ordinanze. D'altra parte, risponde perfettamente all'istituto delle casse di risparmio l'accumulare delle piccole somme a nome di minorenni, con la condizione che questi possano disporre del modesto peculio solo quando abbiano raggiunto la maggiore età o siano stati emancipati.

Da questo punto di vista erano quindi pienamente giustificate anche le richieste dei rappresentanti di minori per ottenere la facoltà di eseguire tali depositi, e ben si regolò il Ministero delle poste e dei telegrafi nel risolvere la questione con un semplice decreto amministrativo che, senza ledere le disposizioni della legge fondamentale, rese notevoli servizi ⁹⁴.

Nel triennio 1894-96 nessuna innovazione di rilievo ⁹⁵; ma nel 1897 fu sanzionata e promulgata la legge 8 luglio 1897 n. 252, la quale, modificando quella del 27 maggio 1875 n. 2779 (serie seconda) sulle casse di risparmio postali e del 17 maggio 1873 n. 1270 sulla cassa dei depositi e prestiti, ordinò la costituzione di un fondo di riserva delle casse di risparmio postali, alimentata con parte degli utili netti annuali. La somma di questi utili netti annualmente accertata, in forza di tali leggi, è ripartita così: tre decimi al fondo di riserva; cinque decimi alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai; due decimi al Tesoro dello Stato. La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione dei depositi giudiziali ⁹⁶, per metà è versata al Tesoro dello Stato, l'altra metà alla cassa nazionale predetta. Il fondo di riserva delle casse

⁹⁴ Relazione Squitti al Consiglio di Stato, 21 febbraio 1903, sul regolamento generale approvato con R. decreto 11 giugno 1903 n. 394, per l'esecuzione delle leggi 27 maggio 1875 n. 2779, 8 luglio 1897 n. 252 e 3 luglio 1902 n. 280.

⁹⁵ Nel 1894 furono autorizzati depositi di risparmio nell'interesse degli scrivani e dei serventi straordinari addetti agli uffici tecnici di finanza per costituire il loro fondo di previdenza (*Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi* 1894, p. 74).

⁹⁶ Art. 8 legge 29 giugno 1882 n. 835.

nazionali di risparmio è per intero investito in titoli dei consolidati italiani intestati o da intestare alla cassa dei depositi e prestiti con vincolo al fondo stesso, accumulo del quale sono impiegate le relative rate d'interessi alle singole scadenze.

L'anno 1897 è al primo posto in tutto il periodo dell'istituzione delle casse di risparmio postali, poiché si ebbe nei depositi, in confronto ai rimborsi, una differenza in più di L. 43.252.735,34. Questa considerevole deviazione dalla linea normale di costante sviluppo in fatto di depositi di risparmio non è altro, in gran parte, che il contraccolpo dell'enorme depressione verificatasi l'anno precedente per effetto del panico causato dalla campagna d'Africa. Infatti nei soli tre mesi da febbraio ad aprile di quell'anno si erano operati rimborsi per oltre 85 milioni, eccedendosi in quei soli tre mesi i depositi per più di 24 milioni. L'allarme durò un tempo assai breve e il denaro ritirato improvvisamente cominciò subito a ritornare, tanto che alla fine dell'anno i depositi avevano nuovamente superato i rimborsi, sia pure nella relativa esigua misura di L. 2.816.506,95. La somma considerevole dei depositi del 1897 non va dunque attribuita per intero all'incremento assoluto del servizio, bensì, oltre che al consueto incremento annuo, al ritorno della partita dei depositi nella condizione dinamica normale.

Nel 1897 il credito definitivo dei libretti in corso superò per la prima volta il mezzo miliardo. In quell'anno fu autorizzato al servizio dei risparmi l'ufficio postale di Saganeiti (Eritrea).

Nulla nel 1898: ma nel 1899 si diè effetto alla legge 17 luglio 1898, affidando alle casse di risparmio, per quanto riguarda le riscossioni, il servizio della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Il grave e non ancora ben compreso problema delle pensioni agli operai si è imposto a diversi stati come uno dei mezzi più urgenti a mitigare le cresciute e spronanti esigenze dei tempi nuovi, come un termine indispensabile a raggiungere, quasi per sola virtù propria, quello che sarebbe stato vano sperare quando i governi si disinteressavano delle classi meno abbienti. Tale problema ha però avuto diverse soluzioni a seconda dei luoghi dove venne posto.

In Inghilterra per esempio si è provveduto con la semplice iniziativa privata, mediante società di previdenza degli operai. Questo sistema, dato il carattere della costituzione dell'organizzazione degli istituti amministrativi inglesi, dà ottimi risultati e fa proseliti, ma con minore fortuna, anche altre nazioni. La Germania invece, per l'ordinamento amministrativo in gran parte diverso segue un metodo completamente opposto, ossia l'assicurazione obbligatoria, ordinata in modo da richiedere non solo il concorso diretto degli interessati e di coloro che possono essere chiamati a contribuire come i padroni e gli imprenditori, ma anche quello non indifferente dello Stato nella formazione dei fondi patrimoniali, delle dotazioni eventuali, delle pensioni e delle indennità. La Nuova Zelanda e la confe-

derazione australiana seguono un sistema assai progredito ed audace; le pensioni sono concesse dallo Stato senza nessun concorso da parte degli operai. Le ragioni che consigliarono quei governi ad adottare tale sistema devono ricercarsi nel bisogno di favorire una facile e pronta immigrazione capace di sviluppare, al più presto possibile, le locali attività commerciali e industriali. Vi è un ultimo sistema, l'assicurazione libera, con concorso dello stato, adottato in Francia, nel Belgio, e dal 1899 in Italia.

Da noi il pensiero di offrire con una istituzione di previdenza una men triste condizione di vita ai lavoratori invalidi e ai vecchi ha occupato le menti di molti cultori delle scienze economiche e sociali, fuori e dentro il parlamento, per una serie non indifferente di anni e un continuo avvicinarsi di disegni di legge e di relazioni parlamentari da Cavour (1858) al Lanza (1859), dal Berti (1881 e 1883) al Grumaldi (1885), dal Vacchelli al Ferrari (1887 e 1889) al Luttazzi (1890) al Dacava (1893) e finalmente al progetto di legge Fortis del 1898, che segna il primo decisivo passo verso la soluzione dell'importante problema ⁹⁷.

La nostra cassa nazionale di previdenza si svolge su due sistemi, quello della mutualità e quello dei contributi riservati; e, dato il suo scopo altamente civile, sociale ed economico, aveva diritto al concorso dell'Amministrazione postale, perché quella che trovandosi più di tutte le altre alla portata degli operai, è nella miglior condizione per favorire lo sviluppo e rendersene benemerita.

E qui sorge una domanda: i progressi e benefizi ottenuti corrisposero alle speranze che la legge alimentò in sì larga messe? La risposta è nella situazione finanziaria della cassa di previdenza. In essa infatti vediamo un movimento di oltre 15.000.000 di lire accumulate nella parte attiva da titoli di valori (rendita italiana al 4,50% e al 5%; obbligazioni ferroviarie) dai contributi dei soci, da interessi di capitali reinvestiti, da depositi per cauzioni; e nella parte passiva, la dimostrazione di come quella somma venne divisa nei diversi capitoli.

Devo però notar subito che i lavoratori italiani, malgrado il loro suffragio solennemente affermato più volte in speciali congressi delle società di mutuo di soccorso e le esplicite numerose adesioni di queste, non sono accorsi e non accorrono in gran numero, come era e come è da augurarsi, ad iscriversi alla simpatica istituzione con quello slancio che viene dalla fiducia in un'opera buona, con quell'interesse che nasce dalla convinzione di procurare un benessere a sé stessi e alla famiglia, con quell'amore che si sprigiona al pensiero di affratellarsi, in amichevole cooperazione, per il bene di ciascuno e di tutti. Quelle poche di decine di migliaia di lire sparse (nel biennio 1899-900) per i conti individuali degli iscritti sono troppo meschina cosa di fronte allo sterminato esercito di operai italiani che potrebbero usufruire dei benefizi della cassa di previdenza.

⁹⁷ La legge del 1898 venne modificata, su proposta Carcano, dall'altra del 7 luglio 1901, ridotta a Testo Unico con R. decreto 28 luglio 1901 n. 387. Vedi pure Statuto e regolamento tecnico approvato con R. decreto 21 maggio 1902 n. 183 e 184.

Nel 1900 il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello di agricoltura industria e commercio, determinò di accettare in deposito le somme che si ricavano da quelle in liquidazione delle casse di risparmio ordinarie; autorizzò l'ufficio postale italiano di La Canea al servizio dei risparmi.

Dal 1901 al 1907 nulla di notevole all'infuori degli accordi conclusi fra l'Italia, la Francia, l'Egitto e la Gran Bretagna allo scopo di facilitare agli operai la disponibilità dei loro risparmi. Notiamo però che nell'anno 1906, essendo venuto a compiersi trent'anni dalla data di emissione dei primi libretti, cominciò ad avere effetto pratico tale prescrizione. I libretti colpiti dalla prescrizione trentennale furono 2.909 ed i crediti risultanti ammontarono a lire 6.118,38, somma che insieme con l'altra di lire 386.575,68 che rappresenta l'importo della prescrizione triennale (905-906) di crediti non superiori ad una lira, fu versata in dipendenza della legge 3 luglio 1902 n. 2080 alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. A tutto il 1909 l'importo complessivo delle somme versate a tale istituto è di lire 542.246,84, ivi comprese lire 56.293,72 rappresentanti vaglia a saldo, non superiori alla lira, incamerati e rilievi emersi nella sistemazione contabile degli anni precedenti.

Un fatto degno di speciale rilievo si verificò nell'anno 1908, l'approvazione della legge che autorizzava la spesa di L. 1.412.000 occorrente al riordino della contabilità annuale delle casse di risparmio postali.

Tale provvedimento, che è servito a far conseguire con precisione gli accertamenti contabili fra la scrittura dell'Amministrazione centrale ed i conti degli uffici, era di assoluta necessità. Nel 1894 la contabilità delle casse di risparmio postali fu radicalmente trasformata⁹⁸ all'unico scopo di raggiungere una maggiore facilità di riscontro fra i conti resi mensilmente dagli uffici esecutivi e le partite riproducenti, presso il Ministero, il movimento dei singoli libretti. I risultati non corrisposero alle speranze che avevano suggerita la trasformazione; il sistema, ottimo teoricamente, riuscì manchevole nella pratica; non fu possibile eliminare le notevoli differenze fra le partite dell'Amministrazione centrale ed i conti a danaro degli uffici. Una soluzione radicale si imponeva. Ministri e commissioni, la Cassa depositi e prestiti e valorosi funzionari studiarono l'arduo problema.

Ma gli studi, per mancanza di fondi, si aggiravano sul vecchio sistema. Furono fatte varie proposte, che si limitavano a semplici espedienti, a buoni dettagli, a dar norme e suggerimenti a raggiungere un più esatto riscontro; venne anche messa in pratica, per un limitato periodo di tempo e per alcuni uffici, uno speciale controllo giornaliero. Però dopo maturo esame si trovò preferibile affrontare decisamente la questione per questi principi: i libretti o conti debbono essere tenuti presso l'Amministrazione

⁹⁸ *La riforma contabile delle Casse di risparmio postali. Note informative ed esplicative, pubblicate dal Ministero delle poste e dei telegrafi per l'Esposizione di Torino del 1911*, Roma, 1911.

centrale delle poste distintamente per uffici postali raggruppati per provincia, in perfetta corrispondenza con i conti consimili tenuti dagli uffici medesimi, in modo da costituire una vera struttura di controllo, tanto in rapporto ai depositanti, quanto di fronte ai titolari degli uffici incaricati del servizio ed una conseguente annuale parificazione fra la contabilità di cassa e quella di diritto. Tutte le facoltà concesse ai correntisti dalla legge dal regolamento e dalla consuetudine furono lasciate inalterate.

È venne la legge Schanzer 24 dicembre 1908 n. 719, fondata su questi due capisaldi: a) riordinamento delle scritture sulla base degli uffici, anziché della ripartizione per serie; b) metodo di conteggio delle operazioni dislocate.

Il primo caposaldo era stato sostenuto anche dalla Commissione reale, creata con decreto 28 maggio 1905; ma mentre questa, per raggiungere l'intento proponeva di ricopiare i conti dei registri centrali, 5 milioni circa, raggruppandoli a mano a mano, secondo il nuovo criterio, l'on. Schanzer, col suo progetto mirava a separare di un sol colpo il vecchio dal nuovo ed a comprendere nel rinnovamento, insieme con i conti centrali, anche i conti degli uffici ed i libretti in corso.

Per tal modo, tutto il materiale già in uso veniva sostituito con altro, meglio rispondente alle esigenze dell'azienda; e si eliminava inoltre l'inconveniente, insito nella proposta della Commissione Reale di trasportare, nella ricopiatura dei conti, tutti gli innumerevoli errori che nei vecchi registri si erano venuti accumulando.

Né questo presentavasi come il solo vantaggio della nuova proposta.

Infatti, mentre la ricopiatura dei 5.000.000 di conti avrebbe richiesto un lungo periodo di tempo, durante il quale lo stato di confusione si sarebbe mantenuto o forse aggravato, il rinnovamento dei libretti, invece, permettendo lo stacco immediato e completo fra il vecchio e il nuovo ordinamento, dava modo di raccogliere subito i frutti della trasformazione, e di presentare fin dal primo anno i risultati tangibili della rispondenza del sistema. Oltretutto, è poi da osservare che, dichiarando d'un tratto fuori corso tutti i vecchi libretti, si costringevano gli uffici a spedire questi, prima o poi, all'Amministrazione Centrale, la quale, ponendoli a confronto con le proprie scritture, avrebbe potuto agevolmente rilevare tutte le frodi che su di essi fossero state compiute da agenti infedeli.

Quanto alle operazioni dislocate, tutto un nuovo sistema di conteggio e di controllo fu escogitato, usando per le operazioni stesse dei documenti (vaglia e cedole) di colore diverso da quello dei documenti relativi alle operazioni dirette; la qual cosa avrebbe consentito di eseguire giornalmente e con la massima facilità la cernita dei documenti diversi, con perfetta sicurezza di non incorrere in errori o in omissioni.

Tale concetto si integrava, in certo modo, con quello della rinnovazione completa del materiale in uso, imperocché rinnovando i libretti, potevano includersi nei nuovi titoli anche delle cedole colorate, da valersi per i rimborsi dislocati, mentre per i depositi della stessa specie tutto si riduceva a predisporre degli appositi fascicoli di vaglia.

La soluzione surriferita del Ministero per le Poste e per i Telegrafi fu accolta dall'on. Carcano, Ministro del Tesoro del tempo, e diede luogo ad un apposito piano di esecuzione della riforma che, elaborato, per incarico dell'on. Schanzer, dal capo Sezione comm. Girolamo Pavoni, ottenne l'approvazione dello stesso Ministro del Tesoro previo un rigoroso esame fattone da una speciale Commissione, composta di elevati funzionari della Cassa di depositi e prestiti e della Ragioneria Generale dello Stato.

La legge 24 dicembre 1908 n. 714, con la quale il Parlamento votò i fondi neces-

sari per la realizzazione del progetto, segnò l'inizio dei lavori che furono preceduti dal cambiamento di Amministrazione, nel servizio dei risparmi, verificatosi il 1° gennaio 1909 mediante l'avvento del grande uff. Giuseppe Cacopardo a Direttore Generale dei risparmi e dei vaglia e con la destinazione del predetto comm. Girolamo Pavoni a Reggente la Divisione contabile dei risparmi medesimi, con incarico di dare attuazione alla riforma. I primi lavori, ai quali fu dovuto attendere per la esplicazione di tale mandato, furono quelli di preparazione, i quali si svolsero dal gennaio al luglio dello stesso anno 1909 e compresero varie parti, e cioè: locali, materiali, personale ⁹⁹.

Col 1° agosto la riforma ebbe inizio, e con essa ebbero principio i lavori di trasformazione delle scritture centrali e di sostituzione dei libretti già in corso. Il nuovo servizio si svolse senza che nessuno intralcio ne derivasse al servizio ordinario e senza che da parte del pubblico avessero luogo reclami. Anzi il pubblico, com'era stato preveduto, non mostrò neppure di accorgersi della radicale trasformazione alla quale l'azienda veniva sottoposta; prova evidente questa, che l'impresa era stata predisposta e concretata con la dovuta diligenza e oculatezza.

Nei primi giorni di agosto il numero dei libretti di vecchio tipo, pervenuto al Ministero dagli uffici, si aggirò sui 20.000; in seguito scese però gradatamente fino a 5.000; e questa media si mantenne per tutto l'anno. Complessivamente i libretti rinnovati dal 1° agosto al 31 dicembre furono 1.172.018 con una media generale di 7.800 al giorno.

Infine è opportuno rilevare come lo scopo propostosi con la riforma sia stato completamente raggiunto; poiché le due contabilità, quella a denaro e quella di diritto, si chiusero in perfetto orario per il primo periodo della sua attuazione dal 1° agosto al 31 dicembre 1909 ed in quello successivo (1910) ¹⁰⁰.

Un altro fatto di particolare importanza è quello riguardante la legge 8 luglio 1909 n. 445, per effetto della quale gli uffici postali del regno sono autorizzati a ricevere depositi di risparmio senza limite di somme ed è corrisposto l'interesse sull'intero importo dei depositi medesimi se appartengono a province, a comuni, od enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente, a minorenni, ad incapaci ed assenti quando i depositi negli interessi di questi ultimi siano ordinati dalla autorità giudiziaria, e fino a L. 4.000 se appartengono ad altre persone.

Tale benefica e provvida disposizione legislativa farà fluire in maggior misura i capitali nelle casse di risparmio postali, aumentando la disponibilità della Cassa di depositi e prestiti e così in più larga misura potranno essere concessi agli enti locali i mutui loro occorrenti per le missioni di debiti onerosi e per l'esecuzione di opere pubbliche. Consimile beneficio ne ritrarrà la cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, che vedrà accrescersi in proporzione le quote

⁹⁹ *Relazione intorno ai servizi postali, telegrafici e telefonici per l'esercizio 1909-910 e al servizio delle casse postali di risparmio per l'anno 1909*, Roma, 1911.

¹⁰⁰ *Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi* n. 33, 1911, pagg. 990 e seguenti.

degl'utili annuali ad essa devoluti per effetto dell'art. 9, lett. A, del Testo Unico della legge, approvata con regio decreto 30 maggio 1907, n. 776.

Ma l'Italia non ha soltanto provveduto di Casse di risparmio tutti gli uffici postali del regno; non ha soltanto associato ad esse parecchi altri servizi d'indole morale e di opportunità; ma reso quel servizio non ultimo esempio fra le moderne nazioni civili, internazionali. Infatti in alcuni trattati di commercio si accenna alla necessità di stipulare dei trattati di lavoro e al bisogno di garantire gli interessi e le economie degli operai.

Un passo, degno di ogni encomio si è già fatto a somiglianza degli accordi esistenti fra la Francia, il Belgio e l'Olanda ¹⁰¹, con la repubblica francese; presto gli stessi accordi potranno raggiungersi con la Germania, ed è sperabile che la iniziativa inciti man mano gli altri Stati che con l'Italia hanno relazioni di affari.

L'idea prima fu del Luzzati, il creatore delle Banche popolari. Discutendosi il bilancio degli esteri il giorno 11 giugno 1901 egli, giudicando con severità alcune proposte fatte in Francia contro l'ammissione degli operai italiani alle casse di assicurazioni sociali, mise innanzi l'idea nuova che I TRATTATI DI COMMERCIO SI AVESSERO A COMPLETARE CON I TRATTATI DI LAVORO, e diceva, fra gli applausi della Camera:

Ogni lavoro umano, nella sua fonte primigenia che lo ispira, nella inviolabilità della persona morale e della persona fisica dell'operaio, è divenuto il fatto principale dell'economia sociale, il dominatore nel poema della produzione! Quindi, accanto al trattato di commercio, bisogna mettere il trattato di lavoro, se non si voglia che si dica della nostra società che noi curiamo la merce e non curiamo l'anima immortale degli uomini che la creano.

Potremo con la Francia e con la Germania fare un primo saggio di questo trattato di lavoro, e, come ogni opera buona, che ha in sé le virtù del contagio rapido (non l'ha soltanto il male!), riusciremmo in un non lungo tratto alla meta.

Il primo saggio di un trattato di lavoro si è potuto fare con la Francia ¹⁰², e nel trattato di commercio stretto con la Germania è inserita una disposizione buona, che potrà fruttificare anch'essa in un accordo sostanziale.

Intanto fra gli atti firmati a Roma fra la Francia e l'Italia si concreta anche un *Arrangement*, relativo esclusivamente al regime del risparmio popolare promiscuo fra i due paesi.

La Convenzione, che consta di 6 articoli, fissa i principi fondamentali, in base ai quali il governo della repubblica e il governo del Re si vincolano a disciplinare, con accordi particolareggiati, le materie della previdenza sociale, e ha la maggiore importanza, risultandone le linee generali, ma precise e armoniche, di un compiuto programma che i due stati si obbligano a svolgere, a tutela del lavoro e della previdenza sociale, nel-

¹⁰¹ Per accordi intervenuti fra la Francia ed il Belgio prima, tra questo e l'Olanda poi, i depositanti ad uno di tali stati stranieri ottengono senza alcuna spesa il trasferimento del loro conto, e conservano il libretto originale, sul quale possono eseguire rimborsi durante il loro soggiorno all'estero.

¹⁰² Anno 1904.

l'interesse degli operai residenti nell'altro.

Tali accordi di massima, per i quali gl'intenti democratici dei due Stati, sulla base dello svolgimento pacifico del lavoro, della produzione e della previdenza a favore delle classi operaie, vengono a fondersi in una mutua cooperazione, hanno un valore tecnico notevole.

La Francia e l'Italia si vincolano a provvedere perché il servizio di risparmio, tanto postale quanto ordinario, quello delle casse pensioni per gli operai vecchi, per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e l'invalidità, come anche l'assicurazione e il mutuo soccorso contro la cessazione involontaria del lavoro, in quanto nell'avvenire possa essere regolata per legge, debbano valere per gli operai e gl'impiegati di ciascun paese immigrati nel territorio dell'altro, come SE I DUE STATI FOSSERO UNO SOLO E LA NAZIONALITÀ UNICA, NON ESCLUDENDO NEMMENO, QUANTO ALLE PENSIONI OPERAIE, SEBBENE CON OPPORTUNE CAUTELE, LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IMMIGRATI AI BENEFIZI DEI FONDI DERIVANTI ALLE CASSE ASSICURATRICI DELLE RENDITE PROPRIE E DAI VERSAMENTI DIRETTI DELLO STATO, OLTRE CHE DA QUELLI DEI CAPIFABBRICA.

Quest'orientamento assolutamente nuovo, nel senso della tutela sociale delle classi operaie, indipendentemente dalla loro nazionalità, prelude all'accomunamento degli sforzi degli stati a vantaggio di esse, in opposizione al disinteresse reciproco, che fino ad ora informò i rapporti internazionali della materia del lavoro e della previdenza.

Quanto al risparmio postale dei due paesi l'*arrangement* ne disciplina già il servizio promiscuo nei suoi particolari ed è un atto compiuto in tutte le sue parti, ammettendo non solamente il trasferimento dei depositi e delle partite corrispondenti dagli uffici di un paese a quelli dell'altro, ma anche versamento e rimborsi verso gli uffici postali dell'uno e sui conti correnti di risparmio esistenti e conservati nell'altro, salvo la liquidazione fra le due Amministrazioni postali; senza riguardo se i titolari siano o non siano lavoratori. È IL PRINCIPIO DI UN LIBRETTO DI RISPARMIO UNIVERSALE A

¹⁰³ L'accordo concluso fra l'Italia e la Francia è un fatto di tale importanza che vale la pena di riportarne i pochi articoli.

“Il governo di S.M. il Re d'Italia e il governo della Repubblica francese, desiderando assicurare maggiori facilitazioni a coloro che intendono fare depositi alla cassa nazionale di Francia e alla cassa di risparmio postale d'Italia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. I fondi versati a titolo di risparmio, sia alla cassa nazionale di risparmio di Francia, sia alla cassa di risparmio postale d'Italia, sulla domanda d'interessati e sino alla concorrenza di un massimo di 1.500 franchi, possono essere trasferiti senza alcuna spesa dall'una all'altra cassa, e scambievolmente.

Le richieste di trasmissione internazionale saranno ricevute, in Francia e in Italia, presso tutti gli uffici di Posta incaricati in questi paesi, del servizio delle casse di risparmio.

I fondi trasmessi saranno, in ispecie per ciò che concerne il tasso ed il calcolo degli interessi, le condizioni di rimborso, di compra e di rivendita, di vendita o di acquisto di libretti di rendite vitalizie sottoposte a leggi, decreti, circolari e regolamenti governanti il servizio dell'Amministrazione nella cassa in cui questi fondi saranno trasferiti.

Art. 2. I titoli dei libretti della Cassa nazionale di risparmio di Francia o della Cassa di risparmio postale d'Italia potranno ottenere, senza spesa, il rimborso, in uno o nell'altro paese, delle somme da esse depositate alla cassa di risparmio di uno dei due paesi.

favore del popolo che lavora ed emigra ¹⁰³.

L'esempio fu seguito con la Gran Bretagna: alla fine del 1907 fu conclusa fra l'Amministrazione delle casse di risparmio italiana e quella inglese uno speciale accordo per il servizio internazionale delle rispettive

Le domande di rimborsi internazionali, redatte sopra speciali moduli messi a disposizione del pubblico, saranno presentate al capo dell'ufficio o al ricevitore postale della loro residenza, che le farà giungere, franche di porto, alla cassa di risparmio detentrica di tali fondi.

I rimborsi saranno fatti in virtù d'ordini di pagamento che non potranno eccedere i 1.500 franchi ciascuno.

Gli ordini di rimborso saranno pagabili soltanto negli uffici di Posta o in altri incaricati del servizio di cassa di risparmio. Essi saranno indirizzati, direttamente, o in franchigia di porto, dalla cassa di risparmio che li avrà emessi, agli uffici indicati pel pagamento.

Art. 3. Ciascuna Amministrazione si riserva il diritto di respingere le domande di trasferimento o di rimborso internazionali che non corrisponderanno alle condizioni imposte dai regolamenti interni.

Art. 4. Le somme trasferite da una cassa all'altra frutteranno a carico dell'Amministrazione originariamente detentrica dei fondi fino alla fine del mese nel quale la domanda relativa sarà presentata, e a carico dell'Amministrazione che accetta il trasferimento a cominciare dal primo giorno del mese seguente.

Art. 5. Sarà stabilito, alla fine di ciascun mese, tra la Cassa nazionale di risparmio di Francia e la Cassa di risparmio postale d'Italia un conto delle somme che si daranno reciprocamente in registro alle operazioni fatte in servizio della Cassa di risparmio e, dopo la verifica scambievole di tali conti, la Cassa riconosciuta debitrice si metterà in pari, nel più breve tempo possibile, coll'altra Cassa per emettere le tratte e gli *chèques* su Roma o Parigi.

Art. 6. La Cassa di risparmio di ciascuno dei due paesi contraenti potrà corrispondere direttamente e in franchigia, pel tramite postale, colla Cassa dell'altro paese.

Art. 7. Gli uffici postali dei due paesi si presteranno reciprocamente concorso pel ritiro dei libretti da regolare o da verificare. Lo scambio dei libretti fra la Cassa di risparmio di ciascun paese e gli uffici di posta o agenzie dell'altro paese sarà fatto in franchigia.

Art. 8. La Cassa nazionale di risparmio di Francia e la Cassa di risparmio postale d'Italia fisseranno di comune accordo, in seguito ad intesa colle Amministrazioni postali dei due paesi, le norme di dettaglio e d'ordine necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni, comprese quelle relative al cambio.

Art. 9. Ciascuna delle parti contraenti si riserva la facoltà, nei casi di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti della presente convenzione. L'avviso dovrà essere dato all'Amministrazione corrispondente per la via diplomatica. L'avviso fisserà la data a partire dalla quale il servizio internazionale cesserà di funzionare.

Art. 10. Il presente accordo avrà forza e valore a partire dal giorno che le casse di risparmio dei due paesi converranno, giorno nel quale essa sarà promulgata in conformità alle leggi particolari in ognuno dei due Stati.

Salvo i casi previsti dall'art. 5 della convenzione in data di questo medesimo giorno, ciò che è convenuto durerà obbligatorio per lo spazio di 5 anni. Le due parti contraenti dovranno prevenirsi scambievolmente, un anno avanti, se è loro intenzione di mettervi fine allo spirare di tale termine. In mancanza di questo avviso, la convenzione sarà prolungata di anno in anno per lo spazio di un anno, per tacito accordo. Quando una delle due parti contraenti avrà denunciato all'altra la sua intenzione di farne finire gli effetti, l'accordo continuerà ad avere piena ed intera esecuzione durante i dodici ultimi mesi, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le casse di risparmio dei due paesi dopo che detto termine sarà spirato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno redatto il presente atto, al quale essi appongono la loro firma ed il loro sigillo.

Fatto in doppio esemplare, il 15 aprile 1904.

Tittoni
Luzzatti
L. Rava
E. Stelluti-Scala"

Camille Barrère
Arthur Fontaine

casse di risparmio. L'esecuzione di tale servizio, che cominciò a funzionare col 1° gennaio 1908, limitato ai soli trasferimenti di crediti, è riservata in modo esclusivo all'Amministrazione centrale; mentre l'accordo concluso nel 1904 con l'amministrazione postale egiziana si uniforma allo stesso scopo e gli identici principi di quello con la Francia. Quest'ultimo accordo ebbe effetto il 1° novembre 1906. E qui notiamo subito che, mentre il servizio internazionale con la sorella latina risponde ad una esigenza che era ed è assai viva per l'importanza delle correnti migratorie fra i due paesi, quello con l'Egitto e con l'Inghilterra, pur essendo di qualche utilità, non è destinato ad un grande sviluppo.

Prospetti statistici

Anni	*	Libretti		Depositi		Rimborsi		***		
		emessi	estinti	in corso a fine anno	numero	importo	numero		importo	**
1876	1.989	61.350	3.996	57.354	123.246	3.709.357,04	18.490	1.298.735,03	2.410.629,01	32.782,02
1880	3.313	114.187	13.211	399.845	559.353	53.058.772,44	262.066	34.273.497,99	18.785.274,45	1.235.299,57
1890	4.479	305.746	120.711	2.126.289	2.074.622	196.716.266,77	1.336.812	181.597.718,35	15.118.548,42	3.410.754,06
1900	5.143	484.883	126.963	3.990.983	3.283.216	400.039.169,32	2.289.267	364.767.174,43	35.271.994,89	18.360.435,59
1909	9.043	1.945.570	1.785.162	5.142.328	3.778.087	700.459.531,36	3.297.185	660.800.696,95	39.658.834,41	38.957.568,99

* Numero degli uffici autorizzati alla fine dell'anno.

** Eccesso dei depositi sui rimborsi.

*** Interessi e utili del 1°, 2°, 3° quinquennio capitalizzati.

Le popolazioni dell'Europa e dell'America (1903) contano più di 67 milioni di depositanti nelle loro Casse di risparmio e un fondo di risparmi in deposito di L. 39 miliardi. In queste cifre colossali, l'Inghilterra comprende 11 milioni di libretti con un fondo di 5 miliardi; la Francia 11 milioni di libretti con un fondo di 4,3 miliardi. In Inghilterra il *Post Office Saving Bank* (postale) conta 9.131.161 clienti, con un fondo di 3,6 miliardi di lire, e le *Trustee Saving Banks* (ordinarie) contano 7.307.062 clienti, con un fondo di lire 3.283.000.000, e la postale 3.991.000 clienti con 1.106.000.000. In Germania troviamo circa 15 milioni di libretti che corrispondono a 14.863.956 depositanti, con un fondo di risparmio di lire 11 miliardi (8.838.583.000 marchi). Nell'America del nord si contano negli stati della Nuova Inghilterra e in altri del nord-est e la California, ossia in 22 stati su 46: 6.666.672 depositanti a 14 miliardi di lire di risparmio in deposito (pari a dollari 2.750.177.290).

Risparmi degl'italiani residenti all'estero					
Quantità delle operazioni					Libretti emessi
	depositi	rimborsi		totale	
1890	130	23		153	87
1900	8.636	892		9.528	6.811
1909	45.789	9.630		55.419	36.190
Movimento dei fondi					Crediti alla fine dell'anno
	depositi ricevuti	rimborsi			
		interno	estero	totale	
1890	87.310,62	1.194,39	13.269,34	14.463,73	72.846,89
1900	5.998.703,27	562.925,34	96.278,29	659.203,63	14.303.615,36
1909	37.436.180,41	8.349.308,28	1.778.946,16	10.128.254,46	318.288.037,67 *

* In tale somma non sono conteggiati i rimborsi fatti in Italia da titolari rimpatriati.

Acquisti di rendita e operazioni di deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti				
Rendita			Cassa depositi e prestiti	
Anni	n. operazioni	valore	n. operazioni	capitale
1876	339	L. 184.104,45	5	L. 2.885,15
1880	1.253	1.101.447,25	228	94.936,99
1890	10.678	11.119.935,02	1.322	461.338,64
1900	14.625	20.986.040,04	2.164	1.113.586,95
1909	11.821	25.328.220,23	1.507	1.434.147,42

Servizi delle successioni		
Anni	Numero	Somme pagate
1894	2.116	678.917,15
1900	6.240	3.001.604,28
1909	17.563	8.986.880,00

Raccolta di risparmi nelle scuole				
Numero				Somme raccolte
dei raccoglitori		degli alunni che fecero depositi	dei depositi	
1876	522	*	89.541	52.048,82
1880	3.240	*	432.237	174.596,62
1890	7.235	*	624.979	382.674,41
1900	6.785	87.769	332.087	368.465,30
1909	2.334	35.082	136.176	148.129

* Non esistono dati statistici nelle Relazioni ufficiali.

Depositi giudiziali					
Cancellerie che aprirono il conto corrente		Depositi		Rimborsi	
		numero	importo	numero	importo
1883	1.852	26.881	12.733.653,90	33.601	8.045.722,08
1890	24	25.800	18.489.281,38	52.626	19.197.958,88
1900	34	52.680	37.949.402,53	68.360	40.264.584,84
1909	?	34.436	14.774.398,46	153.K735	13.305.973,46

Istituti di beneficenza			
	Conti aperti nell'anno	Depositi	Interessi
1891	1.131	2.722.130,05	18.425,58
1900	390	14.877.164,07	383.571,24
1909	?	31.204.453,03	638.634,09
	Somme complessive	Rimborsi	Credito residuale
1891	2.740.555,63	1.126.463,40	1.614.092,23
1900	15.210.735,31	14.426.109,42	784.625,89
1909	31.843.087,12	26.996.239,94	4.846.847,18

Conversione d'interessi del Debito Pubblico in depositi di risparmio						
	Consolidato al 3%		4%		4,50%	
	N.	importo	N.	importo	N.	importo
1878-79 *	476	11.679	-	-	-	-
1880	1.071	39.747	-	-	-	-
1890	4.944	175.963,50	-	-	-	-
1895	5.005	205.548	-	457	1.116	292.922
1900	6.029	184.078,81	1.392	115.291,75	33.507	4.080.390,15
1909	6.601	131.916,04	-	-	38.703	2.098.748,53
	5%		Totale			
	N.	importo	N.	importo		
1878-79 *	11.051	15.322,50	11.527	427.501,50		
1880	28.144	1.424.185	29.215	1.463.932		
1890	142.897	9.909.590	147.841	10.085.553,50		
1895	207.605	17.010.902,50	214.790	17.513.829,50		
1900	216.761	16.665.953,19	257.689	22.045.713,90		
1909	254.304	20.148.343,18	323.547	23.108.857,94		
* 1.10.1878-31.12.1879.						

Cassa nazionale di previdenza per gli operai		
Anni	N. di operazioni	Somma totale
1899	293	L. 1.331,07
1900	18.056	L. 80.421,24
1909	197.705	L. 1.544.663,07

Depositi mediante francobolli	
Anno 1883	depositi n. 193.739
Anno 1890	depositi n. 410.484
Anno 1900	depositi n. 552.601
Anno 1909	depositi n. 357.412

Raccolta dei risparmi nelle società, nelle manifatture, negli opifici ecc.

Anni	Quantità dei depositi	Somme raccolte
1886	23.340	53.919,30
1890	13.611	51.522,54
1895	2.475	40.598,58
1900	6.496	39.581,99
1909	18.802	29.751,18

Conversione di vincite al lotto

Anni	Quantità delle operazioni	Importo
1881	76	9.264,82
1885	758	147.571,26
1890	994	186.487,82
1895	2.059	228.564,24
1900	987	187.428,75
1909	1.370	270.830,50

Servizio internazionale dei risparmi, servizio con l'Inghilterra anno 1909

	Rimborsi e trasferimenti eseguiti in Italia		Rimborsi e trasferimenti eseguiti in Inghilterra	
	su libretti emessi in Inghilterra quantità	importo	su libretti emessi in Italia quantità	importo
Gennaio 1909	1	1.266,90	3	2.103,76
Febbraio	4	3.160,80	2	2.035,26
Marzo	-	-	1	2.999,79
Aprile	-	-	-	-
Maggio	4	507,20	1	108,71
Luglio	1	277,60	-	-
Agosto	1	193,70	-	-
Settembre	-	-	-	-
Ottobre	1	3.197,60	1	261,70
Novembre	-	-	1	886,32
Dicembre	-	-	-	-
Totali	13	8.607,00	11	10.524,93

Servizio internazionale dei risparmi, servizio con la Francia anno 1909				
	Rimborsi e trasferimenti eseguiti in Italia su libretti emessi in Francia		Rimborsi e trasferimenti eseguiti in Francia su libretti emessi in Italia	
	quantità	importo	quantità	importo
Gennaio 1909	118	54.714,29	77	28.927,46
Febbraio	115	52.197,24	76	26.598,59
Marzo	64	33.253,21	68	30.684,49
Aprile	55	25.452,97	50	27.222,11
Maggio	110	54.975,70	68	33.968,86
Luglio	91	35.073,25	85	39.907,42
Agosto	91	43.367,05	60	31.345,74
Settembre	90	49.044,03	75	33.906,72
Ottobre	87	43.307,50	71	36.198,72
Novembre	83	48.605,81	87	45.810,20
Dicembre	103	49.468,19	61	30.202,73
Totali	1.088	530.003,99	848	399.057,93

Servizio internazionale dei risparmi, servizio con l'Egitto anno 1909				
	Rimborsi e trasferimenti eseguiti in Italia su libretti emessi in Egitto		Rimborsi e trasferimenti eseguiti in Egitto su libretti emessi in Italia	
	quantità	importo	quantità	importo
Gennaio 1909	-	-	-	-
Febbraio	1	4,14	2	944,44
Marzo	-	-	1	64,43
Aprile	3	2.330,50	4	2.032,30
Maggio	1	5.338,17	-	-
Luglio	4	494,36	5	646,61
Agosto	1	1.741,54	-	-
Settembre	2	1.053,73	3	738,41
Ottobre	-	-	5	5.417,27
Novembre	2	990,62	4	1.318,28
Dicembre	-	-	2	54,32
Totali	14	12.554,46	26	11.216,66

Colonia Eritrea ed uffici italiani all'estero				
	Depositi		Rimborsi	
	quantità	importo	quantità	importo
Asmara	2.277	460.131,90	992	330.724,43
Assab	76	19.279,92	20	8.401,27
Bengasi	41	1.883	32	3.955,51
Galata	275	38.121,50	238	34.411,29
Pera	239	43.693,20	232	24.502,01
Stambul	5	790	9	1.935,13
Durazzo	75	13.686,80	23	8.367,18
Ianina	165	16.916,44	48	3.875,71
Keren	165	49.879,09	70	28.266,19
Gerusalemme	433	20.134,55	139	12.397,24
La Canea	1.067	48.100,33	401	60.020,37
Massaua	531	143.604,71	383	80.635,78
Mogadiscio	503	173.420,41	170	70.172,22
Saganeiti	-	-	-	-
Smirne	290	31.117,22	120	14.182,32
Salonicco	2.727	35.714,12	761	31.180,66
Tripoli	682	1.297.472,63	287	427.755,68
Valona	58	809	9	118,46
Totale	9.614	2.394.754,83	3.936	1.640.901,55

Casse navali				
Anni	Depositi		Rimborsi	
	quantità operazioni	importo	quantità operazioni	importo
1886-7	2.410	114.315,97	245	35.118,13
1890	115	5.944,62	4	885,17
1895	533	51.211,43	64	8.513,16
1900	1.433	138.355,52	672	153.791,55
1909	3.699	271.922,22	1.071	348.870,29

Associazione ai giornali

Il servizio dell'associazione ai giornali non ha una vera attinenza con la posta; pur tuttavia, essendo già in uso, anteriormente al 1862, in alcuni Stati italiani, venne mantenuto per ragioni di coerenza e di opportunità, e migliorato specialmente nei rapporti con l'estero. La legge del 5 maggio 1862 infatti lo comprese nell'articolo 68, e nelle successive disposizioni lo troviamo letteralmente riportato.

Non è a dire però che esso, nella discussione della summenzionata legge, non abbia trovato ostacoli; anzi fu lungamente sottoposto ad esami; si mise in rilievo la poca o nessuna relazione con la natura e col fine del servizio postale; si ingigantirono i timori di una possibile concorrenza all'industria privata; ma si fece d'altra parte notare che non era opportuno sopprimere una agevolazione già entrata nel dominio pubblico; che nulla impediva ai privati di servirsi liberamente dell'uno o dell'altro sistema; che la posta poteva meglio concorrere allo sviluppo e alla più sicura e sollecita circolazione della stampa, la quale, fin da quell'epoca accennava, in fatto di giornalismo, ad un incremento efficace ¹⁰⁴.

Però, per quanto nei rapporti internazionali questo servizio si sia svolto e si svolga in un graduale progresso specialmente dopo l'adesione dell'Italia all'accordo di Vienna (28 giugno 1892) e di Washington (2 marzo 1899) ¹⁰⁵ non così possiamo dire per l'interno del regno, dove si riscontra una forte diminuzione, dovuta in gran parte all'istituzione delle cartoline-vaglia (1° ottobre 1890), le quali offrivano maggior agio di assumere l'associazione direttamente con le amministrazioni dei giornali, senza aumento di tassa, specie per gli abbonamenti non superiori a L. 25 e con economia per le somme minori. Un'altra ragione va ricercata nella elevatezza della tassa che l'Amministrazione riscuote per ogni associazione, e che nel 1862 era di cent. 50.

Tutte le Direzioni provinciali e locali e gli uffici postali, compresi quelli fuori del regno, sono autorizzati a ricevere le associazioni ai giornali e ad altre pubblicazioni, tanto dell'interno quanto dell'estero, a favore delle persone dimoranti nella località ove risiedono le direzioni e gli uffici, oppure in altre. Il diritto dovuto per le pubblicazioni dell'interno del

¹⁰⁴ Nel 1862 si pubblicavano in Italia non meno di 200 periodici, con un movimento di circa 35 milioni di fogli all'anno.

¹⁰⁵ Per ciò che riguarda gli abbonati a giornali italiani per l'estero, una gran parte di editori, che erano stati restii ad accettare le condizioni fissate dall'Accordo di Vienna e poi quelle dell'Accordo di Washington, dopo, riconosciutane l'utilità, essi stessi senza bisogno di stimolo chiesero che le loro pubblicazioni fossero comprese nell'elenco dei giornali italiani ad uso degli uffici postali esteri. (*Relazioni statistiche intorno ai servizi postali e telegrafici per gli esercizi 1894-95, 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99*; Roma, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.)

regno è di cent. 20 per ciascuna associazione; quello per associazioni a giornali o ad altre pubblicazioni dell'estero è regolato dagli accordi internazionali ¹⁰⁶. I prezzi di associazione ai giornali o periodici interni possono essere pagati in moneta metallica, in biglietti di Stato o di banca ed in buoni di cassa; quelli a giornali esteri, in moneta d'oro o in scudi d'argento. Per eccezione i grandi Corpi dello Stato e le pubbliche Amministrazioni sono ammesse a pagare in biglietti, senza aver cambio, l'importo degli abbonamenti a pubblicazioni estere ¹⁰⁷.

Un elenco dei giornali e delle pubblicazioni in corso tanto dell'interno quanto dell'estero, i cui editori abbiano chiesto che la posta provveda alle relative associazione, viene compilato e fornito dall'Amministrazione centrale degli uffici; ma sono effettuate immediatamente, previa garanzia del pagamento, anche le associazioni a fogli non compresi nell'elenco ¹⁰⁸.

L'Amministrazione non assume responsabilità per il mantenimento degli impegni degli editori verso gli associati. È però tenuta a dar corso ai reclami per irregolarità nelle spedizioni.

Le statistiche ufficiali ci dicono il movimento di questo servizio.

Esercizio 1889-90	
<i>Giornali del regno:</i>	
Le Associazioni chieste furono	95.622
Le tasse riscosse (20 c. per ogni ass.) ammontarono a	L. 19.124,50
<i>Giornali dell'estero:</i>	
Le Associazioni chieste furono	5.671
Le tasse percepite (3% sul prezzo di ogni abbonamento) ammontarono a	L. 3.212,36
<i>Riassumendo:</i> le associazioni ai giornali del regno ed a quelli dell'estero furono	
	101.293
ed il beneficio dell'Amministrazione ascese a	L. 24.236,86
Esercizio 1898-99	
Le associazioni ai giornali del regno ed esteri furono	16.453
ed il beneficio dell'Amministrazione ascese a	L. 3.290,60

¹⁰⁶ L'Accordo riguardante l'intervento della posta negli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche e il relativo regolamento di dettaglio e di ordine, furono firmati a Washington il 15 giugno 1897 dai rappresentanti dei seguenti Stati: Repubblica Maggiore dell'America centrale, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Chili, Repubblica Dominicana, Egitto, Germania e protettorati germanici, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo e colonie portoghesi, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Uruguay.

¹⁰⁷ Vedi Posta Lettere, Tit. XXII, *Istruzione sul servizio delle associazioni ai giornali*, 1894 e 1899 e Circolare 30 giugno 1895 (*Giornale militare ufficiale*, 1895, Atto n. 146).

¹⁰⁸ *Istruzione delle associazioni ai giornali*, 1899.

Servizio dei pacchi postali

La prima idea pratica di questo servizio nei rapporti internazionali è dovuta al Direttore Generale delle Poste germaniche, Dr. Heinrich von Stephan, il quale se ne fece propugnatore nel congresso postale di Parigi del 1878 (4 giugno). Egli prevede il grande sviluppo che il servizio avrebbe preso, non soltanto negli scambi fra Stato e Stato, ma nell'interno di quelle nazioni aderenti che ne erano ancora sprovviste e che lo avrebbero indubbiamente attuato, e raddoppiò i suoi sforzi per farla presto trionfare.

La proposta venne accolta da parecchi Stati; alcuni altri l'accettarono con riserva. Fra questi ultimi vi fu l'Italia, la quale si mostrò in massima favorevole: ma l'adesione completa subordinò alle risultanze delle trattative che avrebbe subito intavolato con le società ferroviarie e con gli accollatori dei procacciati al doppio scopo di attuare e collegare contemporaneamente il servizio all'interno e all'estero.

Frattanto studi preliminari furono compiuti in altre Amministrazioni postali, e l'ufficio di Berna, dal canto suo, non mancò di portare in tale questione un buon contributo di osservazioni e di proposte. Sicché il concetto di offrire, con un mezzo economico di trasporto, l'opportunità di sviluppare sempre più le relazioni commerciali, d'iniziare e facilitare lo scambio munito dei progetti d'ogni paese, e di farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo, s'impose in brev'ora. Lo vediamo infatti ricomparire nel successivo Congresso di Parigi (ottobre 1880) più maturo e più sicuro e uscirne concretato con la Convenzione del 3 novembre ¹⁰⁹, che dava facoltà agli Stati presso i quali siffatto servizio non era ancora attuato, di far eseguire i patti della Convenzione stessa dalle società ferroviarie e di navigazione e di limitare il servizio medesimo ai pacchi provenienti e diretti in località servite dalle suddette società. Stabiliva però che in tale caso la sola Amministrazione postale dovesse servire di mediatrice per le relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Stati e con l'ufficio internazionale di Berna.

Il servizio dei pacchi già esisteva da molti anni in alcuni Stati di Europa, come la Germania e l'Austria-Ungheria i quali, per speciali accordi, lo avevano adottato nei loro scambievoli rapporti internazionali, e ne usufruivano anche alcuni fra gli Stati secondari che ora compongono la Confederazione germanica. Questo servizio ha potuto con l'esperienza

¹⁰⁹ Sottoscrissero la Convenzione del 3 novembre 1880 l'Austria Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, la Bulgaria, la Danimarca, l'Egitto, la Gran Bretagna, le Indie, l'Irlanda, il Lussemburgo, il Montenegro, i Paesi Bassi, la Persia, il Portogallo, la Rumania, la Serbia, la Spagna, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia. Vedi pure la Convenzione relativa allo scambio dei pacchi postali, Protocollo finale e Regolamento di dettaglio e d'ordine, firmati dai rappresentanti degli Stati aderenti a Washington il 15 giugno 1897.

dimostrare luminosamente come esso riesca non solo utilissimo a svariati rapporti d'indole personale, ma eziandio sia un valido sussidio allo sviluppo degli scambi ed in genere alla proprietà di molte speciali industrie, mentre è riuscito anche remuneratore per le Amministrazioni postali di quei paesi.

L'Italia non poté subito attuarlo; e la colpa del ritardo non fu dell'Amministrazione postale, la quale aveva dovuto lottare e aveva vinto non senza gloria, innumerevoli difficoltà per organizzarsi parallelamente alle fortune della nazione risorta. Essa aveva dovuto, nel giro di brevi anni, assimilare norme amministrative e personali disparatissime, originarie della varie gestioni postali degli antichi stati e con mezzi affatto incompleti di comunicazione e impiantare anche servizi nuovi, come ad esempio, le casse di risparmio.

Comunque sia, dopo la convenzione di Parigi in Italia s'intuì presto il favore che il nuovo servizio, già sentito come bisogno generale, avrebbe incontrato nel nostro pubblico; e il Ministro Baccarini, nell'intento di effettuarlo contemporaneamente all'interno, si affrettò di presentare nella tornata del 24 marzo 1881 un apposito disegno di legge. Così se lo scambio di progetti nelle modeste proporzioni dei pacchi postali con le rimanenti nazioni d'Europa e con gli scali del mar Indiano sarebbe stato di forte impulso al grande movimento commerciale, l'invio dei medesimi, da luogo a luogo della stessa provincia, pur concorrendo a moltiplicare i traffichi nazionali, avrebbe rafforzati sempre più i legami di fratellanza cittadina, onde le nazioni diventano forti e fiorenti.

La relazione ministeriale fa cenno di alcuni studi sulla convenienza di affidare il nuovo servizio, come fece la Francia, alle Società ferroviarie, le quali, prima ancora del 1881, già accettavano la spedizione di piccoli colli per le località provviste di stazioni di ferrovia. Allora, per i pacchi diretti a comuni privi di strada ferrata, o lontani da stazioni o da centri industriali, il recapito riusciva difficile, malsicuro e costoso, dovendosi spesso piegare ai capricci di spedizionieri, che pretendevano tasse esorbitanti e senza offrire adeguata garanzia.

La Relazione inoltre accenna al disagio che ne veniva da questo stato anomalo di cose e al diverso ingiusto trattamento cui dovevano sottostare gli abitanti della medesima regione. "Lo studio esatto della questione", diceva il Ministro proponente "mi convinse che, commettendo l'esercizio dei pacchi alle Amministrazioni ferroviarie, ne verrebbe una relazione dannosa allo svolgimento di questa nuova forma di trasporti."

Non si escluse di affidarlo cumulativamente alle Amministrazioni ferroviarie postali, nella opposizione che l'una potesse avvantaggiare l'altra e insieme raggiungere facilmente lo scopo che il legislatore si prefiggeva. Ma troppe difficoltà bisognava vincere; l'uniformità dei due servizi ne avrebbe sofferto; sarebbe mancato un indirizzo unico nello svolgimento del nuovo servizio; al pubblico ne sarebbe venuto forse danno, specie nei riguardi delle responsabilità in caso di avarie e di smarrimenti, di ritardi,

di disguidi, ecc. Fu dimostrato inoltre come la Posta non avesse diritto d'imporre alle ferrovie l'onere del trasporto gratuito dei pacchi postali; fu, con copia di argomenti, provato come le ferrovie difficilmente avrebbero potuto dare al servizio quello sviluppo che la sola Posta poteva imprimergli, estendendolo nei più lontani comuni; non fu da nessuno mai contraddetto come il compito delle ferrovie fosse il grosso commercio, e come i pacchi postali dovessero contribuire all'incremento dei prodotti ferroviari, facendo conoscere nelle relazioni internazionali le merci da importarsi e da esportarsi, offrendo ai più lontani e quasi dimenticati comuni del regno il mezzo di concorrere allo sviluppo economico del paese. E che tutto ciò sia vero lo prova il fatto che, mentre il servizio dei pacchi postali funzionava da tempo negli accennati Stati di Europa, le nostre ferrovie non poterono mai esercitarlo su vasta scala, vuoi per la restrizione inevitabile imposta allo svolgimento di questa nuova forma di trasporti, che doveva di necessità limitarsi alle stazioni ferroviarie, vuoi per le difficoltà di accedere alle suddette stazioni, d'ordinario fuori dell'abitato, vuoi infine per i ritardi che ne seguivano al mutarsi di ogni rete ferroviaria e che divenivano maggiori per l'estero.

Si concluse quindi di affidare esclusivamente alla Posta il trasporto dei pacchi, il cui carattere è più omogeneo al movimento postale che non a quello del vero commercio ferroviario, senza però rendere il nuovo servizio argomento di monopolio a favore dello Stato, lasciando anzi libere le ferrovie e qualunque altra impresa di trasporto una concorrenza che non può che tradursi in vantaggio del pubblico.

Servendosi dunque della Posta si era convinti: a) di poter meglio estendere il servizio in ogni più lontana e piccola località, vincendo le distanze che dividono queste e gli altri comuni dalle stazioni ferroviarie; b) di conseguire con un'unica tassa di spedizione una sensibile economia alle tasse prescritte dalle società ferroviarie, specialmente su quelle per le grandi distanze; c) di non dover creare nuovi servizi di trasporto potendo invece profittare, con opportuni miglioramenti e modificazioni, dei mezzi di cui già si disponeva; d) di ottenere maggiori e più dirette garanzie con il personale delle Poste.

La Posta, che forma una grande rete di comunicazione, poteva superare siffatte difficoltà, estendere il servizio ai suoi 3.500 uffizi, accordare a codesti trasporti una celerità sufficiente in armonia con l'invio delle corrispondenze, meglio uniformandosi con l'estero, e come l'Amministrazione governativa, ottenere dalle altre Amministrazioni del regno interessate a questo scambio, facilitazioni che dal governo difficilmente possono concedersi a società private. Altre considerazioni, non meno importanti, consigliarono la preferenza alla Posta:

“Noi possediamo al dì d'oggi”, così la Relazione Baccarini, “1.251 stazioni ferroviarie, mentre si contano nel regno 3551 uffizi postali, ai quali può estendersi gradualmente il trasporto dei pacchi. Gli uffici postali sono collegati nei centri dei rispettivi comuni, laddove le stazioni ferro-

varie si trovano d'ordinario lungi dall'abitato; per cui quelli rispondono più completamente alle agevolezze che il pubblico attende da siffatta maniera di servizio. D'altronde i mezzi celeri di trasmissione del carteggio possono in certa misura applicarsi a questo nuovo movimento di oggetti. Per quanto si abbia a procedere cauti nell'impianto del novo servizio, io avrei intendimento di attuarlo subito in tutte le città capoluoghi di provincia e di circondario, nonché negli uffici di prima classe ed in quelli di seconda classe che trovansi più prossimi alle linee ferroviarie, allargando poi sempre la sfera d'azione, in guisa che fra tutti gli uffici del regno."

Fermo in tali intendimenti, il governo, suffragato dal favorevole giudizio e dal consiglio della Commissione Parlamentare, presentò alla Camera dei Deputati, nella tornata del 24 marzo 1881, il disegno di legge, che, approvato l'8 giugno successivo, veniva sottoposto all'esame del Senato nella seduta del 14 di detto mese ed indi votato. La relativa legge fu promulgata il 10 luglio 1881 ed è contraddistinta dal n. 288, serie terza.

L'Amministrazione postale dal canto suo fu sollecitata a convenire con le società ferroviarie per ottenere i mezzi di trasporto necessari per rispondere adeguatamente alle esigenze del pubblico. E qui è duopo avvertire come le società ferroviarie, convinte del grande vantaggio che al paese sarebbe derivato dalla istituzione del servizio dei pacchi postali e più ancora persuase che la Posta, meglio che esse stesse, avrebbero potuto svilupparlo, siansi mostrate deferenti alla richiesta lor fatta, e nelle lunghe trattative non abbian cercato di conseguire un'equa remunerazione ai mezzi di trasporto concessi. Fu adunque convenuto con le società che il trasporto dei pacchi postali si sarebbe fatta per regola generale tanto per l'interno del regno che per l'estero coi treni omnibus, già adoperati pel servizio postale; che le società avrebbero accordato alla Posta un carro-espresso tutte le volte che vi fosse stato un numero di pacchi non inferiore a 500; e che l'Amministrazione postale avrebbe loro concesso in compenso per pacco (variabile da centesimi 5 a 18), qualunque fosse la distanza a percorrerli in ciascuna rete, salvo alcune differenza di prezzo, secondo l'ampiezza delle diverse reti sociali ¹¹⁰.

Altri accordi furono stipulati con le società di navigazione. E gli uni e gli altri ottennero il parere favorevole del Consiglio di Stato e le relative Convenzioni furono approvate con decreto ministeriale del 2 marzo 1882.

Assicurato per tale modo il trasporto per mare e per terra sulle grandi arterie, restava a convenire cogli accollatori dei procacciati che convergono alle arterie stesse e che percorrono strade prive affatto di ferrovie. Questo fu lavoro difficile, atteso i contratti in vigore, che vennero disdet-

¹¹⁰ Vedi Capitolato di concessione delle strade ferrate del Mediterraneo, Adriatico e della Sicilia, approvato con la legge del 27 aprile 1885, n. 3048, serie terza; gli Accordi in base di esso stipulati tra la Posta e le dette Società, e le Istruzioni comuni al personale postale e ferroviario (1° febbraio 1889).

ti, ove fu possibile, per coordinarli col nuovo servizio, mentre si provvedeva con accordi speciali in quei casi per i quali si sarebbe dovuto attendere la scadenza naturale del contratto.

I compensi non superarono, salvo rare eccezioni, i cent. 5 per un pacco e cessarono con la scadenza dei contratti, nei quali alla rinnovazione venne compreso anche l'onere del trasporto dei pacchi. In questo modo si poterono ammettere al nuovo servizio, fin dall'impianto (1° ottobre 1881), 1.680 uffici ¹¹¹; aumentarli di 400 al 1° gennaio 1882 ed estenderlo a tutti gli uffici del regno nel corso di quell'anno.

Provveduto al trasporto, rimanevano a superarsi due altre difficoltà, le quali traevano origine dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti doganali e di dazio consumo. Non è qui il caso di ripetere le lunghe trattative corse al riguardo, né di rammentare come opportunamente la Direzione generale delle Gabelle abbia ottenuto, con il concorso delle Prefetture, con speciali deliberazioni od atti di sottomissione, l'adesione degli appaltatori del dazio consumo alle norme di comune accordo stabilite; bensì è doveroso accennare come tali servizi procedano nelle relazioni internazionali, per dedurre quali vantaggi si sono ottenuti presso di noi.

In Germania, che può dirsi la nazione la quale prima impiantò siffatto servizio e che nel 1878 trasportò oltre 66 milioni di pacchi, dei quali 7.285.397 rappresentano il valore di più di 5 miliardi, i pacchi provenienti dall'estero sono piombati alla frontiera e trasmessi poi agli uffici doganali di destinazione, dove il destinatario assiste all'apertura. È fatta eccezione solo per i pacchi diretti in località provviste di uffici doganali, e per i quali intervengono gl'impiegati postali nelle città più prossime al luogo di destinazione. Così avviene press'a poco in Francia, dove il servizio è affidato alle ferrovie. Ognuno vede chiaramente come in questo sistema vi sia grave disturbo pel pubblico e poco per la Posta pur sempre chiamata ad intervenire nelle operazioni doganali per determinati pacchi.

In Italia invece, in grazia degli accordi presi con la Direzione generale delle gabelle, sono stati istituiti uffici postali alle nostre frontiere, presso i quali si compiono tutte le operazioni doganali, di ricevimento e di spedizione dei pacchi, che, aperti e visitati in contraddittorio con gl'impiegati postali e doganali, sono ricomposti e suggellati con timbri della posta e della dogana, spediti a destinazione e consegnati al destinatario, il quale è tenuto solo a pagare i dazi d'introduzione dell'ufficio postale indicati e riscossi per conto della dogana ¹¹². Questo sistema, leggermente modificato in seguito per quanto riguarda le sedi delle sezioni doganali, ha

¹¹¹ R. Decreto 29 luglio 1881.

¹¹² Per lo scambio internazionale dei pacchi vennero istituiti uffici postali di frontiera a Modane stazione, Ala stazione, e Chiasso stazione, mentre fu dato incarico di assistere alle operazioni doganali e di compiere le attribuzioni proprie degli uffici di cambio agli uffici di Pontebba, Ventimiglia stazione, Domodossola, Chiavenna, Udine, Genova Porto, Livorno Porto, Napoli Porto, Palermo Porto, Messina, Ancona, Siracusa, Trapani, Brindisi, Cagliari, Portotorres.

fatto ottima prova e dato soddisfacenti risultati.

La tassa del dazio di consumo non esiste in Germania e, per i pacchi postali spediti in Francia, viene riscossa dagli appaltatori nello stesso modo che si pratica per le merci trasportate dalla ferrovia. In Italia fu necessario attuare un sistema tutto speciale che garantisse gl'interessi dei terzi, assimilando, per quanto è possibile, i pacchi agli altri invii postali. Fu dunque convenuto che nessuna opposizione sarebbe stata fatta dagli agenti del dazio all'introduzione dei pacchi postali nei comuni dichiarati chiusi; che gl'impiegati delle Poste, provveduti delle opportune tariffe, avrebbero daziato il contenuto dei pacchi e versate poi le somme riscosse a chi di diritto.

Stabiliti così i mezzi di trasporto e concordate le norme per la riscossione dei dazi d'introduzione e di consumo, non rimaneva che dare forma a questi accordi, fissare i rapporti con il pubblico e con le diverse amministrazioni interessate, determinare le disposizioni contabili, formare in una parola il Regolamento per l'esecuzione della legge e le Istruzioni. In omaggio dell'articolo 11 della legge stessa veniva compilato il Regolamento, il quale, ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, fu approvato con decreto reale del 26 luglio 1881, n. 359, serie terza. Le Istruzioni videro la luce il 1° settembre 1881, in due volumi; il primo comprendeva le leggi, i regolamenti e le istruzioni propriamente dette; l'altro, gli allegati e i moduli necessari alla esecuzione del servizio ¹¹³.

Come era da prevedersi, nei primordi del servizio, i pacchi in arrivo dovettero tutti ritirarsi dagli uffici postali; ma il 1° dicembre 1882 furono autorizzati al servizio di recapito a domicilio gli uffici postali delle principali città del regno.

Delle Amministrazioni che sottoscrissero la convenzione di Parigi del 3 novembre 1880 non tutte attuarono con sollecitudine il servizio internazionale dei pacchi. L'Italia quindi dovette contemporaneamente escludere lo scambio con la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi, le Indie, la Persia; limitarlo ai paesi della Turchia provveduti di uffici postali austriaci, e, per non privarne la Gran Bretagna e l'Irlanda, concludere una convenzione speciale con la Svizzera e con la *Continental Daily Parcels Express Company* ¹¹⁴. Ma queste prime difficoltà furono facilmente vinte, poiché non solo gli Stati aderenti alla convenzione di Parigi, ma quasi tutti quelli che aderirono in seguito all'Unione Postale Universale, in breve volger d'anni, attuarono nei rapporti internazionali il servizio dei pacchi.

La nuova istituzione, com'era stato previsto, prese subito un rapido meraviglioso svolgimento, e ne è la migliore prova il movimento straordinario verificatosi nel primo anno di esercizio e che ascese a 2.877.201 pacchi. Essa però fu soggetta a continue modificazioni riguardanti la forma, l'imballaggio, il metodo di francatura e di spedizione, l'avviamento, il

¹¹³ *Diciassettesima relazione sul servizio postale in Italia, 1881*, Roma, 1882; Relazione parlamentare al progetto di legge Baccarini, (relatore on. Maurigi; 29 aprile 1881).

¹¹⁴ La Convenzione ebbe solo effetto nel corso di dicembre del 1881.

limite e il controllo del peso e del volume, la specie, il contenuto dei pacchi. Volerle seguire tutte sarebbe opera lunga e non utile; e però ci limiteremo a segnalare quelle che apportano un più o meno radicale cambiamento al servizio.

La legge 30 luglio 1888 dava facoltà al governo di pubblicare un Testo Unico delle leggi postali e di provvedere con un Regolamento generale alla loro esecuzione; il che fu fatto con i R. Decreti del 20 giugno 1889, n. 6151 e n. 6180. Le innovazioni sancite con tale legge, fusa essa pure insieme alle leggi precedenti nel detto Testo Unico, e quelle autorizzate a loro volta dal Regolamento generale ebbero effetto dal primo di agosto 1889.

Altre modificazioni e miglioramenti si ebbero con la legge del 2 luglio 1890, n. 6954, che comprese tutte quelle fino allora indicate nelle leggi anteriori, nelle circolari, nei bollettini. Prima del 1888 i pacchi non potevano superare il limite di 3 chilogrammi di peso. La norma era basata su di un criterio restrittivo, ma opportuno; evitare cioè la concorrenza ai trasporti commerciali e non dare un eccessivo valore al contenuto dei pacchi, i quali vanno considerati, come dice il Dalmati, un *quid medium* fra semplice campione e il collo di merci. In quanto alla limitazione del volume riconobbe inutili e dannosa la restrizione in 20 dm c. e con il 1° luglio del 1892 fu soppressa, ferme restando le dimensioni massime di 60 cm. di lato per i pacchi ordinari e di centimetri 1,50 per gli ingombranti.

Nel 1899 furono ammessi pacchi postali di dimensioni maggiori di quelle ordinarie, qualificati voluminosi, o, per dirla alla francese, “engombrants”¹¹⁵, sottoponendoli ad una soprattassa del 50%. Inoltre fu esteso al servizio interno il cambio dei pacchi con dichiarazione di valore e gravati di assegni fino a L. 1.000, già esistente nei rapporti con parecchi paesi esteri, con i quali si erano conseguiti ottimi risultati, specie nel servizio dei pacchi assicurati. Di modo che i pacchi furono distinti così in quattro categorie: ordinari, voluminosi o ingombranti, di valore, e con assegno.

Si aggiunga che nella legge istitutiva del servizio dei pacchi e in quelle successive fu mantenuta la facoltà di elevare il peso dei pacchi a kg. 5. Ma tale innovazione richiedeva una radicale modificazione nei contratti, nei mezzi di trasporto, nei locali degli uffici, nel personale. Stipulate le convenzioni postali di Vienna (1891) e ammessa tale riforma nel servizio internazionale, fu urgente necessità superare le accennate difficoltà e introdurla nell'interno del regno; ed infatti il R. Decreto 23 luglio 1893 n. 433 ammise, con effetto dal 1° settembre successivo, la circolazione per mezzo della Posta nell'interno del regno e nei rapporti con l'estero di pacchi non eccedenti il peso di kg. 5, ferme restando per tutti i pacchi in genere le dimensioni già consentite.

La tassa di spedizione dei pacchi interni fu nel 1881 determinata in cent. 50, eguale a quella normale fissata dalla convenzione di Parigi pel

¹¹⁵ Art. 7, legge 1889. Art. 22, legge del 1890.

percorso in ciascuno degli Stati che presero parte all'accordo internazionale. Tanta mitezza venne stabilita in considerazione che il servizio pacchi deve mirare allo scopo di offrire un economico mezzo di scambio, tale che possa diventare, per l'incremento della domanda, un buon cespite di entrate per il fisco.

Nel 1889 (1° agosto) fu reso obbligatorio il pagamento della tassa di recapito a domicilio dei pacchi contenenti commestibili e liquidi ¹¹⁶, per diminuire, specie nelle feste natalizie e nei mesi estivi, l'eccessivo agglomeramento dei pacchi stessi negli uffici di destinazione, e per evitare al pubblico probabili perdite. Non si credette allora estendere cotale obbligatorietà a tutti i pacchi in genere, perché essa, secondo la Relazione Saracco (15 dicembre 1887), si sarebbe risolta né più né meno che in un aumento di tassa e sarebbe stata giustificata da valide ragioni. Malgrado ciò, quest'obbligo fu tolto con la legge del 12 giugno 1890 n. 6889, la quale dichiarava, secondo il progetto dell'on. Genala, e con profitto evidente del pubblico, recapitabili a domicilio tutti i pacchi in genere, meno quelli indirizzati fermo in posta, mediante la sola tassa ordinaria, che fu elevata da centesimi 50 a 60.

Questo aumento di tassa, che per la legge del 1881 poteva pagarsi anticipatamente per quei pacchi di cui il mittente avesse richiesta la consegna a domicilio nei luoghi in cui l'Amministrazione postale avesse istituito tale modo di consegna, fu oggetto di discussione fino dal 1888. Il deputato Mel sostenne il recapito di tutti i pacchi a domicilio, e dimostrò che l'erario avrebbe avuto notevole provento della nuova soprattassa di cent. 10. Vi si oppose il governo; ma la proposta comparve nel disegno di legge del 20 dicembre 1889. Nella Relazione ministeriale si deploravano gl'inconvenienti cui dava luogo il soverchio numero dei pacchi agglomerati in locali piccoli, le difficoltà della distribuzione in ufficio, e si caldeggiava, per ragioni di uniformità, l'idea di abolire qualsiasi soprattassa come si era fatto in Inghilterra ed in altre fra le più progredite Amministrazioni straniere, dando solo un lieve compenso all'erario. Si finì quindi per accettare la proposta Mel. Notiamo subito che questo aumento leggero di tassa non rallentò lo sviluppo del servizio, poiché tale aumento corrisponde alle prestazioni di una maggiore opera, cioè al recapito a domicilio, che in passato costava da sé solo cent. 25.

Nello stesso anno (1899) fu ridotta a cent. 25 la tassa di trasporto dei pacchi da essere distribuiti nel comune d'impostazione, e fu ammesso il rinvio, con tassa ridotta, dai destinatari ai mittenti, di recipienti vuoti, già adoperati per la spedizione dei pacchi. L'anno seguente fu soppressa la tassa di rispedizione dei pacchi da rinviarsi da un paese ad un altro ¹¹⁷, o da rimandarsi ai mittenti in caso di rifiuto dei destinatari. Quest'ultima tassa, così nella Relazione ministeriale alla legge del 1890, non ammessa

¹¹⁶ Art. 16, legge 30 luglio 1888.

¹¹⁷ La proposta di esonerare almeno i militari, soggetti a continui trasferimenti, della tassa di rispedizione sui pacchi loro indirizzati, fu sollevata infruttuosamente alla Camera, nel 1888.

in verun caso nel nostro diritto postale, dà un prodotto minimo e contribuisce a rendere più complicato un servizio, del quale si lamenta la complicazione. Le tasse da pagarsi sui pacchi circolanti nell'interno del regno sono ora fissate ¹¹⁸ come qui appresso:

Per ogni pacco ordinario non voluminoso, se il peso non eccede 3 kg., L. 0,60.

Per ogni pacco ordinario non voluminoso, se di peso superiore a kg. 3 e non eccedente 5 kg., L. 1.

Per ogni pacco ordinario voluminoso o ingombrante, se di peso non superiore a kg. 3, L. 0,90.

Per ogni pacco ordinario voluminoso o ingombrante se di peso superiore a kg. 3 e non eccedente kg. 5, L. 1,50.

Per i pacchi assicurati si aggiunge la tassa di assicurazione di cent. 10 per ogni 300 lire del valore dichiarato ¹¹⁹.

Per i pacchi gravati di assegno si aggiunge la tassa fissa di assegno di cent. 25.

Per i pacchi da distribuirsi nel distretto dell'ufficio d'impostazione le tasse sono ridotte alla metà ¹²⁰, tranne quella di assegno, che è ridotta a cent. 15. Se trattasi di rinvio di recipienti vuoti di pacchi non voluminosi, esclusi quelli con dichiarazione di valore o con assegno, la tassa di trasporto è di cent. 25. Se trattasi di recipienti vuoti di pacchi voluminosi, la tassa di trasporto è di cent. 40. Per quelli da essere rinviati nel distretto dell'ufficio d'impostazione, tali tasse sono rispettivamente ridotte a cent. 15 e 20. Per i pacchi diretti all'estero si applicano le tasse sancite dalle vigenti convenzioni internazionali a seconda dei paesi di destinazione.

A proposito della istituzione dei pacchi con valore dichiarato avvenuta nel 1888, la legge del 1890, volendo garantire il divieto di includere nei pacchi ordinari oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di banca, titoli al portatore ed altri valori, stabiliti, con l'articolo 24, in analogia al trattamento della corrispondenza, la raccomandazione di ufficio per quei pacchi, che dai segni esteriori si poteva giudicare contenessero quelli oggetti, e si aggiungesse come penalità la doppia tassa di assicurazione ¹²¹.

E in quanto al limite di assicurazione per il valore dei pacchi e per l'assegno, vi fu dissenso fra il ministro proponente e la Commissione. Questa lo volevano superiore a L. 500; ma il governo sostenne il concetto

¹¹⁸ Artt. 73, 74, 75 e 76 della legge postale (Testo Unico 24 dicembre 1899, n. 501).

¹¹⁹ La tassa di assicurazione fu ridotta da cent. 20 su ogni 100 lire a cent. 10 su ogni L.200, e tale riduzione fu spinta fino a cent. 5 per i pacchi circolanti nel distretto d'impostazione (art. 6, legge 12 giugno 1890). Con la legge del 28 giugno 1892, n. 297, che approvò gli atti relativi al servizio internazionale, sottoscritti in occasione del congresso di Vienna (1891) la tassa di assicurazione fu diminuita nel senso di essere applicata con la progressione di 300 in 300 lire, come per le lettere e per le scatolette con valore dichiarato.

¹²⁰ La legge del 1889 con l'art. 20 accorda una tassa di favore per le lettere nel distretto; per analogia l'art. 22 della legge del 12 giugno 1890 accorda una tassa di favore per i pacchi da distribuirsi nel distretto dell'ufficio d'impostazione.

¹²¹ Art. 9 legge 4 dicembre 1864; art. 42, Testo Unico.

che il limite dovesse essere in facoltà del potere esecutivo, come erasi già praticato per l'assicurazione delle corrispondenze, pel servizio delle riscossioni per conto di terzi e per i vaglia ¹²². Ed infatti il regolamento stabilì il limite massimo di L. 1.000 per pacco sia all'interno che con gli stati stranieri ammessi al servizio.

In quanto poi alla tassa di assegno, questa nel disegno di legge del 1885 era progressiva. Ma con la legge Saracco (1888) essendo parsa ragionevole l'obiezione mossa dal Consiglio delle Industrie e del Commercio che la tassa proporzionale si ha già in quella dei vaglia, per il rimborso delle somme riscosse, e che, quando se ne fissasse una progressiva anche per gli assegni, in certi casi se ne avrebbero tre, tutte progressive, per uno stesso pacco, la tassa progressiva venne sostituita con una tassa fissa di cent. 25. Del resto è evidente che il servizio che si rende è uguale; qualunque sia l'entità della somma da riscuotere e, riscossa che sia, si applica la tariffa dei vaglia ¹²³.

Una innovazione che merita di essere ricordata è l'aver ammesso nell'1891, nelle località sedi di direzione provinciali o di uffici di prima classe, il recapito a domicilio dei pacchi di provenienza interna con dichiarazione di valore o gravati di assegno per somme non superiore a L. 100 e di pacchi ordinari originari dall'estero gravati pure di assegno di uguale importo. Questo limite fu nell'anno seguente elevato fino a L. 300.

Durante l'esercizio 1891-92 si verificò una diminuzione di oltre 4.000 pacchi a destinazione dell'interno del regno; diminuzione assai sensibile se facciamo il confronto con le risultanze dell'esercizio 1889-90. Questo stato di cose, che si mantenne anche nel successivo esercizio, fu attribuito alla istituzione dei pacchi ferroviari (1° dicembre 1891) i quali, per le piccole distanze, offrono un reale vantaggio in confronto di quelli postali. E che questa supposizione non sia erronea si desume dai seguenti dati, e cioè che nel primo semestre del 1891, nel quale i pacchi ferroviari non esistevano, i pacchi postali, in confronto del corrispondente semestre del 1890, presentavano un aumento di 174.053; mentre nel primo semestre del 1892, in confronto del primo semestre del 1891, presentavano una diminuzione di 86.507.

Non così nel servizio internazionale, il quale ebbe sempre uno sviluppo maggiore e crescente. Nel 1893-94, modificando l'art. 5 della legge del 1881, che prescriveva il pagamento dei diritti di dazio all'atto della consegna dei pacchi, fu autorizzata la spedizione di pacchi postali diretti nell'interno del regno con la clausola che debbono essere consegnati senza spese a carico del mittente, come era già ammesso per i diritti doganali nei rapporti con parecchi paesi esteri ¹²⁴; fu ammessa nella riscossione dei dazi doganali d'impostazione, non superiori a L. 100, l'accettazione di biglietti-

¹²² Art. 33 della legge 5 maggio 1862, n. 604.

¹²³ Relazione Saracco, 15 dicembre 1887.

¹²⁴ Art. 223 del Regolamento.

ti di Stato, buoni di cassa e biglietti di banca, con l'aggiunta del cambio.

Nel 1894 venne decretata nel servizio interno, con una lieve soprattassa di cent. 10, la spedizione dei pacchi postali con porto assegnato, cioè senza l'affrancatura preventiva. Inoltre, i pacchi d'origine interna o straniera, non ritirati entro cinque giorni dalla data della consegna o della spedizione dei relativi avvisi, sono sottoposti, a carico dei destinatari, alla tassa di custodia o di magazzinaggio di 5 o 10 cent. per ogni giorno successivo, secondo che siano ordinari o con valore dichiarato e senza che questa tassa possa mai eccedere L. 1 per ogni pacco ordinario o L. 2 se assicurato¹²⁵; la riscossione della tassa di custodia è però limitata per regola ai pacchi provenienti dall'estero, gravati di diritti doganali superiori a L. 10, ai pacchi interni ed esteri gravati di assegni superiori ugualmente a L. 10; l'Amministrazione è autorizzata a percepire nel cambio dei pacchi con paesi esteri la soprattassa di centesimi 20¹²⁶; mediante il pagamento anticipato di cent. 20 il mittente di un pacco può richiedere, come per le corrispondenze raccomandate o assicurate, una ricevuta dell'effettuata consegna al destinatario¹²⁷; nel 1890¹²⁸ la tassa di emissione di tali ricevute fu ridotta a cent. 10 quando accompagnino pacchi circolanti nel distretto dell'ufficio d'impostazione; i pacchi contenenti oggetti d'arti o di antichità non accompagnati dalla prescritta licenza sono respinti ai mittenti, avvertendone il Ministero¹²⁹.

E trattamenti speciali furono prescritti per i pacchi contenenti cacciagione¹³⁰, tabacchi¹³¹, carne macellata¹³², armi proprie ed insidiose¹³³, con falsa dichiarazione¹³⁴; per i pacchi in porto assegnato¹³⁵; per la consegna di quelli diretti ai domiciliati coatti ed alle case di commercio in stato di fallimento¹³⁶, ai militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata¹³⁷. E disposizioni furono date sul sequestro di pacchi, ammesso nell'interesse

¹²⁵ Art. 234 del Regolamento.

¹²⁶ Art. 5 della Convenzione per lo scambio dei pacchi postali, stipulata a Washington il 15 giugno 1897, approvata con la legge del 2 marzo 1899, n. 65. Art. 240 del Regolamento.

¹²⁷ Art. 47 del Testo Unico (R. Decreto 24 dicembre 1899, n. 501).

¹²⁸ *Bullettino postale e telegrafico*, 1890, p. 622.

¹²⁹ *Bullettino postale e telegrafico*, 1891, p. 269, e del 1892, p.194.

¹³⁰ *Bullettino postale e telegrafico*, 1893, p. 85.

¹³¹ *Bullettino postale e telegrafico*, 1890, p. 47; 1893, p. 472; 1894, p. 243 e 548.

¹³² *Bullettino postale e telegrafico*, 1892, p. 416; 1893, p. 31.

¹³³ Legge 30 giugno 1899 sulla pubblica sicurezza; *Bullettini p. t.*, 1899, p. 305; 1893, p.217; 1895, p.267.

¹³⁴ La legge del 1881 e quella del 1888 punivano con ammenda da L. 5 a L. 50 la spedizione di oggetti non ammessi o la falsa ed incompleta dichiarazione del contenuto dei pacchi, senza pregiudizio, in caso di dolo, delle maggiori pene in cui il colpevole potesse essere incorso secondo il diritto comune. Il ministro Lacava stimò eccessiva tale penalità per le inesatte dichiarazioni del contenuto dei pacchi e con la legge 1890 limitò la pena ai soli casi di dolo o di spedizione di oggetti che possono danneggiare gli altri pacchi. Nella penalità stessa è compresa quella per contravvenzione alle leggi daziarie.

¹³⁵ *Bullettino postale e telegrafico*, 1890, p. 387 e 530.

¹³⁶ Codice di Commercio, art. 749. Regolamento, art. 15. *Bullettino p. t.*, 1893, p.254.

¹³⁷ *Bullettino postale e telegrafico*, 1890, p. 234 e 296; 1896, p.203.

¹³⁸ *Bullettino postale e telegrafico*, 1897, p.361.

della giustizia punitiva e dei terzi secondo le norme del diritto comune ¹³⁸, sul pagamento da parte dei destinatari delle tasse, soprattasse, ecc. ¹³⁹, per la riscossione e per il rimborso degli assegni ¹⁴⁰; sul divieto di includere lettere o scritti sui pacchi ¹⁴¹; sull'esercizio del diritto di poter vendere, senza preavviso e formalità giudiziarie, i pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari si rifiutassero di pagare i diritti di dazio o si rendessero, al pari dei mittenti, irreperibili ¹⁴², ecc., ecc., tutte norme atte ad agevolare il compito degli uffici, tutte concessioni accordate al pubblico nell'interesse della vitalità economica e finanziaria della nazione.

Ma se lo sviluppo di questo importante servizio segna uno straordinario progresso nel suo svolgimento per l'interno del regno, non è meno meraviglioso quello cui assistiamo nei rapporti internazionali tra l'Italia e gli Stati che fanno parte dell'Unione postale universale. Non solo, ma la febbre delle relazioni si estende anche verso i paesi che non sottoscrissero la convenzione di Parigi del 3 novembre 1880 e che, in grazia dell'aggiunta all'art. 13 della Convenzione proposta dall'amministrazione francese, fu possibile obbligare le amministrazioni che effettuavano il cambio dei pacchi postali con quei paesi, di far profittare di queste relazioni le altre amministrazioni pel cambio dei loro pacchi con tali paesi. E l'Italia si serve di queste facoltà ed estende i suoi scambi nei punti più remoti della terra.

E maggiore celerità e riduzione di tassa di francatura consegue con alcune nazioni, ad esempio con la Gran Bretagna, modificando gli avviamenti; man mano introduce il cambio di pacchi con valore dichiarato e di quelli gravati di assegno con gli altri Stati; riduce da cent. 10 ogni L. 5 a cent. 10 ogni L. 10 la tassa di assegno per i pacchi diretti all'estero; stipula (1890) una convenzione con la Repubblica di S. Marino per estendere ai rapporti con la medesima le migliorie introdotte nel servizio interno; eleva il peso massimo dei pacchi da 3 a 5 kg. anche per quelli cambiati con gli Stati esteri che ammettono tale limite (1893). Ottiene che i pacchi dell'Italia da o per la Francia, la Corsica e l'Algeria, restituiti per qualsiasi motivo all'ufficio di origine, siano sgravati dalle tasse doganali cui sono sottoposti all'entrata nel paese di destinazione; toglie il limite del volume sui pacchi per la Gran Bretagna, per Malta e per molte delle colonie inglesi; eleva da 20 a 25 dmc. il volume dei pacchi per le colonie francesi; migliora le tariffe per diverse località e specialmente per le colonie ingle-

¹³⁹ Regolamento, art. 229.

¹⁴⁰ Art. 118, 230 e 231 del Regolamento. *Bollettini postali e telegrafici*, 1890, p.34, 161, 238, 387, 485, 637; 1898, p.244; 1900, p.376.

¹⁴¹ I pacchi postali contenenti lettere o scritti in contravvenzione saranno gravati di una soprattassa pari al decuplo della tassa delle lettere o degli scritti francati o indebitamente inclusi nei pacchi stessi; la quale soprattassa non potrà mai essere inferiore a L. 5. Questa disposizione, inclusa nell'art. 10 della legge del 1881, venne letteralmente riportata nelle successive leggi del 1881 e 1890.

¹⁴² Art. 9 legge del 1881. Art. 73 legge del 1890.

si (1894). Ammette la dichiarazione di valore, la consegna per espresso e in esenzione di spese per alcuni Stati; aumenta il peso dei pacchi o mitiga la tariffa per alcuni altri; apre nuove vie ai pacchi per il Marocco, lo Zanzibar, il Chili, la Guiana britannica, il Brasile, il Portogallo, Madera, le Azzorre e le colonie portoghesi dell’Africa occidentale; apre il cambio diretto con Aden e con le Indie britanniche ed applica le modificazioni apportate dalle Convenzioni internazionali firmate a Washington il 15 giugno 1897 e a Roma nel 1906. Non si sgomenta se la statistica internazionale dei pacchi con valore dichiarato segna nell’esercizio 1895-96 una diminuzione in confronto dell’esercizio precedente, poiché tale diminuzione, che si riscontra tanto nel commercio interno che in quello estero, si deve in gran parte ascrivere alla concorrenza che fa alla Posta in materia di assicurazione, l’industria privata, garantendo agli speditori le merci di valore spedite in pacchi postali ordinari; ma sicura di sé, aumenta di oculatezza e di precisione, di sollecitudine e di garanzie, e si accattiva sempre più la fiducia del pubblico. Delinea la propria responsabilità secondo la natura dei pacchi; ed ai casi accennati nell’art. 7 della legge del 1881 altri ne aggiunge nelle leggi seguenti. Per quelli di smarrimento (parola sostituita in seguito con ‘perdita’), di deficienza, di avaria di pacchi ordinari e con assegno ¹⁴³ non cagionata da forza maggiore, corrisponde una indennità di L. 15 o una somma proporzionata al danno sofferto o alla deficienza del peso effettivo del pacco. Per i pacchi con dichiarazione di valore (ammessi con la legge del 1888) corrisponde una somma uguale al valore dichiarato o una indennità in proporzione della parte deficiente, raggugliata al peso e al valore dichiarato stesso ¹⁴⁴.

Esclude, in analogia alle disposizioni sulla corrispondenza ordinaria, ogni responsabilità per ritardi nell’arrivo e nella consegna per l’inclusione (leggi del 1888 e del 1890) in pacchi ordinari di valori e di oggetti preziosi, la cui perdita non dà luogo ad indennità di sorta ¹⁴⁵; per le conseguenze delle eventuale accettazione, per parte degli uffici di posta, di pacchi contenenti oggetti non ammissibili o di pacchi i cui mittenti non abbiano osservato tutte le formalità prescritte da disposizioni interne o straniere. Toglie al mittente ogni diritto all’indennità, senza pregiudizio dei procedimenti giudiziari, se la dichiarazione di valore è fraudolenta, ossia risulta superiore a quello reale del contenuto di una lettera o di un pacco postale assicurato ¹⁴⁶. Per i pacchi provenienti dall’estero risponde soltanto degli oggetti che siano stati trovati inclusi nei pacchi stessi, nell’atto dell’apertura di questi per la visita doganale. Con la legge del 1881 (art. 8) il diritto a reclamo per indennità ai mittenti era prescritto dopo sei mesi dal gior-

¹⁴³ I pacchi con assegno, a differenza della corrispondenza di tal genere, non sono assoggettati alla raccomandazione od alla assicurazione (art. 65 Testo Unico, art. 8 legge 2 marzo 1889, art. 3 legge 12 giugno 1890).

¹⁴⁴ Prima dell’attuazione della legge del 1888 l’Amministrazione corrispondeva, in caso di smarrimento a chi includeva nei pacchi oggetti di valore, la sola indennità di L. 15.

¹⁴⁵ Art. 65, legge 2 marzo 1889 (terzo capoverso).

¹⁴⁶ Art. 7, legge 2 marzo 1899.

no in cui fu consegnato il pacco alla posta. Questo limite venne riportato nella legge del 1889 (art. 72). Ma con l'art. 7 della legge del 1890 esso fu stabilito ad un anno, uguale cioè a quello fissato per reclamare l'indennità dovuta nel caso di smarrimento o di manomissione di corrispondenze raccomandate od assicurate. In tal modo si pareggiò la legislazione interna a quella vigente nel servizio internazionale ¹⁴⁷.

Nei primi tempi delle istituzioni del servizio pacchi la tassa di spedizione si convertiva in altrettanti segnatasse, che si applicavano su appositi registri, dai quali si staccava la ricevuta per i mittenti. Il sistema dava luogo a qualche inconveniente d'indole contabile, e si ricorse a francobolli speciali. Una prima emissione fu autorizzata il 4 maggio 1884 e se n'ebbe una ristampa il 15 marzo 1886: comprendeva sei specie, tutte con la effigie di Umberto I a destra, grande rettangolo verticale con dentelli, e cioè da cent. 10 di colore verde-oliva; da cent. 20 bleu, da cent. 50 rosso, da cent. 75 verde, per l'interno del regno; da L. 1,25 di colore giallo arancio, e da L. 1,75, marron, per servizio estero.

Ma neppure questo secondo sistema corrispose completamente alle esigenze del servizio e si pensò d'istituire delle cartoline di grande formato (224 per 237 mm.) le quali, mentre servivano e servono come bullettini di spedizione, rappresentano anche la tassa di francatura del pacco. Ne furono emessi, nel 1888 ¹⁴⁸, soltanto quattro; avevano il bollo marron identico nella forma a quello dei francobolli, a destra del bullettino, il titolo sotto lo stemma. Quello da cent. 50 era tirato su carta bianca; quello da cent. 75 (per i pacchi da consegnarsi a domicilio) su carta rosa; quello da L. 1,25, su carta verde; quello da L. 1,75 su carta gialla. Quest'altro metodo ha dato il vantaggio di assicurare l'integrale incasso delle tasse di francatura dei pacchi e di facilitarne il controllo. Con la nuova emissione del 20 giugno 1889 si adoperò il medesimo tipo; ma il titolo fu messo a sinistra dello stemma; il formato fu ridotto a 224 per 123 mm. E si aggiunsero due nuove specie da cent. 25 di color marron-rossiccio per i pacchi da distribuirsi nel distretto, e da L. 2,70, su carta grigio-azzurrastra, per servizio estero. In questa emissione, che ebbe effetto il 1° luglio, vennero soppresse la matrice e la ricevuta. Con questo provvedimento, mentre si esonerò il pubblico dall'obbligo di riempire siffatti documenti, si ottenne nella stampa dei bollettini un'annua economia di circa L. 60.000.

Abolita la tassa di cent. 75 e autorizzata la spedizione a domicilio indistintamente per tutti i pacchi, i bollettini da cent. 75 furono, nel 1890, con sovrastampa in nero, ridotti a valore di cent. 60 e valevoli fino al completo loro esaurimento. In tale anno quelli nuovi da cent. 60 furono tirati su formato ancora più piccolo, 173 per 123 mm. E su carta bianca, tipo questo che fu mantenuto con la successiva emissione del 1893, anno in cui

¹⁴⁷ Il termine stabilito per la presentazione dei reclami va considerato non come prescrizione, ma quale decadenza, e perciò non soggetto alle sospensioni previste dall'art. 2120 del Codice Civile.

¹⁴⁸ R. Decreto 6 giugno 1887, n. 5103 serie terza, con effetto dal 1° febbraio 1888.

vennero ristampati quelli da L. 1,25 e da L. 1,75.

Per la riscossione delle tasse di spedizione dei pacchi interni da tre a cinque chilogrammi venne autorizzata, ma non ancora messa in effetto, l'istituzione di apposita cartolina nei sensi dell'art. 219 del Regolamento approvato con R. Decreto del 2 luglio 1895.

Il Testo Unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899, n. 501, stabilì cinque specie di bollettini di spedizione e cioè da cent. 25 di colore rossiccio, per il rinvio dei recipienti vuoti; da cent. 60 di colore bianco, per i pacchi diretti nel regno e negli uffici italiani fuori di questo; da L. 1,25, 1,75 e 2,70, rispettivamente di colore verde, giallo-chiaro, per i pacchi diretti ad uffici dipendenti da amministrazioni straniere. Il valore del bullettino di spedizione deve corrispondere all'importo delle tasse dovute, e quando sia superiore, la differenza deve essere rappresentata da francobolli applicativi sul bullettino stesso.

L'esercizio 1907-908 va a buon diritto annoverato fra i periodi più fecondi di miglioramenti e di riforme nel servizio dei pacchi, tanto nel suo svolgimento interno che nei rapporti con l'estero. La convenzione internazionale stipulata a Roma nel 1906 aveva introdotto nei rapporti con l'estero alcune nuove modalità di servizio che, ampiamente vagliate o studiate nei rapporti del servizio interno, furono anche da noi adottate col 1° ottobre 1907 impartendo le opportune istruzioni occorrenti ad eliminare le difficoltà e gli inceppi che d'ordinario accompagnano nei tempi ogni innovazione ai sistemi inveterati.

Fu così ammessa l'accettazione di alcuni pacchi di maggiori dimensioni ed autorizzata la circolazione senza imballaggio di oggetti di un sol pezzo, come blocchi di legno o di metallo. Da tempo il pubblico e specialmente il ceto commerciale dei maggiori centri industriali aveva insistentemente espresso il voto che gli fosse accordata la facilitazione di spedire oggetti di limitato valore, come pacchi assicurati senza l'osservanza della fastidiosa prescrizione di rivestire di tela le cassette e di ricoprirne di suggelli le cuciture. Con temperamento conciliativo tra le aspirazioni degl'interessati e le necessarie garanzie d'incolumità dei valori, fu consentita la spedizione di pacchi con valore dichiarato di L. 100, confezionati come i pacchi ordinari, purché non contengano oro, argento, monete e gioielli.

L'accordo addizionale stipulato con la Gran Bretagna per i pacchi diretti in Inghilterra e nelle colonie, compresa pure Malta, dava facoltà all'Italia di percepire un diritto non superiore a 60 centesimi per ogni pacco soggetto ad affrancazione daziaria. Di tale facoltà, che è un compenso per maggiori prestazioni, la nostra Amministrazione non si era peranco avvalsa. Fu quindi stabilito dal 1° ottobre 1907 di percepire quel diritto nella misura di cent. 25 per ogni pacco, uguale a quello fissato dalla convenzione di Roma nei rapporti con le altre Amministrazioni aderenti. Stabilito il diritto di affrancazione daziaria a favore dei paesi di destinazione, fu necessario fondare, su altre basi che non su quelle adottate fino

allora, la liquidazione dei compensi spettanti pel medesimo titolo agli uffici italiani di confine, ai quali è corrisposto – come noto – un indennizzo di cent. 2 per la ricomposizione di ogni pacco aperto per la visita doganale. Furono perciò stabiliti i necessari accordi col Ministero delle Finanze per far intervenire alla controllazione delle note dei compensi gli ufficiali doganali competenti.

Era conosciuta per effetto di disposizioni concordate nelle precedenti convenzioni, la facoltà di aggiungere comunicazioni epistolari nelle cedollette dei bollettini di spedizione. E perciò si venne nella determinazione di ammettere a fruire di questo beneficio gli speditori italiani, perché, altrimenti sarebbe potuto incombere alla nostra Amministrazione l'onere del recapito delle cedollette riempite all'estero senza reciprocità e contraccambio. Sembrando anzi che la concessione di tale facoltà limitata a comunicazioni relative alla spedizione possa considerarsi come un complemento di essa, e possa divenire nello stesso tempo un efficace freno contro la violazione del divieto d'includere nei pacchi scritti non ammessi, si manifesta l'avviso, sebbene possa apparir qua fuor luogo, che sarebbe opportuno estenderla alle spedizioni interne; in analogia di quanto fu fatto dopo la creazione del nuovo tipo di vaglia.

Una delle cause di più prolungata giacenza dei pacchi esteri inusitati negli uffici di destinazione era la prescrizione di scambiare, per tramite delle Amministrazioni centrali, i relativi avvisi di giacenza per avvertirne i rispettivi mittenti e riceverne le disposizioni. Si era già iniziata prima ancora della entrata in vigore della convenzione di Roma la spedizione diretta di tali avvisi da parte dei nostri uffici. La convenzione sopracitata disciplinò in modo definitivo questo scambio diretto e creò pure all'uopo uno stampato di tipo uniforme e facilmente comprensibile da tutti gli uffici dell'Unione. Onde ne conseguì una grande semplificazione con diminuzione di lavoro per l'Amministrazione centrale, minore ingombro di pacchi giacenti negli uffici delle grandi città per effetto della più rapida soluzione delle pendenze relative e più limitato numero di deterioramenti e guasti delle merci.

Fu unificata, semplificandola, la procedura per la eventuale vendita o distruzione dei pacchi, tanto interni che internazionali, eliminando la mediazione del Ministero nel conteggio rispetto all'estero delle differenze attive o passive che ne fossero risultate.

Mediante accordi con l'Inghilterra e con la società di trasporti terrestri nell'Africa si rese possibile assicurare l'inoltro dei pacchi nel Benadir tutto l'anno, mentre, prima di tali accordi, la spedizione dei pacchi in quella colonia doveva essere sospesa nel periodo della costa chiusa.

Fu provveduto ad un ordinamento speciale pel trattamento dei pacchi negli uffici italiani all'estero, che, nel corso dell'esercizio, crebbero notevolmente di numero. Nell'intento di favorire l'esportazione delle frutta candite, delle quali si fa largo commercio in Italia, si ammise la spedizione di esse per mezzo dei pacchi postali, stabilendo l'adempimento, nei

luoghi di spedizione, delle formalità doganali prescritte per assicurare il rimborso della tassa di fabbricazione dello zucchero adoperato per la spedizione di esse.

In adempimento della clausola inserita negli accordi di Roma, a proposta dell'Italia, con cui si stabiliva la divisione a metà fra le Amministrazioni interessate della spesa occorrente per i recipienti adoperati per lo scambio reciproco dei pacchi, nei rapporti con qualche amministrazione (India Britannica, per esempio) la nostra assunse l'incarico della provvista e manutenzione per conto comune delle ceste; nei rapporti con altre (quali la Grecia, la Costa Rica, il Venezuela, l'Uruguay, ecc.) prese il medesimo impegno, stabilendo però un compenso annuo, a titolo di nolo, proporzionato alla frequenza dell'uso, ed al conseguente deterioramento e consumo del materiale adoperato.

Una radicale e benefica riforma fu introdotta nel sistema di contabilità degli assegni gravanti i pacchi provenienti dall'estero, che prima era concentrata presso l'Amministrazione centrale, ed affidata al gestore dei depositi vari, con un movimento annuo di circa 10 milioni di lire.

Per effetto del nuovo sistema, entrate in vigore il 1° ottobre 1907, i pacchi gravati da assegno giungono dall'estero in Italia accompagnati da singoli mandati di rimborso compilati dai rispettivi mittenti e dagli uffici di confine sono poi spediti direttamente alle direzioni provinciali da cui dipendono gli uffici destinatari dei pacchi stessi. Eseguita la consegna del pacco l'ufficio trasmette l'importo del relativo assegno mediante vaglia internazionale alla propria Direzione, la quale, eseguite le opportune verificazioni, completa con le occorrenti indicazioni il mandato di rimborso pervenutegli dall'ufficio di confine e lo rinvia al mittente del pacco. Fra i considerevoli vantaggi prodotti da questo per quanto semplice altrettanto ingegnoso sistema va pure segnalata, oltre la sorveglianza che le direzioni provinciali possono esercitare sui dipendenti uffici, nei casi in cui ritardino i rimborsi degli assegni, la eliminazione di uno strabocchevole numero di vaglia di servizio che precedentemente si doveva emettere ed una conseguente notevole diminuzione di lavoro per la Direzione Generale dei Vaglia e Risparmi.

Per quanto riguarda il recapito a domicilio, l'Amministrazione si studiò di migliorarlo specialmente nelle grandi città, dove gl'interessi ed i bisogni più premono, aumentando nei limiti dei mezzi disponibili qualche distribuzione e concentrando, dove era possibile, negli uffici di stazione questo importantissimo servizio, con economia di spese intermedie, di tempo, di lavoro e di spese generale.

In esecuzione del programma d'intensificare sempre più gli scambi anche coi paesi più lontani, fu attuato un servizio diretto con le province colombiane nel Pacifico, di Canca e Narino, attraverso l'istmo di Panama. Ma il più notevole avvenimento nel campo degli scambi internazionali fu la convenzione conclusa per il cambio diretto dei pacchi da 3 a 5 kg. con gli Stati Uniti dell'America del Nord, che tanta parte accolgono dei nostri

connazionali, recativisi ad offrire il contributo delle loro braccia e della loro intelligenza in servizio delle colossali imprese che colà si svolgono. Tale convenzione, sebbene entrata in vigore il primo agosto scorso (1909), fu però elaborata e conclusa nell'esercizio 1907-908, e perciò è qui specialmente menzionata con la fondata prevenzione che ben presto se ne avvantaggerà largamente il commercio e ne trarranno favorevole partito i nostri emigrati cui più facilmente e più a buon mercato potranno così pervenire i prodotti della madre patria ¹⁴⁹.

Dopo il terremoto siculo-calabro il servizio dei pacchi da o per Messina e Reggio ed altri luoghi desolati dalla terribile calamità rimase sospeso fino al 1° febbraio 1909; ed il cambio esercitato dall'ufficio di Messina per via di mare, limitatamente alla Sicilia, venne prima affidato provvisoriamente agli uffici di Brindisi Transiti e di Napoli-Porto, poi trasferito a Catania nel nuovo ufficio aperto all'uopo in quel porto; al quale si aggiunse l'esecuzione del cambio con la Tripolitania, togliendola da Siracusa, cui meno si conveniva. Ad agevolare l'arrivo dei soccorsi fu concessa l'esenzione della tassa ai pacchi spediti al Comitato Nazionale a favore dei danneggiati; e l'esenzione dai diritti agli stessi pacchi, come pure a quelli per i Comitati presso le Prefetture, in quanto provenienti dall'estero. Si ammise inoltre che durante la sospensione fossero spediti pacchi alle truppe accorse sui luoghi del disastro, alle quali ne fu fatta la distribuzione con i modi usati per la posta da campo; e si provvide per la rinnovazione e duplicazione dei documenti contabili riguardanti il cambio con l'estero.

Fra le misure d'indole generale prese nel 1909 fu annoverata l'attuazione del cambio dei pacchi con l'Amministrazione postale degli Stati Uniti d'America per la via di Napoli-New York. Poiché tale servizio, nella maniera e nella forma in cui fu consentito dagli Stati Uniti, presenta più il carattere di grandi campioni, che di pacchi veri e propri; così per renderlo in qualche modo omogeneo, pratico e possibile, si applicarono opportuni temperamenti; tra i quali è da notare quello che fa estendere ai trasporti postali italiani per gli Stati Uniti le garanzie legali sancite per i pacchi interni.

Il movimento generale dei pacchi rappresentato dagli'imposti, dagli'importati e dai transitati nel regno, ascendo, nell'esercizio 1909-910, a 17.144.101, superando di 1.324.691 quello dell'esercizio 1908-909, che alla sua volta, aveva segnato un aumento di 622.206 nell'esercizio 1907-908. Questo incremento straordinario dimostra la vitalità e la forza di questo servizio, di carattere eminentemente popolare, che afferma la propria ragione di essere di fronte al servizio quasi parallelo dei pacchi agricoli e resiste alla concorrenza di quello dei corrieri privati.

A tale incremento i pacchi da 3 a 5 kg. partecipano di più, cioè con maggiore percentuale del 2,61, che quelli di peso inferiore; il che denota-

¹⁴⁹ *Relazione intorno ai servizi postali, telegrafici telefonici e marittimi per l'esercizio 1907-908 e al servizio delle Casse di risparmio postali per l'anno 1907*, Roma, 1909.

rebbe una certa tendenza verso un peso più elevato. L'importanza rinforza la sua superiorità numerica (oltre del doppio) sulla esportazione; poiché il suo aumento è del 9,45% in confronto a quello dell'esportazione; che è del 5,83%.

Movimento generale del servizio dei pacchi (1881-1910)										
Esercizio	numero complessivo pacchi	destinazione		con valore dichiarato		con assegno		tasse	pacchi impostati dall'estero	pacchi in transito per l'Italia
		interno	estero	numero	valore	numero	valore			
4° t. 1881	415.361	390.656	24.705	-	-	-	-	237.579	30.369	1891
1882	2.608.617	2.476.002	132.615	-	-	-	-	1.481.743	259.079	9.605
1889-90	5.809.832	5.535.380	274.452	52.360	10.086.787	91.900	1.812.862	610.297	17.269	
1898-99	7.873.838	7.133.834	740.004	307.359	70.382.734	1.224.554	23.843.427	6.524.890	1.147.035	67.792
1909-10	14.317.542	12.966.658	1.350.884	405.874	101.906.743	2.853.427	52.114.496	11.459.648	2.544.540	282.019

Libretto di ricognizione

Fra i servizi che rivestono soltanto il carattere della convenienza e della utilità vengono in prima linea i biglietti di ricognizione postale, i quali furono istituiti con la legge del 23 giugno 1873 n. 1448, serie seconda. È un'innovazione che tende al doppio vantaggio dell'Amministrazione e del pubblico. È fuori dubbio che la Posta ha il diritto e il dovere di tutelarsi nella consegna degli oggetti raccomandati e assicurati, e nel pagamento dei vaglia, esigendo da chi vuole l'una o l'altro le prove non contestabili della sua identità. Ma dall'altra parte non cessa la responsabilità dell'Amministrazione medesima, e quest'onere è tanto più grave in quanto riesce più difficile il procurarsi le necessarie guarentigie del pubblico. A loro volta i destinatari dei vaglia e delle lettere raccomandate ed assicurate venivano sottoposti a formalità che producevano ritardi e danni ai loro affari, ed era continuo il lagnarsi della Posta per siffatte cautele che chiamansi dal pubblico vessazioni e forse lo saranno, ma che non potevano omettersi senza che l'Amministrazione o gl'impiegati di essa corressero rischio evidente d'indebiti pagamenti o di consegne mal fatte.

L'Amministrazione lungamente si preoccupò di questo stato di cose, e nel doppio scopo di alleggerire se stessa della grave responsabilità che le spetta, pure agevolando al pubblico il mezzo di ricevere il pagamento dei vaglia e la consegna delle assicurate e delle raccomandate, propose che dagli uffici di Posta più importanti fossero rilasciati a chi ne avesse fatta domanda i biglietti di ricognizione valevole a constatare presso qualunque ufficio postale l'identità dell'esibitore, e quindi a riscuotere somme e a ritirare oggetti di raccomandazione e assicurazione. Per il rilascio di questi biglietti era ed è necessario che si faccia prova della propria identità; ma non è chi non veda quale e quanta agevolezza arrechi al pubblico questo sistema. Nel luogo del proprio domicilio, e dove per conseguenza si è conosciuti, si può ottenere con tutta facilità il libretto che contiene dieci biglietti ed ognuno di questi vale per farsi riconoscere presso qualunque ufficio di Posta del regno.

Né si deve obiettare che tali libretti possono essere smarriti e così indurre in errore la Posta, giacchè ognuno deve aver cura di conservarli preziosamente, e non si può pretendere che il governo spinga al di là del possibile la tutela degl'interessi particolari. Ognuno dunque abbia cura del proprio libretto di ricognizione, come custodisce la propria borsa, e senz'altro avrà un grandissimo vantaggio da quest'innovazione. Del resto il libretto non è obbligatorio ed il regolamento potrà stabilire certe norme pei casi di smarrimento di un intero libretto, e talvolta anche di un solo biglietto; ma è necessario che venga posto in mente che l'Amministrazione si tiene liberata da qualsiasi responsabilità quando il vaglia è pagato e la con-

segna di un oggetto raccomandato od assicurato è fatta mediante esibizione del biglietto di ricognizione postale. Così la relazione del Ministro De Vincenti, presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 29 gennaio 1872 in occasione del progetto di legge che modificava le leggi postali preesistenti, e la Commissione parlamentare, per bocca dell'on. Dina, nella seduta del 13 maggio dello stesso anno, condividendo le idee del Ministro e del governo, dichiarava meritevole di speciale attenzione la nuova proposta, per la sua incontestabile importanza destinata a rimuovere molestie ed incagli.

La legge venne approvata, e l'Amministrazione delle Poste, in forza del relativi art. 10 e 11, fu autorizzata a rilasciare biglietti di ricognizione personale, riuniti in non più di dieci e distinti con numero progressivo, in libretti, ciascuno del prezzo di una lira. A rigor di legge l'uso di tali libretti era limitato alla riscossione di vaglia e di titoli di credito ed al ritiro di corrispondenze raccomandate ed assicurate; per disposizione regolamentare fu esteso anche il ritiro di pacchi. Non erano validi per le altre operazioni per le quali occorreva accertare la identità personale del richiedente.

Ad evitare questi ultimi inconvenienti provvide la legge Saracco del 1888, con la quale si diè facoltà di poter pagare, con tale mezzo e senza altre clausole, vaglia di qualunque specie, di far rimborsi sopra libretti di risparmio, di poter consegnare pacchi postali ed eseguire tutte le altre operazioni postali, compreso il ritiro delle lettere ordinarie ferme in posta, per le quali basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufficio ne stacchi veruna cedoletta. Inoltre fu ridotto da L. 1 a cent. 50 il prezzo di ciascun libretto di ricognizione per l'interno. A ciascun libretto per l'interno e per l'estero deve essere unito il ritratto fotografico del suo titolare; non ne possono essere emessi per conto di analfabeti; sui libretti vengono applicati non più un segnatasse da cent. 50 e di L. 1, come era prescritto prima del 1890, ma dei francobolli di eguale valore; la validità fu prorogata da un anno a tre, come nei rapporti internazionali ¹⁵⁰, a contare dal giorno della loro emissione.

Il rilascio di questi titoli è di estrema delicatezza, ed in ciò sta una delle ragioni per le quali non si è creduto di estender tale facoltà agli uffici succursali ed a quelli di seconda classe per l'emissione dei libretti per l'interno ed a quelli di prima classe per i libretti valevoli all'estero. Questa restrizione ha fortemente concorso alla limitata diffusione e al modesto sviluppo di un servizio d'indubbia importanza, destinato a svolgersi specialmente nei centri popolosi dove non è agevole dimostrare la propria identità personale. Né l'Amministrazione credo si sia molto preoccupata di renderlo di generale conoscenza, se ne tagliamo la larga pubblicità, con

¹⁵⁰ Accordo di Washington, 15 giugno 1897, sottoscritto dai rappresentanti dei seguenti Stati: Repubblica Maggiore dell'America Centrale, Repubblica Argentina, Brasile, Bulgaria, Chili, Repubblica di Colombia, Repubblica Domenicana, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Messico, Portogallo, colonie portoghesi, Romania, Svizzera, Reggenza di Tunisi, Turchia, Stati Uniti di Venezuela.

esito scarsamente favorevole, data nel 1881 con la diffusione di cartellini in più lingue nelle locande, negli istituti, negli uffici pubblici.

Questo servizio, che pure conta oltre un trentennio di vita, non ebbe neppure l'onore di essere ricordato in tutte le relazioni statistiche annuali dell'ex-Direzione generale delle Poste e poi del Ministero delle Poste e dei Telegrafi. Bisogna risalire all'esercizio 1894-95 per conoscere che nel servizio interno la quantità dei libretti venduti fu in quell'anno finanziario di 175 per un importo di L. 87,50; quella dei rinnovati, di 188, per L. 34,05; quella dei ritirati di 253. Servizio estero: libretti venduti 22 per L. 22: libretti rinnovati 1, per L. 0,30; libretti ritirati 1. Notiamo un lieve progresso nell'esercizio 1896-97, per raggiungere nell'esercizio 1898-99 i seguenti dati: nel servizio internazionale, libretti venduti 54 per L. 54. Rinnovati 12 per L. 5,25, ritirati 9. Ma nell'esercizio 1907-908 si ebbe un repentino ed inaspettato sviluppo: gli emessi per l'interno si elevavano alla cifra di 19.973 con un aumento di 18.552 sull'esercizio precedente, e quelli per l'estero a 3.665, con un aumento di 2.837 libretti. Questo aumento improvviso va giustificato in gran parte con la prescrizione fatta dall'Amministrazione ferroviaria di facilitare la concessione dell'abbonamento ferroviario a tutti coloro che sono muniti di libretti postali di riconoscimento; con l'aver estesa agli uffici di prima classe la facoltà di emettere tali libretti; con il progredire della vita economica nazionale; con le maggiori pratiche d'indole commerciale fra la Posta e il pubblico. Questo incremento però non si è mantenuto nella stessa proporzione ascendente durante i due esercizi successivi. Ciò è spiegabile con la lunga validità del libretto (3 anni) e per esserne, a suo tempo, provvisti tutti coloro che lo richiesero a scopo di abbonamento ferroviario. Nell'esercizio 1909-910 furono venduti 27.848 libretti per l'interno, per i quali vennero riscosse L. 14.198,80 di tasse; 3.577 per l'estero, con la tassa riscossa di L. 3209,05.

Pur tuttavia questo servizio ha bisogno di cure speciali. Oltre ad una maggiore, più intensiva e più costante pubblicità, a mezzo della stampa, di avvisi al pubblico, di fervorini agli agenti dell'Amministrazione, sarebbe opportuna una diminuzione nel prezzo di acquisto, tuttora troppo gravoso, o quanto meno un aumento, per esempio, il doppio di cedole per ogni libretto.

INDICE TOMO VII

INTRODUZIONE di Bruno Crevato-Selvaggi.....	pag.	3
SERVIZIO DI BANCA		
I. Vaglia	»	7
1. Vaglia ordinari interni ed internazionali	»	7
2. Vaglia militari	»	12
3 Vaglia telegrafici interni ed internazionali	»	13
4. Vaglia consolari	»	14
II. Cartoline vaglia	»	20
III. Titoli postali di credito	»	27
IV. Riscossione per conto di terzi	»	30
V. Casse di risparmio postali	»	39
ASSOCIAZIONE AI GIORNALI	»	84
SERVIZIO DEI PACCHI POSTALI	»	86
LIBRETTO DI RICOGNIZIONE	»	106

Finito di stampare nel mese di ottobre 2002
per la Liongraf s.r.l. Tipolitografia - Calenzano